

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**Area di diritto comparato**

**EMERGENZA SANITARIA E SVOLGIMENTO  
DEL PROCESSO DA REMOTO**

*a cura di P. Passaglia*

*con contributi di*

C. Guerrero Picó

S. Pasetto

M.T. Rörig

C. Torrisi

novembre 2020

### **Avvertenza**

*La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.*

*La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).*

*Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: [servstudi@cortecostituzionale.it](mailto:servstudi@cortecostituzionale.it).*

**EMERGENZA SANITARIA E SVOLGIMENTO  
DEL PROCESSO DA REMOTO**



# INDICE

## FRANCIA

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>9</b>
<b>2. La disciplina generale dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo .....</b>	<b>11</b>
2.1. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo civile .....	11
2.2. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo penale .....	11
2.2.1. <i>L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nella fase delle indagini e in sede di giudizio .....</i>	<i>12</i>
2.2.2. <i>L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito dell'applicazione della pena .....</i>	<i>14</i>
2.2.3. <i>Il diritto dell'interessato di opporsi all'uso della videoconferenza .....</i>	<i>14</i>
2.3. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del contenzioso di diritto dell'immigrazione .....	15
<b>3. La giurisprudenza del <i>Conseil constitutionnel</i> in merito all'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo .....</b>	<b>15</b>
3.1. La decisione n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003 .....	15
3.2. La decisione n. 2019-778 DC del 21 marzo 2019 .....	16
3.3. La decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019 .....	17
3.4. La decisione n. 2020-836 QPC del 30 aprile 2020 .....	19
<b>4. La disciplina dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nel corso del processo durante la fase emergenziale legata alla pandemia di Covid-19 .....</b>	<b>20</b>
4.1. La generalizzazione dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nel corso del processo .....	20
4.1.1. <i>L'ordonnance n. 2020-303, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole di procedura penale .....</i>	<i>20</i>
4.1.2. <i>L'ordonnance n. 2020-304, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili alle giurisdizioni ordinarie non penali e ai contratti in materia di proprietà .....</i>	<i>21</i>

4.1.3. <i>L'ordonnance n. 2020-305, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili alle giurisdizioni amministrative</i> .....	22
4.2. La giurisprudenza del <i>Conseil d'État</i> in merito all'uso della videoconferenza nell'ambito del processo amministrativo .....	23

## GERMANIA

<b>1. Introduzione</b> .....	<b>25</b>
<b>2. La disciplina generale</b> .....	<b>26</b>
2.1. Il processo civile .....	26
2.2. Il processo amministrativo .....	31
2.3. Il processo tributario .....	32
2.4. Il processo in materia sociale e previdenziale .....	32
2.5. Il processo penale .....	33
2.6. Il processo costituzionale .....	35
<b>3. La disciplina adottata nel contesto dell'emergenza pandemica</b> .....	<b>37</b>

## INGHILTERRA

<b>1. La disciplina generale sui collegamenti da remoto</b> .....	<b>41</b>
1.1. Introduzione .....	41
1.2. Il processo penale .....	42
1.2.1. <i>I collegamenti da remoto in ambito preprocessuale</i> .....	42
1.2.2. <i>I collegamenti da remoto in ambito processuale</i> .....	43
1.3. Il processo civile .....	44
1.3.1. <i>L'Online Civil Money Claims</i> .....	45
1.3.2. <i>Il County Court Online</i> .....	46
1.4. <i>I tribunals</i> .....	47
<b>2. La giustizia da remoto e la pandemia di Covid-19</b> .....	<b>48</b>
2.1. Le previsioni generali del <i>Coronavirus Act 2020</i> in tema di giustizia .....	48
2.2. La giustizia penale .....	49
2.2.1. <i>Le limitazioni all'uso dei collegamenti da remoto</i> .....	51
2.2.2. <i>Il processo penale da remoto</i> .....	52
2.3. La giustizia civile .....	52
2.3.1. <i>L'estensione dei progetti pilota</i> .....	53
2.3.2. <i>I ricorsi contro le misure restrittive dovute al coronavirus</i> .....	53

2.4. Le misure adottate dallo <i>Her Majesty's Courts and Tribunals Service</i> ...	54
2.5. La Corte suprema .....	54
2.6. La prassi giurisprudenziale .....	55

## SPAGNA

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>57</b>
<b>2. Il quadro normativo precedente all'emergenza sanitaria .....</b>	<b>58</b>
2.1. L'utilizzo delle videoconferenze e dei mezzi telematici nella legge organica n. 6/1985 sul potere giudiziario .....	58
2.2. Le (limitate) disposizioni contenute nelle leggi sui processi ordinari e costituzionali .....	61
<b>3. Il potenziamento dell'uso della videoconferenza e dei processi da remoto durante l'emergenza sanitaria .....</b>	<b>63</b>
3.1. Il regio decreto-legge n. 16/2020, del 28 aprile, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia .....	63
3.2. La <i>Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas</i> del <i>Consejo General del Poder Judicial</i> .....	65
3.2.1. <i>Sull'utilizzo preferenziale dei mezzi telematici nei procedimenti giurisdizionali</i> .....	66
3.2.2. <i>Sulla forma di celebrazione degli atti telematici</i> .....	67
3.2.3. <i>Sul luogo di celebrazione degli atti</i> .....	70
3.2.4. <i>Sui requisiti tecnici</i> .....	70
3.3. La guida tecnica del Ministero della giustizia .....	71
3.4. La legge n. 3/2020, del 18 settembre, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia .....	71

## STATI UNITI

<b>1. La disciplina generale sui collegamenti da remoto nell'esercizio della funzione giurisdizionale .....</b>	<b>75</b>
1.1. Cenni generali .....	75
1.2. Il <i>Case Management/Electronic Case Files</i> e la videoconferenza .....	76
1.3. Il processo penale .....	77
1.3.1. <i>Le previsioni normative: la Confrontation Clause del VI Emendamento e le Federal Rules of Criminal Procedure</i> .....	77

1.3.2. <i>La giurisprudenza della Corte suprema</i> .....	80
1.3.3. <i>La giurisprudenza delle corti inferiori</i> .....	82
1.4. Il processo civile .....	85
1.4.1. <i>Le Federal Rules of Civil Procedure</i> .....	85
1.4.2. <i>La giurisprudenza</i> .....	86
1.4.2.1. <i>Le corti di appello</i> .....	86
1.4.2.2. <i>Le corti distrettuali</i> .....	87
<b>2. La giustizia da remoto durante la pandemia di Covid-19</b> .....	<b>88</b>
2.1. Il <i>CARES Act</i> del 2020 .....	88
2.2. Le misure adottate dalla <i>Judicial Conference of the United States</i> .....	89
2.3. Le misure adottate dalla Corte suprema federale .....	91



# FRANCIA

di Céline Torrisi

## 1. Introduzione

L'uso di mezzi di telecomunicazione audiovisiva in sede giudiziaria è stato introdotto nell'ordinamento francese nella metà degli Anni Novanta per un'esigenza molto specifica quale quella dell'organizzazione dei processi nei territori di Oltremare, dove lo scarso numero di magistrati poteva implicare che lo stesso giudice presenziasse al primo e al secondo grado di una causa. Tale irregolarità era stata sollevata da un avvocato durante un processo svoltosi a Saint-Pierre-et-Miquelon. Il difensore sosteneva che la situazione fosse tale da violare l'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto a un processo equo.

Al fine di fronteggiare i rischi di violazione del principio di imparzialità dell'organo giudicante, il Ministero della giustizia aveva stabilito che potesse essere un magistrato nominato dal primo presidente della Corte di appello di Parigi a tenere l'udienza, anche da remoto. Con l'*ordonnance* n. 98-729 del 20 agosto 1998<sup>1</sup> è stato, quindi, introdotto nel Codice dell'organizzazione giudiziaria (d'ora in avanti, c.o.g.) il Titolo V relativo all'organizzazione giurisdizionale nei territori di Oltremare e nelle collettività territoriali di Mayotte e di Saint-Pierre-et-Miquelon e, nello specifico, l'art. L. 952-7, in applicazione del quale, qualora il presidente del tribunale superiore di appello non possa intervenire, le funzioni di magistrato del tribunale di *première instance* vengono assegnate a un magistrato giudicante nominato dal presidente della *cour d'appel* di Parigi. Nel caso in cui il magistrato non possa essere presente, l'udienza deve essere presieduta dal medesimo magistrato, da un altro luogo del territorio della Repubblica, collegandosi, in diretta, con la sala di udienza, con un mezzo di comunicazione audiovisiva. Successivamente, l'uso della videoconferenza nei processi riguardanti i territori d'Oltremare è stato esteso al processo amministrativo<sup>2</sup> e alle giurisdizioni finanziarie<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'*ordonnance* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000573964>.

<sup>2</sup> L'*ordonnance* n. 2005-657 dell'8 giugno 2005, sull'organizzazione di udienze mediante un mezzo di comunicazione audiovisiva e di modifica del Codice di giustizia amministrativa, ha inserito nel medesimo codice l'art. L. 781-1, che sancisce l'uso della videoconferenza nei casi in cui dei magistrati siano assegnati a due o più tribunali amministrativi di oltremare e la loro

Da eccezione limitata alla specifica situazione dei territori fuori dall'esagono, l'uso della videoconferenza è stato progressivamente diffuso anche ai processi della Francia metropolitana, malgrado le reticenze inizialmente espresse da parte del *Conseil d'État*, che avvertiva la potenziale violazione del principio costituzionale, e intangibile, del diritto dell'individuo a comparire fisicamente davanti al giudice<sup>4</sup>. Spinto da una logica di razionalizzazione delle risorse pubbliche e dall'imperativo di una buona amministrazione della giustizia, il legislatore non poteva che vedere nell'uso della videoconferenza uno strumento idoneo a raggiungere gli obiettivi di risparmio e di efficienza imposti dalle diverse riforme dell'amministrazione pubblica adottate dall'inizio degli anni 2000<sup>5</sup>.

La videoconferenza è stata, quindi, introdotta anche nel processo penale con l'art. 32 della legge n. 2001-1062 del 15 novembre 2001 sulla sicurezza quotidiana<sup>6</sup>, che ha inserito nel Codice di procedura penale (d'ora in avanti, c.p.p.) l'art. 706-71. Quest'ultimo disciplina l'uso dei mezzi di telecomunicazione audiovisiva.

Per quanto riguarda il processo civile, è stata data la possibilità di ricorrere alla videoconferenza con la legge n. 2007-1787 del 20 dicembre 2007 sulla semplificazione del diritto (v. par. 2.1.)<sup>7</sup>. Sono stati esclusi da tale evoluzione sia il processo amministrativo che il processo costituzionale, per i quali, fino all'insorgere delle norme di eccezione adottate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nel contesto dell'epidemia di Covid-19 (v. par. 4),

---

presenza in udienza non sia materialmente possibile nei termini prescritti dalle disposizioni in vigore o dalle esigenze del caso da trattare, i membri della formazione giudicante possono presiedere l'udienza, e il *Commissaire du Gouvernement* (ora, *Rapporteur public*) può pronunciare le proprie conclusioni in un altro tribunale, collegato alla sala di udienza con un mezzo di comunicazione audiovisiva.

<sup>3</sup> V. gli artt. L. 212-12, L. 212-15 e L. 256-1 del Codice delle giurisdizioni finanziarie.

<sup>4</sup> V. M. JANIN, *La visioconférence à l'épreuve du procès équitable*, in *Les Cahiers de la Justice*, n. 2011/2, 13-27, <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2011-2-page-13.htm#re2no2>.

<sup>5</sup> Tali riforme sono state adottate sotto l'influenza delle teorie anglosassoni del c.d. *New Public Management*. Si rinvia, nello specifico, alle cc.dd. LOLF (legge organica sulle leggi finanziarie) del 2001, RGPP (revisione generale delle politiche pubbliche) del 2007 e MAP (modernizzazione dell'azione pubblica) del 2012. Sul tema v. <https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/269764-la-reforme-de-letat-politique-publique>.

<sup>6</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000222052>.

<sup>7</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000017727195>.

non esisteva alcuna norma che prevedesse l'uso dei mezzi di comunicazione audiovisiva.

## **2. La disciplina generale dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo**

### **2.1. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo civile**

Il fondamento giuridico della possibilità di ricorrere, nell'ambito del processo civile, a dispositivi di comunicazione audiovisiva è l'art. L. 111-12 del Codice dell'organizzazione giudiziaria, introdotto con la legge n. 2007-1787 del 20 dicembre 2007 sulla semplificazione del diritto.

In particolare, tale articolo stabilisce che le udienze innanzi alle giurisdizioni ordinarie possono tenersi, per decisione del presidente, di ufficio o su richiesta di una delle parti, e con il consenso di tutte le parti, in più sale di udienza collegate direttamente da un mezzo di telecomunicazione audiovisiva che garantisca la confidenzialità della trasmissione. Tali sale di udienza possono trovarsi fuori dal territorio di competenza della giurisdizione adita.

La norma specifica che, per la tenuta dei dibattimenti in udienza pubblica, ciascuna delle sale di udienza deve essere aperta al pubblico. Per la tenuta dei dibattimenti in camera di consiglio, invece, si procede senza la presenza del pubblico, in ciascuna delle sale di udienza.

Oltre a tale disposizione del Codice dell'organizzazione giudiziaria, non vi sono altre norme che disciplinano l'uso della videoconferenza nell'ambito del processo civile<sup>8</sup>.

### **2.2. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo penale**

In materia penale, l'uso della videoconferenza è stato introdotto con l'art. 32 della legge n. 2001-1062 del 15 novembre 2001 sulla sicurezza quotidiana<sup>9</sup>, che

---

<sup>8</sup> In effetti, la modernizzazione del rito civile è avvenuta soprattutto mediante le riforme di dematerializzazione della procedura.

<sup>9</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00000222052>.

ha inserito nel Codice di procedura penale l'art. 706-71, che disciplina l'uso dei mezzi di telecomunicazione audiovisiva.

Il primo comma dell'art. 706-71 del c.p.p. stabilisce che, nei casi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, si può ricorrere a un mezzo di comunicazione audiovisiva nel corso della procedura penale, purché il magistrato incaricato della procedura o il presidente della giurisdizione adita lo ritengano giustificato, „

### *2.2.1. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nella fase delle indagini e in sede di giudizio*

Inizialmente limitato alle sole audizioni e agli interrogatori degli imputati, o agli scambi con gli interpreti qualora essi non potessero essere presenti, la possibilità di ricorrere a dispositivi di comunicazione audiovisiva è stata estesa, con la legge n. 2002-1138 del 9 settembre 2002, di orientamento e di programmazione della giustizia<sup>10</sup>, alle richieste di proroga della *garde à vue* dinanzi al procuratore. Tale norma è valida anche per i minori (art. L. 413-10 del Codice della giustizia penale minorile).

Due anni dopo, l'art. 143 della legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004, sull'adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità<sup>11</sup>, ha ampliato nuovamente l'uso della videoconferenza aggiungendo un terzo comma all'art. 706-71 del c.p.p., al fine di prevedere la possibilità di ricorrere ai mezzi di telecomunicazione audiovisiva anche per l'audizione dei testimoni, delle parti civili, dei periti e dell'imputato sottoposto al regime di custodia cautelare che debba comparire dinanzi al *tribunale correctionnel*, previo accordo del procuratore della Repubblica e di tutte le parti.

Successivamente, tra il 2004 et il 2019, sotto l'impulso del Ministero della giustizia<sup>12</sup>, altre dieci riforme hanno ampliato l'uso della videoconferenza nel

---

<sup>10</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000775140>.

<sup>11</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000249995>.

<sup>12</sup> Nel 2009, a quasi dieci anni dall'introduzione della possibilità di ricorrere a mezzi di comunicazione audiovisiva, il Ministero della giustizia constatava lo scarso utilizzo di tale strumento e incentivava, con due circolari, una del 5 febbraio, l'altra del 18 giugno 2009, un maggiore ricorso a tale tecnologia nell'ambito penale. L'obiettivo era quello di ridurre del 5%, entro il 2010, il numero dei trasferimenti giudiziari. V. circolare del Ministero della Giustizia SG-09-005/SG/03.02.09 del 5 febbraio 2009 e circolare n. JUSK0940012C del 18 giugno 2009 sul programma di estensione della videoconferenza in alcune strutture penitenziarie.

processo penale. Ad oggi, il terzo comma dell'art. 706-71 del c.p.p. prevede l'uso della videoconferenza anche per: (1) l'audizione o l'interrogatorio, da parte di un giudice istruttore, di un soggetto detenuto; (2) il dibattimento prima della sottoposizione alla custodia cautelare di una persona già detenuta per un altro reato; (3) il dibattimento previsto per la proroga della custodia cautelare, per le udienze relative al contenzioso della custodia cautelare innanzi alla *chambre de l'instruction* o alla giurisdizione competente; (4) l'interrogatorio dell'accusato da parte del presidente della corte di assise, in applicazione dell'art. 272 del codice di rito; (5) la comparizione di una persona all'udienza nel corso della quale viene resa la sentenza o nel corso della quale si decide sul risarcimento in sede civile; (6) per l'interrogatorio da parte del procuratore, o del procuratore generale, di una persona arrestata in applicazione di un c.d. *mandat d'amener*, di un mandato di arresto, anche europeo, di una richiesta di custodia cautelare, di una richiesta di estradizione; (7) la presentazione al giudice delle libertà e della detenzione, al primo presidente della corte di appello o al magistrato nominato da lui in applicazione degli artt. 627-5, 695-28, 696-11 e 696-23 del c.p.p., qualora la persona sia detenuta per un'altra causa, o per l'interrogatorio del fermato davanti al *tribunal de police*, se questi sia detenuto per un altro motivo.

Il quarto comma dell'art. 706-71 del c.p.p. permette altresì l'uso della videoconferenza dinanzi: (1) alla Commissione di indennizzo delle vittime di reati; (2) al primo presidente della corte di appello che debba decidere sulle richieste di indennizzo di una custodia cautelare; (3) alla Commissione nazionale di indennizzo delle detenzioni; (4) alla Commissione di istruzione delle richieste di revisione e di riesame; e infine (5) alla corte della revisione e del riesame.

Per l'applicazione di tali disposizioni, se la persona è assistita da un avvocato o da un interprete, essi possono trovarsi presso il magistrato della giurisdizione o della commissione competente oppure nella sede in cui si trova l'interessato. Nel primo caso, l'avvocato deve poter intrattenersi con quest'ultimo, in maniera confidenziale, utilizzando il mezzo di telecomunicazione audiovisiva. Nel secondo caso, una copia integrale del fascicolo deve essere messa a disposizione nei locali della detenzione, tranne quando sia già stata consegnata. Se tali disposizioni si applicano nel corso dell'udienza, questa deve celebrarsi con le condizioni minime che garantiscano il diritto della persona a esporre personalmente le proprie osservazioni (art. 706-71, quinto comma, del c.p.p.).

Infine, la norma prevede che, qualora un soggetto sia detenuto, la notifica di una perizia da parte del tribunale debba essere fatta con l'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione audiovisiva, tranne decisione contraria motivata o se si deve procedere in maniera concomitante ad un altro atto.

### *2.2.2. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito dell'applicazione della pena*

L'art 712-6 del c.p.p. prevede l'applicabilità della disciplina sull'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva anche per le udienze del giudice dell'applicazione delle pene e, nello specifico, per le udienze relative alle misure di affidamento in prova, di semi-libertà, di frazionamento e di sospensione delle pene, di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica e di liberazione condizionale, nel corso delle quali il giudice assiste alle requisitorie del pubblico ministero e alle osservazioni del condannato e/o del suo difensore. Se il condannato è detenuto, tale dibattimento può tenersi nel centro penitenziario che sia appositamente attrezzato.

Il quarto comma dell'art. 706-22-1 del c.p.p. conferisce altresì al giudice dell'applicazione delle pene di Parigi, chiamato a pronunciarsi in merito a condannati per reati di terrorismo, la possibilità di ricorrere ai mezzi di telecomunicazione audiovisiva.

### *2.2.3. Il diritto dell'interessato di opporsi all'uso della videoconferenza*

L'art. 706-71 c.p.p. prevede, in alcuni casi, la possibilità, per l'interessato di opporsi all'uso di tale tecnologia.

Se nel corso dell'udienza deve decidersi sulla messa in custodia cautelare o sulla sua proroga, la persona detenuta può, a condizione che sia informata della data dell'udienza e del fatto che verrà utilizzato tale metodo, rifiutarne l'utilizzo, ad eccezione del caso in cui il suo trasferimento debba essere evitato in ragione dei rischi gravi di violazione dell'ordine pubblico o di evasione.

Nello specifico, l'art. 706-71-1 prevede che, qualora il ricorso a un mezzo di telecomunicazione audiovisiva sia possibile solo con l'accordo dell'interessato, esso debba comunicare il suo consenso nei cinque giorni che seguono la notifica dell'udienza.

Nei casi in cui l'uso della videoconferenza non sia possibile in ragione del rifiuto, da parte dell'interessato, di ricorrere a tale tecnologia, questi deve comunicare il suo dissenso nel momento in cui è informato della data dell'udienza e del fatto che si prospetti l'uso di un mezzo di comunicazione audiovisiva.

Infine, l'art. 706-71-1 stabilisce che il soggetto che abbia accettato il ricorso a un mezzo di telecomunicazione audiovisiva non esprimendo nei tempi indicati il proprio disaccordo, in seguito non può più opporvisi.

Nell'ambito del processo penale, le numerose riforme intervenute nel corso degli anni hanno, quindi, consentito l'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva, entro determinate condizioni, in diverse fasi del processo (*garde à vue*, fase delle indagini, fase del giudizio), permettendo a tutte le parti (giudici, imputati, difensori, parti civili, testimoni, periti, interpreti) di partecipare al processo da remoto.

### **2.3. L'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del contenzioso di diritto dell'immigrazione**

L'uso dei sistemi di comunicazione audiovisiva è stato esteso anche al contenzioso concernente gli stranieri.

Il Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo (d'ora in avanti, Ceseda) prevede il ricorso alla videoconferenza per le decisioni del giudice delle libertà e della detenzione in materia di proroga del mantenimento di uno straniero in una zona di attesa (art. L. 222-4). Anche le udienze di appello avverso tali decisioni possono svolgersi in videoconferenza, mediante decisione del primo presidente della corte di appello, adottata previa proposta dell'autorità amministrativa (art. L. 222-6).

L'art. L. 552-12 del Ceseda stabilisce, inoltre, la possibilità di organizzare tutte le udienze relative alla proroga della detenzione amministrativa di uno straniero mediante videoconferenza, con il consenso dell'interessato.

## **3. La giurisprudenza del *Conseil constitutionnel* in merito all'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nell'ambito del processo**

### **3.1. La decisione n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003**

Nella decisione n. 2003-484 DC del 20 novembre 2003<sup>13</sup>, sulla legge n. 2003-1119 del 26 novembre 2003, riguardante il controllo dell'immigrazione, il soggiorno degli stranieri in Francia e la cittadinanza, il *Conseil constitutionnel* era stato chiamato a pronunciarsi sul secondo comma del par. VII dell'art. 35 della legge che prevedeva la possibilità, per il giudice delle libertà e della detenzione, di decidere sulla proroga delle detenzioni amministrative degli stranieri mediante

---

<sup>13</sup> Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003484DC.htm>.

mezzi di telecomunicazione audiovisiva. Il *Conseil constitutionnel* aveva considerato che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore aveva inteso limitare i trasferimenti che violassero la dignità degli stranieri interessati nonché il principio di buona amministrazione della giustizia. Aveva altresì evidenziato che lo sviluppo delle udienze mediante mezzi tecnici di telecomunicazione audiovisiva fosse subordinato al consenso dello straniero, alla riservatezza della trasmissione e allo sviluppo della procedura in ciascuna delle due sale di udienza aperte al pubblico. Il *Conseil constitutionnel* aveva, quindi, concluso nel senso che le condizioni del ricorso a mezzi di comunicazione audiovisivi garantivano in maniera sufficiente l'organizzazione di un processo giusto e equo.

### **3.2. La decisione n. 2019-778 DC del 21 marzo 2019**

Nella decisione n. 2019-778 DC del 21 marzo 2019<sup>14</sup>, sulla legge di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato incostituzionale il 3° del par. X dell'art. 54, che aveva soppresso l'obbligo di ottenere l'accordo dell'interessato all'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audiovisiva per le udienze relative al prolungamento di una misura di detenzione provvisoria.

Innanzitutto, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che, cercando di evitare le difficoltà e i costi creati dal trasporto e dalla traduzione della persona sottoposta al regime di custodia cautelare, il legislatore aveva inteso contribuire alla buona amministrazione della giustizia e al corretto uso del denaro pubblico. Successivamente, ha poi rilevato che le disposizioni contestate stabilivano che l'utilizzo di mezzi di comunicazione audiovisiva potesse essere imposto all'interessato anche quando il ricorso a tale misura non fosse giustificato da gravi rischi di violazione dell'ordine pubblico o di evasione.

Di conseguenza, considerando l'importanza della garanzia che riguarda la presentazione fisica dell'interessato davanti al magistrato o davanti alla giurisdizione nell'ambito di una procedura di detenzione provvisoria, e allo stato delle condizioni nelle quali si utilizzavano tali mezzi di comunicazione, il *Conseil constitutionnel* ha considerato che le disposizioni contestate violassero in maniera eccessiva i diritti di difesa.

---

<sup>14</sup> V. Francia – Il *Conseil constitutionnel* si pronuncia sulla riforma della giustizia con le decisioni n. 2018-778 DC, del 21 marzo 2019, Legge di programmazione per il 2018-2022 e di riforma della giustizia, e n. 2018-779 DC, del 21 marzo 2019, Legge organica relativa al rafforzamento dell'organizzazione delle giurisdizioni, del 25/03/2019, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 23 (marzo 2019), 59 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_20193.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20193.pdf).



### 3.3. La decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019

Qualche mese dopo, il *Conseil constitutionnel* è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione dell'uso della videoconferenza nell'ambito del procedimento penale.

Nel caso di specie, era stato adito dalla *Cour de cassation*, che aveva sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 706-71 del Codice di procedura penale, come modificato dall'*ordonnance* n. 2016-1636 del 1° dicembre 2016 sull'ordine europeo di indagine penale, nella parte in cui disciplinava le condizioni di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione audiovisiva durante le udienze concernenti la custodia cautelare che si svolgono dinanzi alla *Chambre de l'instruction*.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero il diritto di difesa e il diritto, in materia di custodia cautelare, di comparire fisicamente davanti al giudice, giacché non prevedevano che il detenuto che avesse richiesto la liberazione potesse opporsi allo svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza. Lamentava, inoltre, l'insufficienza delle garanzie della videoconferenza, nonché la violazione del principio di eguaglianza e dell'art. 34 della Costituzione, in ragione dell'assenza di criteri precisi che consentissero di individuare i casi in cui il ricorso alla videoconferenza potesse essere imposto alla persona detenuta. Infine, si asseriva la violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, del principio di uguaglianza davanti alla giustizia e dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che, in applicazione dell'art. 148 del Codice di procedura penale, una persona sottoposta al regime di custodia cautelare poteva, in qualunque momento, chiedere la liberazione dinanzi alla *Chambre de l'instruction*<sup>15</sup>. Tale camera poteva essere adita in appello, oppure direttamente, alla condizione che il giudice delle libertà e della detenzione non si fosse pronunciato entro il termine previsto o che il detenuto non fosse stato sentito dalla medesima camera da più di quattro mesi. In quest'ultimo caso, l'art. 199 del Codice di procedura penale stabiliva che la comparizione dell'interessato, se lo richiedesse, gli spettava di diritto. Di conseguenza, la *Chambre de l'instruction* poteva essere adita, da uno stesso soggetto, per decidere su numerose richieste di liberazione, con comparizione, il che implicava l'organizzazione, ogni volta, del

---

<sup>15</sup> V. Francia – Conseil constitutionnel, *decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019*, M. Abdelnour B., *sull'utilizzo della videoconferenza per le udienze concernenti la custodia cautelare*, del 20/09/2019, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 28 (settembre 2019), 47 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_20199.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20199.pdf).

trasferimento del detenuto se non si facesse ricorso alla videoconferenza. Successivamente, il *Conseil constitutionnel* ha evidenziato che, qualora il soggetto fosse già comparso di persona dinanzi alla camera dell'istruzione nel corso dei quattro mesi precedenti la nuova richiesta, il giudice poteva rifiutare la comparizione dell'interessato, e che tale scelta costituiva una possibilità cui il magistrato poteva rinunciare se riteneva che l'interessato dovesse essere nuovamente sentito.

A parere del *Conseil constitutionnel*, prevedendo che, per l'udienza riguardante una richiesta di liberazione, l'interessato non potesse opporsi all'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione audiovisivo, le disposizioni contestate erano volte a evitare le difficoltà e i costi legati al trasferimento del detenuto. Contribuivano, quindi, alla buona amministrazione della giustizia e al corretto uso del denaro pubblico.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi sottolineato che, in applicazione dell'art. 706-71 del Codice di procedura penale, in caso di udienza mediante videoconferenza, l'avvocato, come l'interprete, poteva scegliere di stare presso il tribunale o presso il luogo di detenzione. Nel primo caso, l'avvocato doveva poter intrattenersi con il suo assistito in maniera confidenziale mediante videoconferenza, mentre nel secondo caso doveva ricevere sul posto una copia integrale del fascicolo.

Infine, il *Conseil constitutionnel* ha rimarcato che, salvi i casi in cui il trasporto del detenuto dovesse essere evitato in ragione dei gravi rischi di violazione dell'ordine pubblico o di evasione, l'interessato aveva il diritto di opporsi all'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audiovisiva per l'udienza relativa alla messa in custodia cautelare o alla sua proroga. Tale possibilità garantiva, quindi, la possibilità di essere presente fisicamente davanti alla camera di istruzione, a partire dall'inizio della custodia cautelare e, poi, ad intervalli regolari, almeno ogni quattro mesi in caso di delitto e ogni sei mesi in caso di crimine.

Tuttavia, come eccezione, in caso di crimine, in applicazione dell'art. 145-2 del codice di rito, la prima proroga della custodia cautelare poteva intervenire solo dopo un anno. Su questa base, alla luce della disposizione contestata, una persona in custodia cautelare avrebbe potuto vedersi privata della possibilità, per un intero anno, di comparire fisicamente davanti al giudice. Per tale motivo, considerata l'importanza a fini di garanzia della presenza fisica dell'interessato dinanzi alla giurisdizione competente, e considerate le condizioni nelle quali venivano utilizzati i mezzi di telecomunicazione audiovisiva, le disposizioni contestate violavano in maniera eccessiva il diritto di difesa.

Senza pronunciarsi sulle altre doglianze, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione. Ha però

specificato che l'impugnazione delle misure cautelari, adottate sul fondamento delle disposizioni dichiarate contrarie alla Costituzione, avrebbe violato gli obiettivi di valore costituzionale di tutela dell'ordine pubblico e di ricerca degli autori dei reati ed avrebbe conseguenze manifestamente eccessive. Di conseguenza, ha stabilito che tali misure non potessero essere impugate sul fondamento della pronuncia di incostituzionalità.

### **3.4. La decisione n. 2020-836 QPC del 30 aprile 2020**

Di recente, con la decisione n. 2020-836 QPC del 30 aprile 2020<sup>16</sup>, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato contrarie alla Costituzione le parole “la camera di istruzione” della prima fase del quarto comma dell'art. 706-71 del c.p.p., come modificato dalla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 di programmazione 2018-2022 e di riforma per la giustizia.

Nella fattispecie, il *Conseil constitutionnel* era stato adito dalla *Cour de cassation*, che aveva sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il quarto comma dell'art. 706-71 del Codice di procedura penale, che disciplinava le condizioni di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione audiovisiva durante le udienze concernenti la custodia cautelare svolte dinanzi alla *chambre de l'instruction*.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sottolineava che tali disposizioni fossero incostituzionali in quanto riprendevano le parole “*chambre de l'instruction*”, già figuranti nella precedente versione dell'art. 706-71 del c.p.p., dichiarata contraria alla Costituzione con la decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019. Si sarebbe, quindi, riprodotta una violazione del diritto di difesa, giacché le disposizioni impugnate non prevedevano che il detenuto che avesse richiesto la liberazione potesse opporsi allo svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza. Di conseguenza, una persona in custodia cautelare avrebbe potuto vedersi privata della possibilità, per un intero anno, di comparire fisicamente davanti al giudice l'impossibilità.

Dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso, giacché le norme dichiarate incostituzionali nel 2019 risultavano da una versione del c.p.p. diversa da quella denunciata, il *Conseil constitutionnel*, fondandosi sugli stessi motivi di quelli esposti nella decisione del 2019, ha concluso nel senso dell'incostituzionalità

---

<sup>16</sup> V. Francia – Conseil constitutionnel, *decisione n. 2020-836 QPC del 30 aprile 2020*, M. Maxime O., *sull'utilizzo della videoconferenza per le udienze concernenti la custodia cautelare*, del 04/05/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 36 (maggio 2020), 11 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202005.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202005.pdf).

delle norme sottoposte al suo esame. La loro abrogazione è stata comunque posticipata al 31 ottobre 2020.

## **4. La disciplina dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nel corso del processo durante la fase emergenziale legata alla pandemia di Covid-19**

### **4.1. La generalizzazione dell'uso dei dispositivi di comunicazione audiovisiva nel corso del processo**

In data 23 marzo 2020, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione, è stata adottata la legge di emergenza per fronteggiare la pandemia di Covid-19<sup>17</sup>, che ha conferito al Governo il potere di legiferare mediante *ordonnances* durante il periodo di crisi<sup>18</sup>. In virtù di ciò, il 25 marzo 2020, sono state presentate in Consiglio dei ministri venticinque *ordonnances*<sup>19</sup>, quattro delle quali riguardavano il funzionamento delle giurisdizioni, le regole di procedura penale e la disciplina di alcuni termini processuali. Tre di questi testi prevedevano disposizioni in materia di utilizzo della videoconferenza.

#### *4.1.1. L'ordonnance n. 2020-303, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole di procedura penale*

L'art. 5 dell'*ordonnance* n. 2020-303 del 25 marzo 2020<sup>20</sup>, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'art. 706-71 del c.p.p., si poteva ricorrere alla

---

<sup>17</sup> Legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 di urgenza per fronteggiare l'epidemia di Covid-19, <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id>.

<sup>18</sup> Tale periodo è terminato in data 10 luglio 2020, in seguito all'adozione della legge n. 2020-856 del 9 luglio 2020 di disciplina dell'uscita dallo stato di emergenza sanitaria. V. Francia – Conseil constitutionnel, *decisione n. 2020-803 DC del 9 luglio 2020*, Legge sulla disciplina dell'uscita dallo stato di emergenza sanitaria, del 10/07/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 38 (luglio 2020), 49 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202007.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202007.pdf).

<sup>19</sup> V. Francia – *L'entrata in vigore delle ordonnances adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria*, del 27/03/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 34 (marzo 2020), 81 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202003.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202003.pdf).

<sup>20</sup> Il testo dell'*ordonnance* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSD2008163R/jo/texte>.

videoconferenza per tutte le udienze penali, anche senza il consenso delle parti, tranne che per le udienze delle corti di assise.

Nel caso in cui non fosse stato possibile organizzare le udienze ricorrendo a un mezzo di telecomunicazione audiovisiva, il giudice poteva decidere di utilizzare qualunque altro mezzo di telecomunicazione elettronica, compreso il telefono, purché si garantissero la qualità della trasmissione, l'identità delle persone e la confidenzialità degli scambi delle parti con i loro avvocati.

In deroga agli artt. 63-4 e 63-4-2 del c.p.p., l'art. 13 della medesima *ordonnance* autorizzava gli avvocati ad assistere i patrocinati sottoposti a interrogatorio o a una misura di *garde à vue* o a una c.d. *rétenion douanière*, mediante un mezzo di comunicazione elettronico, anche telefonico, a condizione che garantissero la confidenzialità degli scambi.

#### 4.1.2. *L'ordonnance n. 2020-304, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili alle giurisdizioni ordinarie non penali e ai contratti in materia di proprietà*

L'*ordonnance* n. 2020-304 del 25 marzo 2020<sup>21</sup> ha semplificato il funzionamento delle giurisdizioni civili, sociali e commerciali, alleggerendo le modalità di organizzazione delle udienze e autorizzando l'informazione delle parti e l'organizzazione del contraddittorio mediante qualunque mezzo.

Nello specifico, l'art. 7 dell'*ordonnance* del 5 marzo 2020 sull'adattamento delle regole applicabili alle giurisdizioni comuni non penali, ha considerevolmente ampliato la possibilità di ricorrere ai mezzi di telecomunicazione audiovisiva in ragione dell'emergenza sanitaria. Stabiliva, infatti, che il giudice, il presidente della formazione di giudizio o il giudice delle libertà e della detenzione poteva, mediante una decisione non impugnabile, decidere che l'udienza si tenesse utilizzando un mezzo di telecomunicazione audiovisiva che consentisse di controllare l'identità delle parti e che garantisse la qualità della trasmissione e della confidenzialità degli scambi tra le parti e i loro avvocati. La presenza dell'avvocato e dell'interprete comportava la non necessaria comparizione anche della parte.

In caso di impossibilità tecnica o materiale di ricorrere a tale mezzo, il giudice avrebbe potuto, mediante decisione inappellabile, escutere le parti e i loro difensori mediante qualunque mezzo di comunicazione elettronica, compresa

---

<sup>21</sup> Il testo dell'*ordonnance* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSC2008164R/fo/texte>.

quella telefonica, rispettando sempre le esigenze di poter verificare le identità, la riservatezza degli scambi e la qualità della trasmissione.

In tali casi, il giudice doveva organizzare e guidare la procedura, assicurandosi del corretto sviluppo del contraddittorio tra le parti e garantendo il rispetto del diritto di difesa. Il cancelliere doveva predisporre il verbale di udienza.

#### *4.1.3. L'ordonnance n. 2020-305, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili alle giurisdizioni amministrative*

La terza *ordonnance*<sup>22</sup> presentata dal Ministro della giustizia consentiva di rafforzare le formazioni collegiali incomplete con magistrati provenienti da altre giurisdizioni, di informare le parti delle date di udienza mediante qualunque mezzo e, infine, di ricorrere più ampiamente alle telecomunicazioni per svolgere le udienze. Il giudice dei *référés* e le corti amministrative di appello che dovevano pronunciarsi sulle richieste di sospensione del giudizio erano stati autorizzati a decidere anche senza udienza.

L'art. 7 dell'*ordonnance* stabiliva, altresì, che le udienze delle giurisdizioni amministrative potevano tenersi utilizzando un mezzo di comunicazione audiovisiva che consentisse di garantire l'identità delle parti e che garantisse la qualità della trasmissione e la confidenzialità degli scambi tra le parti e i loro avvocati.

In caso di impossibilità tecnica o materiale di ricorrere a tale mezzo, il giudice poteva, mediante decisione non impugnabile, decidere di sentire le parti e i loro difensori con qualunque mezzo di comunicazione elettronica, compreso il telefono, purché si potessero controllare la loro identità, la qualità della trasmissione e la confidenzialità degli scambi.

Qualora una parte fosse stata assistita da un avvocato o da un interprete, non era richiesta la presenza fisica della stessa.

In tali casi, il giudice organizzava la procedura, si assicurava del corretto sviluppo degli scambi tra le parti e garantiva il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio. Il cancelliere doveva predisporre il verbale di udienza.

---

<sup>22</sup> Il testo dell'*ordonnance* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008167R/jo/texte>.

## 4.2. La giurisprudenza del *Conseil d'État* in merito all'uso della videoconferenza nell'ambito del processo amministrativo

Nel mese di aprile 2020, diverse organizzazioni sindacali e associazioni, tra cui il *Conseil national des barreaux*, il sindacato degli avvocati di Francia e quello della magistratura, avevano chiesto al giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* di sospendere le modifiche introdotte al funzionamento delle giurisdizioni amministrative e ordinarie (ad eccezione di quelle penali) adottate nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria.

Nello specifico, contestavano le disposizioni che prevedevano il ricorso alla videoconferenza per lo svolgimento delle udienze, quelle che permettevano alcuni procedimenti senza la celebrazione delle udienze e quelle che consentivano di respingere, senza contraddittorio, alcune procedure di *référé*.

Con le decisioni nn. 439883, 439903 e 439892 dell'8 aprile 2020, sulle modalità di funzionamento delle giurisdizioni durante lo stato di emergenza, il *Conseil d'État* ha respinto i ricorsi<sup>23</sup>, evidenziando che il Governo aveva stabilito queste modalità di funzionamento con il progetto di legge adottato con la legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 sull'emergenza sanitaria, in modo tale da adattare il funzionamento delle varie giurisdizioni per ridurre la propagazione del Covid-19.

Con riferimento alla possibilità di ricorrere ai mezzi di comunicazione audiovisiva durante le udienze, il giudice adito aveva rilevato come tale modalità fosse necessaria per rispettare le regole sulla distanza interpersonale e che, comunque, il giudice procedente doveva assicurare il regolare svolgimento dell'udienza con gli scambi tra le parti, il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'attuazione dello stato di emergenza sanitaria ha, quindi, contribuito alla generalizzazione, benché limitata a tale periodo, della pratica del processo da remoto, anche per le giurisdizioni amministrative.

---

<sup>23</sup> V. Francia – Conseil d'État, ordonnances nn. 439883, 439903 e 439892 del 10 aprile 2020, sulle modalità di funzionamento delle giurisdizioni durante lo stato di urgenza, del 20/04/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 35 (aprile 2020), 35 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202004.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202004.pdf).





# GERMANIA

*di Maria Theresia Roerig*

## 1. Introduzione

In Germania esiste da tempo la possibilità di svolgere un processo da remoto, o meglio di svolgere udienze nelle quali alcuni soggetti possono partecipare tramite audio- e videoconferenze. Tale facoltà è prevista per il processo civile, amministrativo e tributario, e con limiti più severi anche per il processo penale e costituzionale.

I tribunali si erano sinora avvalsi molto poco di questa modalità di svolgimento delle udienze, tuttavia, a seguito dell'attuale emergenza pandemico-sanitaria, si è registrato un repentino cambio di tendenza consistente in un maggior uso di detta facoltà. Numerosi tribunali, qualora sia permesso dalla strumentazione tecnica a disposizione, fanno attualmente uso di tale modalità di svolgimento delle udienze.

Alcuni tribunali tedeschi sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, mentre tanti altri non dispongono ancora di sufficienti mezzi tecnici per svolgere regolarmente udienze da remoto soprattutto quando i partecipanti coinvolti sono numerosi.

Quanto poi alle conferenze telefoniche prive di videocomunicazione, se ne fa un modesto uso, comunque limitato all'attività organizzativa del processo e non per lo svolgimento delle udienze, proprio in ragione della mancanza di visione dell'interlocutore (ad esempio, si pensi all'escussione di un testimone per via telefonica)<sup>1</sup>.

Nel processo del lavoro e in materia sociale-previdenziale, le possibilità di svolgere il processo da remoto sono recentemente state ampliate nell'ambito della normativa emergenziale per la lotta contro la pandemia da coronavirus.

---

<sup>1</sup> I fondamenti normativi sono i seguenti: artt. 139, 273 ZPO – Codice di Procedura civile, artt. 86, comma 3, 87 VwGO – Legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, art. 106 SGG – Legge sull'ordinamento della giustizia sociale, artt. 76, comma 2, 79 FGO Legge sull'ordinamento della giustizia finanziaria/tributaria.

## 2. La disciplina generale

### 2.1. Il processo civile

Nel processo civile le udienze svolte tramite audio/videoconferenza sono consentite in base all'art. 128a ZPO (Codice di procedura civile)<sup>2</sup>, che permette lo svolgimento dell'“*udienza mediante trasmissione video e audio*”, sebbene detta possibilità non si sia ad oggi affermata nella prassi giudiziaria. La norma è stata introdotta con la legge di riforma della ZPO del 2001 ed è stata poi riformata nel 2013; essa recita quanto segue: “(1) *Il Tribunale può, su richiesta o d'ufficio, consentire alle parti, ai loro rappresentanti ed assistenti di essere presenti in qualsiasi altro luogo durante l'udienza di dibattimento orale e di compiere da lì gli atti procedurali. In tal caso, l'udienza viene trasmessa in forma audiovisiva in tempo reale a quel luogo e nell'aula d'udienza.*

“(2) *Il tribunale può, su richiesta, consentire a un testimone, a un perito o a una parte di trovarsi in un altro luogo durante un'udienza. L'udienza viene trasmessa in forma audiovisiva in tempo reale a quel luogo e all'aula d'udienza. Se le parti, i rappresentanti e gli assistenti sono stati autorizzati ai sensi del primo comma a trovarsi in un altro luogo, le immagini e i suoni dell'udienza vengono trasmessi anche in tale luogo.*

“(3) *Le immagini e i suoni trasmessi non saranno registrati. Le decisioni prese ai sensi del primo comma, primo periodo, e del secondo comma, primo periodo, non sono impugnabili*”.

L'art. 128a ZPO si conforma al principio di economia processuale utilizzando le moderne possibilità tecniche ed eliminando la necessità di percorrere lunghe distanze per raggiungere l'aula del foro competente. Secondo l'art. 128a ZPO, le parti, i testimoni e i periti possono infatti trovarsi ed essere ascoltati in un luogo diverso dall'aula del tribunale competente tramite connessione audiovisiva mentre i giudici dovranno comunque sempre essere presenti nell'aula (tranne nel caso di un'udienza *non* pubblica, ad esempio una seduta di conciliazione davanti ad un altro giudice “mediatore” ai sensi dell'art. 278, comma 5, ZPO). La *ratio* dell'articolo e il suo scopo richiedono inoltre, secondo l'opinione prevalente, un'applicazione conforme in relazione all'udienza orale di conciliazione di cui all'art. 278, comma 2, per. 1, ZPO, che presso lo stesso tribunale precede

---

<sup>2</sup> Il testo inglese della ZPO (aggiornato fino al 2013) è reperibile alla pagina *web*: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_zpo/index.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/index.html).

regolarmente l'udienza orale principale. Non consentendosi l'applicazione conforme (e quindi esigendo la presenza in aula) si renderebbe infatti vana la disposizione dell'art. 128a ZPO.

La scelta della trattazione in videoconferenza non richiede il consenso delle parti ma è a discrezione del tribunale. Il relativo provvedimento del giudice (l'autorizzazione o il diniego) non può essere impugnato (quantomeno in maniera separata). L'utilizzo della videoconferenza per connessioni con l'estero è inoltre possibile nell'ambito dell'assistenza giudiziaria sulla base del diritto europeo<sup>3</sup>.

*a) Il principio di oralità e di immediatezza*

L'art. 128a, comma 1, ZPO deroga al principio di oralità di cui all'art. 128, comma 1, che vige nel processo civile nell'interesse dell'economia processuale (ma che non ha rango costituzionale). Secondo alcune voci dottrinali, l'oralità, come intesa dalla ZPO (da distinguere dalla c.d. procedura scritta senza udienze: art. 128, comma 2, ZPO<sup>4</sup>), non viene però pregiudicata dalla norma.

L'art. 128a, comma 2, ZPO modifica anche – secondo alcuni erroneamente, dal punto di vista sistematico – il principio, anch'esso vigente nel processo civile,

---

<sup>3</sup> Nel caso di audizioni video da parte di un tribunale tedesco sulla base di una richiesta ricevuta a norma del Regolamento (CE) n. 1206/2001 (assistenza giudiziaria "attiva"), potrebbe doversi applicare l'art. 128a ZPO con alcune modifiche, dato che l'autorità giudiziaria che effettua l'assunzione delle prove non è la stessa che deve decidere in merito al procedimento, che è interessata all'impressione diretta fornita. Qualora l'autorità giudiziaria richieda di assumere le prove direttamente ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (assistenza giudiziaria "passiva"), in linea di principio si devono accettare tutte le richieste per l'assunzione diretta delle prove utilizzando la tecnologia delle comunicazioni; Le richieste possono essere respinte soltanto per i motivi di cui all'art. 17, comma 5, del Regolamento.

Nell'assunzione transfrontaliera delle prove richiesta da un tribunale tedesco, ai sensi dell'art. 1072, n. 1, ZPO, il tribunale tedesco può dapprima richiedere direttamente al tribunale competente di un altro Stato membro di assumere le prove e poi partecipare all'assunzione delle prove da parte del tribunale richiesto mediante videoconferenza (art. 1073, comma 1, ZPO in combinato disposto con l'art. 10 del Regolamento). Il tribunale tedesco può tuttavia, alle condizioni previste dall'art. 17 del Regolamento, ovvero su base volontaria (art. 17, comma 2), richiedere anche l'assunzione diretta delle prove in un altro Stato membro (art. 1072 n. 2 ZPO), che può effettuare da remoto (art. 1073, comma 2, ZPO in combinato disposto con l'art. 17, comma 4, del Regolamento).

Infine, si segnala che il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, consente la procedura di videoconferenza e la registrazione dell'assunzione delle prove (cfr. al riguardo gli artt. 1100, comma 1, 1101, comma 2, ZPO).

<sup>4</sup> Con il consenso esplicito delle parti coinvolte, il processo può, a discrezione del giudice, svolgersi anche senza un'udienza e quindi tramite un procedimento scritto (art. 128 ZPO). Inoltre, là dove la legge prevede che la decisione debba o possa essere emessa in forma di ordinanza, il procedimento non prevede un'udienza (l'udienza è invece in genere il presupposto per una decisione resa in forma di sentenza).

dell'immediatezza nell'assunzione delle prove. Quantomeno formalmente – così qualcuno obietta – l'immediatezza nell'assunzione delle prove non viene però influenzata dall'udienza audiovisiva, poiché essa viene sempre svolta davanti al giudice del processo.

*b) La decisione discrezionale del giudice*

Poiché il 1° novembre 2013 è entrata in vigore la legge sull'intensificazione dell'uso della tecnica di videoconferenza nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti penali, non è più necessario – come era invece nel passato – che le parti si accordino sullo svolgimento dell'udienza da remoto in forma audiovisiva. Il requisito secondo cui le parti debbano fare apposita domanda al riguardo non è infatti più indispensabile. È inoltre possibile, anche se accade solo eccezionalmente, che il tribunale ordini di svolgere il procedimento tramite videoconferenza contro la volontà dichiarata di entrambe le parti. Indipendentemente da ciò, le parti e i loro rappresentanti e assistenti sono comunque liberi di comparire di persona per la trattazione nell'aula del tribunale che funge al contempo da sala di videoconferenza. Per poter ordinare d'ufficio che l'udienza venga svolta tramite videoconferenza è tuttavia necessario che le parti siano dotate dell'attrezzatura tecnica necessaria (possono a tal fine però anche essere indirizzati presso il tribunale del loro domicilio).

La disposizione di svolgere l'udienza in videoconferenza è un atto formale che viene effettuato mediante un'ordinanza (la quale può essere revocata o modificata in qualsiasi momento) a discrezione del tribunale. Il tribunale deve al riguardo considerare il principio di economia processuale e anche i requisiti della normativa sulla tutela dei dati personali e le possibilità del loro effettivo rispetto.

In situazioni particolari (come ad. es. nell'attuale pandemia da coronavirus), i procedimenti audiovisivi possono essere utilizzati per mantenere il funzionamento del sistema giudiziario e per proteggere i diritti individuali del personale giudiziario e delle parti in causa. La necessità dell'audizione delle parti per chiarire i fatti della causa ai sensi dell'art. 141, comma 1, per. 1, ZPO non può essere invocata contro un'ordinanza che dispone l'udienza da remoto se non ci si può ragionevolmente aspettare né si può pretendere che la parte partecipi di persona all'udienza. Piuttosto, può risultare opportuno trattare la causa tramite videoconferenza anche in collegamento con il luogo del tribunale presso la residenza della parte (se soggiorna a grande distanza).

Alcune sfumature della comunicazione non verbale (mimica, linguaggio del corpo) potrebbero andare perse nella trasmissione video. Se il tribunale ritiene questi aspetti importanti per la decisione, si asterrà dall'ordinare un'udienza da

remoto. Inoltre, il tribunale, valutando e ponderando la questione nel caso singolo, può tener conto dei diritti della persona e del pubblico.

*c) Il luogo dell'udienza e il principio di pubblicità*

L'ordinanza di autorizzazione specifica il luogo in cui le parti, i loro rappresentanti e i consulenti possono essere presenti ed eseguire gli atti procedurali durante l'udienza da remoto. L'udienza in videoconferenza non deve necessariamente svolgersi presso un'autorità giudiziaria o un tribunale (art. 219, comma 1, ZPO), ma può essere tenuta – secondo l'opinione prevalente – ad esempio anche presso uno studio legale. A differenza delle altre parti del procedimento (che comprendono anche l'interprete), i giudici devono però rimanere nell'aula del tribunale durante un'udienza svolta in videoconferenza. Non possono quindi trovarsi in un luogo diverso. Ciò viene spiegato con il principio che impone la pubblicità dell'udienza. È comunque ammesso di svolgere l'udienza pubblica e la relativa attività giudiziaria da un altro luogo in base all'art. 219 ZPO (ad es., per mancanza di tecnologia di trasmissione presso il tribunale competente), sempre che il luogo scelto sia a sua volta accessibile al pubblico. Gli attuali rischi per la salute e la mancanza di tecnologie informatiche presso i tribunali potrebbero giustificare tale eccezione.

La “pubblicità” (sancita dall'art. 169, n. 1, GVG – Legge sull'ordinamento giudiziario) deve sussistere ed essere garantita nel luogo del tribunale (art. 219, comma 1, ZPO) e comprende la partecipazione audiovisiva all'udienza a distanza di terzi non coinvolti nel procedimento (la pubblicità non si riferisce invece alle sale da cui gli altri partecipanti collegati trasmettono il loro segnale video). Il pubblico deve quindi, in linea di principio, essere in grado di partecipare al flusso visivo delle informazioni, non diversamente da quanto avviene in un incontro “faccia a faccia”, che è oggi tecnicamente realizzabile (ad es., tramite *beamer*). La semplice trasmissione di dati *acustici* nell'aula non garantisce invece la pubblicità dell'udienza. La questione è tuttavia controversa.

*d) Lo svolgimento dell'udienza da remoto*

L'udienza deve essere trasmessa simultaneamente in forma audiovisiva sia nell'aula d'udienza che nel luogo ove si trovano le parti, i rappresentanti e i consulenti. Se la videoconferenza è combinata con un'audizione in un'altra sede, anche questa sede deve essere inclusa nella trasmissione simultanea. I vari soggetti possono essere collegati anche da posizioni diverse, a condizione che la

percezione simultanea di immagini e suoni possa essere tecnicamente garantita a tutti i partecipanti (ad es. mediante la tecnologia *split-screen*).

Nell'udienza da remoto, le parti del procedimento possono compiere tutti gli atti procedurali che possono compiere solitamente all'interno dell'aula d'udienza. Le parti ed i loro avvocati, come accennato, rimangono comunque liberi di comparire di persona nell'udienza (nonostante sia stata autorizzata l'udienza da remoto). La mancata comparizione sia nel luogo collegato in forma audiovisiva sia di persona nell'aula d'udienza comporterà in ogni caso le generali conseguenze della contumacia.

Il giudice detiene i consueti poteri di polizia connessi all'adunanza ("*Sitzungspolizei*" – art. 176 GVG), anche con riferimento al luogo collegato tramite videoconferenza. Se necessario, il potere si esercita interrompendo il collegamento.

#### *e) L'assunzione delle prove*

Su richiesta, il tribunale può sentire testimoni, periti o parti che si trovano in un altro luogo mediante collegamento audiovisivo (art. 128a, comma 2 per. 1, ZPO). Oltre alle parti, anche i testimoni o i periti possono fare domanda per essere ascoltati da remoto. La disposizione non prevede invece (anche alla luce dell'assenza di una esigenza pratica) la presentazione a distanza di documenti (art. 420 ZPO). L'art. 128a, comma 2, ZPO non contempla inoltre l'ispezione visiva (*Augenschein*) a distanza.

Nell'esercizio della discrezionalità, il giudice dovrà considerare se la qualità dell'assunzione delle prove possa risentire della video-audizione, ad esempio perché l'attendibilità del testimone è dubbia. D'altro canto, anche da questo punto di vista l'audizione diretta tramite video può essere preferibile rispetto, ad esempio, ad un'interrogazione con giuramento presso un altro giudice incaricato o a una deposizione scritta. Molto dipenderà dal fatto che i dispositivi tecnici, ad esempio mediante dispositivi mobili ed orientabili o tecnologia a schermo diviso, forniscano un flusso di informazioni paragonabile all'assunzione delle prove in aula. Una richiesta istruttoria non può in ogni caso essere respinta quando si assuma che il testimone sia irraggiungibile là dove sia possibile ascoltarlo mediante audio-videoconferenza.

Il testimone deve essere convocato nel luogo da collegare in videoconferenza. Dalla formulazione della disposizione si può dedurre che un testimone o un perito non può tuttavia essere sentito contro la sua volontà in un luogo diverso dal luogo del foro competente. Per "audizione" si intende, non solo l'interrogatorio vero e

proprio, ma anche tutti gli atti correlati (ad es., l’informativa sui diritti e il giuramento) cui il tribunale è tenuto in presenza del testimone di persona.

L’art. 128a, comma 3, ZPO non consente comunque la registrazione delle udienze svolte con videoconferenza<sup>5</sup> e tiene così conto della protezione dei dati personali (questa tematica non verrà approfondita in questa sede). La trasmissione viene dunque protocollata in base alle disposizioni generali (artt. 160-162 ZPO) in un verbale di udienza. Deve essere indicato anche da quale luogo i soggetti vengono collegati in forma audiovisiva.

Il divieto di registrazione si rivolge, non solo al tribunale, ma anche alle parti del procedimento che sono collegate dall’altro luogo. Per l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione private, la legge di ciascun *Land* può prevedere ulteriori requisiti per la protezione dei dati.

## 2.2. Il processo amministrativo

Nel processo amministrativo esiste una norma analoga, quasi identica, all’art. 128a ZPO: l’art. 102a VwGO (Legge sull’ordinamento della giustizia amministrativa)<sup>6</sup>, che è stato introdotto nel 2013 con la legge sull’intensificazione dell’uso della tecnica di videoconferenza nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti penali, reca, nei primi tre commi, un testo pressoché identico a quello riportato per il processo civile, con l’aggiunta di un quarto che così recita: “(4) *I commi 1 e 3 si applicano conformemente anche alle sedute non pubbliche di consultazione [Erörterungstermine] (art. 87 comma 1, per. 2, n. 1)*”.

Prima del 2013, esisteva comunque già la possibilità di celebrare un processo amministrativo da remoto, in quanto trovava conformemente applicazione l’art. 128a ZPO (*scil.*, nella precedente versione) tramite una norma di rinvio nell’art. 173 VwGO. Con la riforma è stato aggiunto il quarto comma, che ha esteso il campo di applicazione anche a sedute e udienze non pubbliche per coordinare e discutere, ed eventualmente transigere.

Inoltre, è venuto meno il requisito del consenso delle parti all’uso della tecnologia della audio-video-conferenza nelle udienze (precedentemente previsto

---

<sup>5</sup> Tuttavia, è possibile effettuare una registrazione dell’assunzione delle prove nel corso dell’assistenza giudiziaria con l’assunzione diretta delle prove ai sensi dell’art. 17 del Regolamento.

<sup>6</sup> Il testo inglese della VwGO (aggiornato fino a giugno 2019) è reperibile *on line* alla pagina <https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/>.

dall'art. 128a ZPO)<sup>7</sup>. Per i dettagli delle varie disposizioni della norma si fa riferimento a quanto già esposto *supra* con riferimento all'art. 128a ZPO. Si segnala inoltre che il “tribunale” amministrativo presente durante l'udienza ai sensi dell'art. 102a VwGO è generalmente composto dai giudici professionali (in forma camerale – “*Kammer*”) senza tuttavia contare i giudici onorari. Questi ultimi presenziano, invece (se il caso non è affidato ad un unico magistrato o deciso dal relatore con il consenso delle parti), quando vengono prese delle decisioni durante l'udienza orale. La consultazione orale si svolge in presenza di tutti i giudici coinvolti (anche quelli onorari).

Il collegamento tramite audio-video conferenza non può tuttavia sostituire la presenza personale di un soggetto nell'udienza (OLG Karlsruhe, ordinanza del 21.04.2017 - *Ausl 301 AR 35/17*). Se il tribunale dispone quindi la presenza personale, non si può fare uso della videoconferenza. Inoltre, il principio della pubblicità deve essere garantito anche nell'ambito di una video-conferenza. Pertanto, la celebrazione in videoconferenza non può aver luogo da una sala che rimanga chiusa e inaccessibile al pubblico.

### **2.3. Il processo tributario**

Anche nel processo tributario esiste una normativa, l'art. 91a FGO (Legge sull'ordinamento della giustizia tributaria), introdotta nel 2001 e modificata sempre nel 2013 con la legge sull'intensificazione dell'uso della tecnica di videoconferenza nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti penali, che è letteralmente identica a quella dell'art. 102a VwGO, fatto salvo il riferimento normativo nel quarto comma che richiama invece la norma di cui all'art. 79, comma 1, per. 2, n. 1 FGO (e quasi identica all'art. 128a ZPO). Per ulteriori dettagli si fa pertanto riferimento a quanto esposto *supra*.

### **2.4. Il processo in materia sociale e previdenziale**

La legge sull'ordinamento della giustizia in materia sociale e previdenziale prevede parimenti una normativa, l'art. 110a SGG, quasi identica a quella dell'art.

---

<sup>7</sup> Fino al 31 dicembre 2017, in base ad un regime transitorio, i *Länder* potevano optare per la deroga temporanea (appunto fino al 31.12.2017) rispetto a quanto disposto dalla normativa per l'intensificazione della tecnica delle videoconferenze, proprio per consentire loro di organizzarsi e provvedere al reperimento delle necessarie attrezzature tecniche. A partire dal 1° gennaio 2018, la norma dell'art. 102a VwGO trova invece piena applicazione e i *Länder* dovrebbero nel frattempo aver provveduto ad adottare i requisiti tecnici e di *data protection* necessari (ma tutt'oggi sembrano sussistere carenze).



102a VwGO e dell'art. 91a FGO (nel quarto comma dell'art. 110a SGG viene richiamata la norma dell'art. 106, comma 3, n. 7 SGG). Questa norma è stata introdotta, come le altre sopra illustrate, nel 2013. In precedenza, l'opinione prevalente riteneva l'art. 128a ZPO (nella sua previgente versione) fosse conformemente applicabile anche nei processi in materia sociale e previdenziale, in base alla norma di rinvio di cui all'art. 202 SGG.

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto esposto *supra* (in particolare in relazione all'art. 128a ZPO).

## 2.5. Il processo penale

Nel processo penale, l'utilizzo della tecnologia della audio-videoconferenze è più problematica, in quanto vige, non solo il principio della pubblicità dell'udienza, ma in genere anche l'obbligo della presenza fisica delle parti del processo, in particolare dell'imputato, un obbligo che è connesso al principio dell'immediatezza che ha una particolare rilevanza nel processo penale. In base all'art. 230 StPO (Codice di Procedura penale)<sup>8</sup>, infatti, *“(1) Il processo non può essere celebrato contro un imputato assente. (2) Se l'assenza dell'imputato non è sufficientemente giustificata, si ordina la presentazione o si emette un mandato d'arresto nella misura necessaria allo svolgimento del processo”*.

Tale obbligo viene spiegato con il diritto costituzionale ad essere ascoltato (*rechtliches Gehör* – art. 103 Legge fondamentale) e con il dovere del giudice di accertare la verità. Con il diritto di partecipazione attiva, l'imputato acquisisce la posizione, imposta dalla dignità umana (ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge fondamentale), di un soggetto autonomo del processo su cui lo Stato non può semplicemente disporre. Esistono tuttavia alcune eccezioni in presenza delle quali il processo contro l'imputato assente può comunque procedere.

Ad oggi è possibile solo sentire, in casi eccezionali, testimoni tramite audiovideo-conferenze, ad esempio le vittime di un reato sessuale per risparmiare loro il confronto diretto con l'autore-imputato.

L'art. 247a StPO dispone: *“(1) Se vi è un rischio imminente di un grave pregiudizio per il benessere del testimone, qualora egli debba essere interrogato in presenza di coloro che partecipano all'udienza principale, l'autorità giudiziaria può ordinare che il testimone rimanga in un altro luogo durante l'audizione; tale ordinanza è ammissibile anche alle condizioni di cui all'articolo*

---

<sup>8</sup> Il testo inglese della StPO (aggiornato fino a luglio 2019) è reperibile alla pagina web: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_stpo/index.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html).

251, comma 2, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare la verità. La decisione non è impugnabile. La testimonianza è trasmessa in forma audiovisiva nell'aula. La registrazione della testimonianza è indicata se si teme che il testimone non possa essere sentito in un'ulteriore udienza principale e la registrazione è necessaria per accertare la verità. L'art. 58a, comma 2, StPO<sup>9</sup> si applica conformemente.

“(2) Il tribunale può ordinare che l'esame di un perito si svolga in modo tale che il perito si trovi in un luogo diverso da quello dell'autorità giudiziaria e che l'esame sia trasmesso simultaneamente per via audiovisiva al luogo in cui si trova il perito e all'aula d'udienza. Ciò non si applica nei casi di cui all'articolo 246a<sup>10</sup>. La decisione di cui al primo periodo non è impugnabile”.

Esiste però anche la possibilità di far temporaneamente allontanare l'imputato dall'aula d'udienza quando un testimone o co-imputato viene interrogato, qualora

---

<sup>9</sup> La norma riguarda la registrazione delle testimonianze e i relativi requisiti e condizioni. L'art. 58a StPO recita, infatti: “(1) È possibile effettuare una registrazione video e audio dell'audizione di un testimone. L'audizione, dopo che siano state valutate le circostanze pertinenti, è registrata e condotta come un esame giudiziario

1. se gli interessi meritevoli di tutela delle persone di età inferiore ai 18 anni e di coloro che, in quanto minori o adolescenti, sono stati lesi da uno dei reati di cui all'articolo 255 bis, comma 2, possono essere meglio tutelati o

2. se si teme che non sarà possibile esaminare il testimone durante l'udienza principale e la registrazione è necessaria per accertare la verità.

L'audizione deve essere registrata dopo una valutazione delle circostanze rilevanti in ciascun caso e deve essere condotta come un esame giudiziario se gli interessi degni di protezione di persone che sono state lese da reati contro l'autodeterminazione sessuale (§§ 174 a 184j del Codice penale tedesco) possono essere meglio salvaguardati e il testimone ha acconsentito alla registrazione audiovisiva prima dell'interrogazione.

“(2) L'uso della registrazione audiovisiva è ammissibile solo ai fini dell'azione penale e solo nella misura in cui sia necessario per accertare la verità. Si applica di conseguenza l'articolo 101, comma 8. Si applicano conformemente gli articoli 147 e 406e, a condizione che le copie della registrazione possano essere messe a disposizione delle persone che sono autorizzate a prendere visione dei documenti. Le copie non possono essere duplicate né possono essere trasmesse. Esse devono essere restituite alla Procura della Repubblica non appena non vi sia più alcun interesse legittimo ad utilizzarle. Il trasferimento della registrazione o il rilascio di copie a persone o autorità diverse da quelle sopra citate è subordinato al consenso del testimone.

“(3) Se il testimone non acconsente alla messa a disposizione di una copia della registrazione del suo interrogatorio in qualità di testimone ai sensi del comma (2), terzo periodo, viene invece rilasciata una trascrizione scritta della registrazione alle persone autorizzate a prendere visione degli atti ai sensi degli articoli 147 e 406e. La persona che produce la trascrizione deve firmare, con l'aggiunta che conferma l'esattezza della trascrizione. Il diritto di prendere visione della registrazione ai sensi degli articoli 147 e 406e resta impregiudicato. Il testimone deve essere informato del diritto di rifiutare il suo consenso ai sensi del primo periodo”.

<sup>10</sup> La norma riguarda i casi di custodia preventiva o in un ospedale psichiatrico.

si tema che questi possa non dire la verità quando venga interrogato in presenza dell'imputato. L'allontanamento è anche consentito se, in presenza dell'imputato, un testimone di età inferiore ai 18 anni è esposto a un grave rischio di un rilevante pregiudizio per il suo benessere, o quando un'altra persona interrogata in qualità di testimone è esposta ad un grave pregiudizio per la propria salute. L'allontanamento dell'imputato può infine essere disposto anche per tutta la durata delle discussioni sulle condizioni dell'imputato e sulle sue prospettive di cura, qualora sussista un rischio di un grave danno alla sua salute. Il presidente del tribunale, non appena l'imputato è di nuovo presente, lo informa del contenuto essenziale di quanto sentito durante la sua assenza (art. 247 StPO).

Inoltre, al di fuori dell'udienza principale, l'esame di un testimone può essere effettuato in modo tale che il testimone si trovi in un luogo diverso dal luogo in cui si trova la persona che lo esamina. L'esame viene in tal caso trasmesso simultaneamente in forma audiovisiva al luogo in cui si trova il testimone e all'aula di chi esamina (art. 58b StPO).

L'imputato stesso può eccezionalmente essere sentito da remoto nell'ambito dell'udienza per il riesame dell'arresto preventivo ai sensi dell'art. 118a StPO:

*“(1) L'ufficio del pubblico ministero, l'imputato e il difensore devono essere informati del luogo e dell'ora dell'udienza.*

*“(2) L'imputato viene portato all'udienza, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto a essere presente all'udienza o a meno che la grande distanza o una malattia dell'imputato o altri ostacoli insormontabili impediscano di portarlo all'udienza. Il giudice può disporre che, alle condizioni di cui al primo periodo, l'udienza si svolga in modo tale che l'imputato si trovi in un luogo diverso dal tribunale e che l'udienza sia trasmessa simultaneamente per via audiovisiva al luogo in cui si trova l'imputato e all'aula. Se l'imputato non è portato all'udienza e se non viene seguita la procedura di cui al secondo periodo, l'avvocato difensore deve salvaguardare i suoi diritti all'udienza.*

*“(3) Le parti presenti sono sentite durante l'udienza orale. Il tribunale stabilisce il tipo e l'entità delle prove da assumere. Dell'udienza viene redatto un verbale; si applicano conformemente gli articoli da 271 a 273.*

*“(4) La decisione è pronunciata al termine dell'udienza. Se ciò non è possibile, la decisione viene emessa al più tardi entro una settimana”.*

## **2.6. Il processo costituzionale**

Nella legge sul Tribunale costituzionale federale (BVerfGG) non si trovano apposite disposizioni sullo svolgimento del processo da remoto. Tuttavia, il

processo costituzionale può, con il consenso esplicito delle parti coinvolte, svolgersi anche senza un'udienza e quindi tramite un procedimento scritto (art. 25 BVerfGG). Inoltre, là dove la legge prevede che la decisione debba o possa essere emessa in forma di ordinanza (cioè, di fatto, nella maggiore parte dei casi)<sup>11</sup>, il procedimento non prevede un'udienza (l'udienza è invece il presupposto per una decisione resa in forma di sentenza). In concreto, lo svolgimento di procedimenti con un'udienza (e che si concludono quindi con sentenza) sono l'eccezione nel processo costituzionale.

Qualora si tenga comunque un'udienza, le norme del codice di procedura penale e civile con riferimento all'interrogazione di *testimoni* e *periti* possono trovare conformemente applicazione. L'art. 28, comma 1, BVerfGG stabilisce infatti: "*Per l'audizione di testimoni e periti valgono, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale, nei casi di cui all'art. 13 n. 1, 2, 2a, 4 e 9 [procedimenti con carattere "quasi" penale tra cui quelli sulla perdita di diritti fondamentali, sull'accusa del Presidente della Repubblica, etc.] e quelle del codice di procedura civile negli altri casi*". Pertanto, possono considerarsi anche applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni di cui all'art. 128a ZPO e quelli della StPO con riferimento alle interrogazioni e alle audizioni di testimoni e periti da remoto.

Tramite la norma di rinvio di cui all'art 17 BverfGG, trovano inoltre applicazione, in difetto di diversa disciplina nel BVerfGG, le disposizioni dei titoli da 14 a 16 della Legge sull'ordinamento giudiziario (GVG) per quanto concerne la pubblicità, la polizia delle sedute, la lingua nei giudizi, la discussione in camera di consiglio e votazione<sup>12</sup>.

In particolare, vige generalmente il principio di pubblicità dell'udienza (qualora l'udienza sia prevista) con la conseguente presenza in udienza dei giudici in persona. Nell'udienza, ogni parte deve in genere essere rappresentata da un avvocato o da docente universitario di diritto. Le parti vengono anche informate

---

<sup>11</sup> Ad esempio, ai sensi dell'art. 24 BVerfGG le istanze irricevibili o manifestamente infondate possono essere respinte con decisione unanime in forma di ordinanza, ai sensi dell'art. 45 BVerfGG le istanze inammissibili o non sufficientemente motivate in merito al procedimento sui divieti di partiti politici possono essere respinte con ordinanza.

<sup>12</sup> In deroga all'art. 169, per. 2, GVG, sono infine ammissibili riprese radiotelevisive, registrazioni e riprese cinematografiche destinate alla diffusione pubblica dell'udienza, però solo fino al momento in cui il Tribunale costituzionale accerti la presenza delle parti, e/o in sede di pubblicazione delle decisioni. Per tutelare interessi meritevoli di protezione delle parti o di terzi, o per garantire l'ordinato corso del procedimento, il Tribunale può però escludere, limitare o condizionare le riprese e la loro diffusione.

delle udienze relative all'assunzione delle prove e possono presenziare alla stessa (art. 29 BVerfGG).

Si segnala infine che, durante la prima ondata della pandemia da coronavirus, il Tribunale costituzionale federale aveva pubblicato in data 18 marzo 2020 un comunicato stampa secondo cui rimaneva operativo nonostante l'adozione di numerose restrizioni dovute all'emergenza-coronavirus. Al fine di prevenire eventuali casi di contagio e quindi di evitare casi di quarantena, era stato introdotto un sistema a due turni in tutti i settori per assicurare la continuità dei servizi. Venivano però sospese le udienze e la pronuncia di sentenze pubbliche – fatti salvi i casi indifferibili – fino alla fine di aprile. Veniva comunque garantita l'evasione dei procedimenti d'urgenza, in particolare tramite l'utilizzo di strumenti ITC nella disponibilità dei giudici, che potevano pertanto lavorare da remoto.

### **3. La disciplina adottata nel contesto dell'emergenza pandemica**

Ad oggi, la disciplina sul processo da remoto non ha subito grandi cambiamenti a seguito dell'attuale emergenza sanitaria, con qualche eccezione per il processo in materia di lavoro e in materia sociale-previdenziale.

Infatti, il 20 maggio 2020 il *Bundestag* tedesco ha approvato il c.d. secondo pacchetto per la protezione sociale ("*Sozialschutz-Paket II*") che, con effetti a partire dal 29 maggio 2020, ha introdotto un nuovo art. 114 ArbGG nel Codice sull'ordinamento della giustizia in materia di lavoro nonché un nuovo art. 211 SGG nel Codice sull'ordinamento della giustizia in materia sociale e previdenziale. I due articoli prevedono (in deroga a quanto previsto dall'art. 128a ZPO) che i tribunali sono invitati (quindi "devono" invece di "possono") ad acconsentire allo svolgimento di udienze da remoto con l'aiuto della tecnologia audiovisiva durante la pandemia. Durante una situazione epidemica a livello nazionale è inoltre temporaneamente consentito ai giudici onorari (non però a quelli professionali) di partecipare da remoto (in forma audiovisiva) all'udienza, qualora appaia irragionevole – alla luce della pandemia – pretendere la loro partecipazione.

L'art. 114 ArbGG così recita: "*(1) In deroga all'art. 128a del Codice di procedura civile, il tribunale può, in caso di una situazione epidemica di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, periodo 1, dell'Infektionsschutzgesetz (legge sulla protezione dalle infezioni), consentire d'ufficio a un giudice onorario di partecipare a un'udienza da un altro luogo, se la situazione epidemica rende*

*irragionevole la sua comparizione personale nel luogo del tribunale. L'udienza è trasmessa simultaneamente in forma audiovisiva all'altra sede e all'aula della seduta. La trasmissione non viene registrata.*

*“(2) Il comma 1 si applica, mutatis mutandis, alla deliberazione, alla votazione e alla pronuncia della decisione. Il primo periodo si applica anche se la decisione viene assunta senza udienza. I partecipanti alla consultazione e al voto devono adottare misure adeguate a garantire la riservatezza della consultazione; le misure adottate devono essere messe a verbale.*

*“(3) In caso di situazione epidemica d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, dell'Infektionsschutzgesetz, il tribunale è invitato a consentire, nel caso dell'articolo 128a del Codice di procedura civile, alle parti, ai loro rappresentanti e ai loro consulenti di essere in un altro luogo durante un'udienza e di compiere atti procedurali trasmessi in tempo reale in forma audiovisiva. Il primo periodo si applica conformemente all'audizione di testimoni e periti”.*

L'art. 211 SGG dispone in termini molto prossimi: *“(1) Il tribunale può, in caso di una situazione epidemica di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, periodo 1, dell'Infektionsschutzgesetz (legge sulla protezione dalle infezioni), consentire d'ufficio a un giudice onorario di partecipare a un'udienza da un altro luogo, se la situazione epidemica rende irragionevole la sua comparizione personale nel luogo del tribunale. L'udienza è trasmessa simultaneamente in forma audiovisiva all'altra sede e all'aula della seduta. La trasmissione non viene registrata.*

*“(2) Il comma 1 si applica, mutatis mutandis, alla deliberazione, alla votazione e a decisioni senza udienza. I partecipanti alla consultazione e al voto devono adottare misure adeguate per garantire la riservatezza della consultazione; le misure adottate devono essere messe a verbale.*

*“(3) In caso di situazione epidemica d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, dell'Infektionsschutzgesetz, il tribunale è invitato a consentire, nel caso dell'articolo 110a, alle parti, ai loro rappresentanti e ai loro consulenti di essere in un altro luogo durante un'udienza orale e di compiere atti procedurali trasmessi in tempo reale in forma audiovisiva. Il primo periodo si applica conformemente alle sedute di cui all'art. 106, comma 3, n.7 e all'audizione di testimoni e periti. La trasmissione non viene registrata”.*

Si segnala infine che anche il processo in materia di lavoro e social-previdenziale prevede la possibilità di una procedura scritta (con decisione scritta)

senza alcuna udienza; la relativa decisione camerale può essere resa a sua volta tramite videoconferenza senza la presenza dei partecipanti nell'aula del tribunale.

Per quanto riguarda il processo penale, sebbene non siano ad oggi previste modifiche normative alla luce dell'emergenza sanitaria, alcuni, tra cui il Ministro della Giustizia bavarese, vorrebbero ampliare il gruppo delle persone che possono essere sentite da remoto tramite videotrasmissione ed estenderlo anche a testimoni in quarantena o a chi appartiene a gruppi a rischio.





# INGHILTERRA

di Sarah Pasetto

## 1. La disciplina generale sui collegamenti da remoto

### 1.1. Introduzione

Nel 2016, il Ministero della giustizia e i vertici del potere giudiziario britannico hanno intrapreso un vasto programma di modernizzazione del sistema giudiziale. In particolare, la riforma, tuttora in corso<sup>1</sup>, si impernia sulla diffusione di strumenti tecnologici in sostituzione delle tradizionali procedure cartacee, trasferendo alcuni casi in rete oppure introducendo la possibilità di svolgere le udienze in maniera virtuale. La riforma, per la quale è stato stanziato oltre 1 miliardo di sterline, è stata articolata in più di 50 progetti pilota, gestiti dallo *Her Majesty's Courts and Tribunals Service*, l'agenzia del Ministero della giustizia preposta all'amministrazione delle corti e dei *tribunals*. I progetti sono attualmente suddivisi per giurisdizione: penale, civile, diritto della famiglia, *tribunals* e progetti e servizi trasversali.

La riforma ha lo scopo di contenere i costi relativi alla giustizia, permettendo la chiusura di ulteriori tribunali ed uffici e di ridurre il personale. Inoltre, semplificando le procedure, essa dovrebbe favorire l'accesso alla giustizia.

In anni recenti, sono state presentate due proposte di legge per accelerare l'adozione di procedure digitali in sede di giudizio: il *Prisons and Court Bill* (del 2017) e il *Courts & Tribunals (Online Procedure) Bill* (del 2019). La prima avrebbe introdotto, tra l'altro, una “*online court*” per la trattazione dei ricorsi civili ed esteso l'uso dei collegamenti audiovisivi; anche la seconda avrebbe accelerato l'adozione delle modalità da remoto nell'ambito della giustizia e avrebbe creato una commissione speciale incaricata della formulazione di una disciplina sulla procedura *on line*, nonché di determinare le tipologie di ricorso in cui era disponibile. Tuttavia, in entrambi i casi, i disegni di legge erano decaduti a seguito dello scioglimento delle camere dovuto alle elezioni legislative indette rispettivamente per il giugno 2017 e il dicembre 2019.

---

<sup>1</sup> Per motivi economici e di gestione, la tempistica per l'attuazione della riforma è stata estesa da quattro a sei anni; secondo alcune stime, non sarà comunque un periodo di tempo sufficiente per completare il programma. In ogni caso, le novità introdotte costituiscono la base per le misure emergenziali adottate per far fronte alle chiusure ed alle limitazioni sugli spostamenti divenute necessarie durante la pandemia di Covid-19; v. par. 2, *infra*.

La validità della riforma in termini di efficienza della giustizia è stata confermata dagli studiosi e dagli utenti delle procedure virtuali. Tuttavia, sono stati espressi molteplici dubbi circa l'efficacia della partecipazione da remoto<sup>2</sup>, dubbi che permangono soprattutto poiché la pandemia di Covid-19 ha semplicemente accelerato l'adozione e l'espansione delle procedure virtuali<sup>3</sup>.

## 1.2. Il processo penale

### 1.2.1. I collegamenti da remoto in ambito preprocessuale

Il primo utilizzo dei collegamenti da remoto in sede giudiziale è stato proprio in ambito penale, quando la *section 32(1)(a)* del *Criminal Justice Act 1988* aveva reso possibile la testimonianza tramite videoconferenza delle persone all'estero e dei testimoni minorenni che si trovavano nel Regno Unito. La videoconferenza è stata poi adottata come modalità consueta per le udienze preprocessuali degli imputati in custodia cautelare, con l'obbligo per il giudice di motivare qualsiasi decisione di non utilizzare il collegamento video<sup>4</sup>. L'uso dei collegamenti video è stato successivamente esteso anche alle consultazioni tra i detenuti ed i loro avvocati difensori, oltre a quelle tra la polizia e le autorità giudiziali per la redazione delle relazioni giudiziali.

Il collegamento video è utilizzato tra le corti e le centrali di polizia, per le udienze iniziali con individui sospettati di aver commesso un reato<sup>5</sup>. Allo stesso

---

<sup>2</sup> V. soprattutto P. GIBBS, *Defendants on video – conveyor belt justice or a revolution in access?*, Transform Justice, 2017; J.C. DONOGHUE, *The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice*, in *Modern Law Review*, vol. 80, n. 6, 2017, 995 ss.; E. ROWDEN – A. WALLACE, *Remote judging: the impact of video links on the image and the role of the judge*, in *International Journal of Law in Context*, vol. 14, 2018, 504 ss.; ed EQUALITY AND HUMAN RIGHTS COMMISSION, *Inclusive justice: a system designed for all, Interim evidence report, Video hearings and their impact on effective participation*, Equality and Human Rights Commission, 2020.

<sup>3</sup> Per una sintesi, v. C. ALLEN, *Open justice and remote court hearings under the UK's Coronavirus Act*, *International Bar Association*, 2020, che accenna, ad esempio, alla maggiore difficoltà di mantenere l'autorevolezza dei procedimenti giudiziari nel contesto virtuale; la minore capacità di stabilire un senso di empatia da remoto; la possibilità che gli strumenti tecnologici necessari non siano accessibili; e il fatto che le corti non pubblichino sempre un ruolo aggiornato.

<sup>4</sup> *Section 57* del *Crime and Disorder Act 1998*. DONOGHUE, op. cit., sottolinea che le fasi preprocessuali sono "preliminari", ma non per questo meno complesse: richiedono la collaborazione di molteplici soggetti (tra cui le forze di polizia, la difesa, il *Crown Prosecution Service*, ecc.) e possono sfociare nella perdita della libertà da parte dell'accusato, oltre a poter determinare la tempistica e dunque le risorse necessarie per il completamento del processo.

<sup>5</sup> *Section 57* del *Crime and Disorder Act 1998* (a seguito della modifica del 2006).

modo, la videoconferenza è usata anche per le cc.dd. *detention reviews*, che hanno lo scopo di verificare l'opportunità della prosecuzione della detenzione in custodia cautelare senza che siano stati formulati capi d'imputazione; a tal fine, è necessario ottenere il consenso dell'imputato<sup>6</sup>. Il collegamento da remoto viene usato anche per quei procedimenti che, durante la detenzione di un sospettato, servono per valutare l'opportunità di estenderne il periodo di detenzione<sup>7</sup>.

L'interpretariato da remoto tramite collegamento video è attivo a Londra dal 2011, nel contesto dei colloqui tra gli agenti di polizia della *Metropolitan Police Service* ed i sospettati. Anche in questo caso, l'obiettivo dell'innovazione era guidato dalla ricerca dell'efficienza, in particolare riguardo alle spese di trasporto degli interpreti.

### 1.2.2. I collegamenti da remoto in ambito processuale

Come accennato (*supra*, par. precedente), la videoconferenza è stata utilizzata per le testimonianze a partire dal 1988, dapprima presso cinque sedi della *Crown Court*<sup>8</sup> e limitatamente ai reati sessuali gravi; nel 2010, è stata estesa ai testimoni (anche quelli non vulnerabili) partecipanti a tutti i casi penali<sup>9</sup>.

Oggi, la disciplina è contenuta nella *section 51* del *Criminal Justice Act 2003*, che conferisce al giudice la facoltà di permettere ai testimoni (ma non all'imputato)<sup>10</sup> di testimoniare tramite collegamento in diretta<sup>11</sup>, se ritiene che tale modalità sia nell'interesse di un'amministrazione efficiente o efficace della giustizia. Il giudice deve valutare la disponibilità del testimone; qualsiasi elemento che indichi il bisogno che testimoni di persona; la rilevanza della testimonianza per il procedimento; il parere del testimone; l'adeguatezza dell'infrastruttura disponibile nel luogo del collegamento; e l'eventualità che il

---

<sup>6</sup> *Police and Criminal Evidence Act 1984* (a seguito della modifica del 2014).

<sup>7</sup> *Section 74* del *Policing and Justice Act 2017*.

<sup>8</sup> Trattasi delle corti di primo grado per i processi penali riguardanti i reati più gravi. Le *Crown Courts* trattano anche i ricorsi dalle decisioni delle *magistrates' courts* ed i casi da esse rinviati per la definizione della pena.

<sup>9</sup> *Criminal Justice Act 2003 (Commencement No. 24 and Transitional Provisions) Order 2010*.

<sup>10</sup> La *section 51* reca la disciplina in caso di testimoni che si trovano nel Regno Unito; la *section 32(1)(a)* del *Criminal Justice Act 1988* disciplina il collegamento da remoto dei testimoni fuori del Regno Unito.

<sup>11</sup> Il collegamento è in genere televisivo e a circuito chiuso, ma può essere usata qualsiasi tecnologia sicura che produca gli stessi effetti, tra cui anche gli strumenti per la videoconferenza *on line*.

collegamento da remoto possa inibire la verifica della testimonianza ad opera delle altre parti del processo.

Se il giudice permette il collegamento da remoto, la testimonianza deve avvenire interamente da remoto, come anche l'eventuale controinterrogatorio. Tuttavia, il giudice può ritirare la sua autorizzazione se ciò è nell'interesse della giustizia, il che richiede in genere un cambiamento materiale nelle circostanze del momento in cui l'autorizzazione è stata adottata.

Per i casi davanti alla *magistrates' court*<sup>12</sup>, la richiesta di collegamento da remoto deve essere intentata oralmente non appena possibile e comunque entro 28 giorni dalla data in cui l'imputato si dichiara non colpevole; per quelli davanti alla *Crown Court*, il termine è di 14 giorni.

Nel 2006, la *section 57* del *Crime and Disorder Act 1998* è stata modificata per permettere, con il consenso delle parti, l'uso del collegamento video tra le corti e le carceri per la comminazione della pena.

È stato proposto l'uso dei collegamenti da remoto per alcune tipologie di udienza presso la *Crown Court*, tra cui le richieste di rilascio su cauzione, quelle dedicate alle argomentazioni legali e quelle per la formulazione delle modalità della deposizione di eventuali testimoni minorenni o vulnerabili. Per contro, non è stata prevista una possibilità di svolgimento dei processi penali interamente tramite videoconferenza<sup>13</sup>.

### 1.3. Il processo civile

L'*Access to Justice Act 1999* ha aperto alla possibilità di utilizzare la videoconferenza nelle udienze civili per determinare le modalità di svolgimento della causa, quelle riguardanti i rimedi accessori, quelle in cui i testimoni risiedono all'estero o in località remote, o qualsiasi altra causa, se così dispone il giudice con il consenso delle parti.

In ambito civile, il piano di digitalizzazione portato avanti dallo *Her Majesty's Courts and Tribunals Service* (v. supra, par. 1.1) ha portato alla creazione di tre sistemi virtuali distinti: uno per materie attinenti alle cause di diritto civile, un

---

<sup>12</sup> Trattasi della corte di primo grado per le cause civili meno complesse e di valore pecuniario limitato. Le decisioni possono essere intentate davanti alla *High Court*; successivamente, alla *Court of Appeal* e alla Corte suprema.

<sup>13</sup> Un'eccezione è il caso del c.d. *Single Justice Platform*, riservato ai casi in cui l'accusato risiede a distanza dal luogo dell'asserito illecito e si tratta di questioni minori, quali ad esempio il mancato pagamento del biglietto dei mezzi di trasporto o del canone televisivo.

altro per il diritto della famiglia e l'ultimo per i *tribunals*<sup>14</sup>. Si esamineranno di seguito le principali iniziative, ovvero l'*Online Civil Money Claims* (di seguito, OCMC) ed il *County Courts Online*<sup>15</sup>.

### 1.3.1. L'Online Civil Money Claims

Nell'agosto 2016, è stato introdotto il progetto pilota denominato *Online Civil Money Claims* (di seguito, OCMC), che durerà fino al 30 novembre 2021. Il progetto, disciplinato dalla *Practice Direction 51R*<sup>16</sup>, era originariamente un sistema accessibile su invito, ma dall'aprile 2018 è stato aperto al pubblico. Dalla sua introduzione fino al 31 maggio 2019, sono pervenute tramite il sistema 69.000 richieste.

L'OCMC è riservato ai ricorsi del valore pecuniario non superiore alle 10.000 sterline. Il convenuto deve trovarsi nel territorio dell'Inghilterra o del Galles<sup>17</sup>. La causa non può attenersi al risarcimento dei danni, alle lesioni personali o al diritto dei consumatori<sup>18</sup>. Deve esservi un unico ricorrente, che deve avere almeno 18 anni e che non deve aver alcuna ordinanza giudiziale a suo carico; il ricorrente non può essere assistito da un difensore e deve ritenere che vi sia un unico convenuto. Il ricorrente deve possedere un indirizzo postale nel Regno Unito oppure un indirizzo di posta elettronica presso il quale poter notificare le comunicazioni relative alla causa. Gli oneri pecuniari relativi all'avvio della procedura devono essere stati pagati in pieno. Inoltre, la causa deve svolgersi in lingua inglese. L'OCMC non può essere utilizzato per agire contro la Corona.

---

<sup>14</sup> Al fine di conservare le differenze procedurali che caratterizzano i tre sistemi diversi.

<sup>15</sup> Si tratta delle corti di primo grado per la maggior parte delle cause civili. Le decisioni delle *county courts* possono essere impugnate davanti alla *High Court*, a seguito del quale alla *Court of Appeal* e, infine, alla *Supreme Court*.

Tra le altre iniziative vi sono una piattaforma per l'avanzamento di richieste di divorzio *on line*, accessibile in caso di divorzio consensuale.

<sup>16</sup> Il testo integrale è reperibile all'indirizzo <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/practice-direction-51r-online-court-pilot>.

<sup>17</sup> Si prevede l'innalzamento di questa soglia fino al valore di 25.000 sterline. Le due soglie sono quelle attualmente applicate alle cc.dd. *small claims* e alle *fast-track claims*, che costituiscono rispettivamente il 53 per cento ed il 40 per cento di tutte le cause civili avviate (dati del 2018; v. SIR T. ETHERTON MR, *Rule-making for a digital court process*, discorso pronunciato al convegno su *The Civil Procedure Rules – 20th Anniversary Conference*, Mansfield College, Oxford University, Regno Unito, 10 giugno 2019).

<sup>18</sup> A meno che non sia volto esclusivamente a far valere un accordo relativo al recupero di denaro.

La richiesta compilata direttamente nel sistema *on line* viene automaticamente stampata presso il *County Court Business Centre*<sup>19</sup> e da qui spedita al convenuto; se il ricorrente ha incluso l'indirizzo di posta elettronica del convenuto, il sistema invia un breve testo che notifica il modulo e reca le chiavi di accesso sicuro al sistema per visionare i dettagli del ricorso. Se il convenuto accetta le richieste, la vicenda si completa. In caso contrario, e se le parti non riescono a raggiungere un accordo extragiudiziale<sup>20</sup>, esse devono compilare una serie di formulari (i *directions questionnaires*), che vengono rinviati alla corte competente, la quale procede alla trattazione secondo la procedura consueta. Il convenuto può accettare le richieste in tutto o in parte.

L'OCMC dà anche la possibilità di chiedere un giudizio in caso di non-risposta o contumacia del convenuto<sup>21</sup>.

### 1.3.2. Il County Court Online

Il progetto pilota del *County Court Online* è stato avviato il 12 settembre 2017 e dovrebbe durare fino al 30 novembre 2021. Il progetto era originariamente riservato a dieci studi legali attivi nella sfera dei risarcimenti per lesioni personali, ma è stato aperto a tutti gli utenti professionisti alla luce dell'emergenza della pandemia da Covid-19.

Il progetto, disciplinato dalla *Practice Direction 51S*<sup>22</sup>, ha strutturato un procedimento che permette ai ricorrenti assistiti da un difensore di presentare determinate richieste pecuniarie attraverso il sito *web* del *County Court Online*. In particolare, gli avvocati difensori possono presentare una richiesta di risarcimento e versare la relativa tariffa tramite il sito; la richiesta viene restituita al difensore in formato PDF, ed egli poi la notifica alla controparte.

I ricorsi devono riguardare una somma di denaro, che può essere precisata o meno, e non possono essere fondati sul diritto dei consumatori. Si applicano inoltre le condizioni previste per l'accesso all'OCMC (v. *supra*, par. 1.3.1.)

---

<sup>19</sup> Un ufficio della *County Court* dell'Inghilterra e del Galles creato appositamente allo scopo di gestire i ricorsi intentati telematicamente.

<sup>20</sup> Dal 2019, vi è la presunzione secondo cui talune tipologie di cause devono procedere prima alla mediazione; se le parti non desiderano tentarla, esse dovranno espressamente comunicare la decisione.

<sup>21</sup> È attualmente in corso di sperimentazione un progetto per la trattazione via videoconferenza delle richieste di annullare giudizi resi in contumacia.

<sup>22</sup> Per il testo integrale, v. <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/practice-direction-51s-the-county-court-online-pilot>.

## 1.4. I tribunals

Il *Video hearings pilot for party-to-state hearings* è stato svolto tra il marzo e il luglio 2018 presso la *First-tier Tribunal (Tax Chamber)*, per sperimentare lo svolgimento di processi interamente da remoto, con tutte le parti collegate telematicamente<sup>23</sup>. Il giudice sedeva in un'aula di tribunale aperta, in modo tale da assicurare la possibilità per il pubblico di assistere al procedimento. Nel progetto pilota sono state inserite le cause che il giudice ha ritenuto idonee alla trattazione da remoto, e in cui le parti disponevano degli strumenti informatici adatti.

Relativamente ai casi riguardanti le prestazioni sociali, è stata predisposta la possibilità per i ricorrenti di compilare e intentare *on line* ricorsi relativi alle richieste per sussidi di integrazione dello stipendio e alle pensioni di invalidità, nonché di caricare la relativa documentazione in rete. In questi casi, è in via di sviluppo una forma di “risoluzione *on line* continua” delle controversie, cioè un sistema che permette alle parti di comunicare telematicamente con il giudice del *tribunal* adito sin dall'inizio della causa per poter risolvere la questione virtualmente. Tuttavia, la procedura non è obbligatoria e ha lo scopo di permettere al giudice di acquisire informazioni che rendano necessaria un'udienza vera e propria, oppure si svolge se è possibile decidere anche in base alle sole informazioni *on line*.

Nel contesto dell'immigrazione e dell'asilo, sia la *First-tier Immigration Tribunal Appeals Chamber* sia la *Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber* utilizzano collegamenti video per ascoltare i ricorrenti in otto centri del sistema.

Per quanto riguarda la *Upper Tribunal*, la *rule 1* delle *Tribunal Procedure (Upper Tribunal) Rules 2008* definisce l'udienza come “un'udienza orale e include un'udienza che si svolge in tutto o in parte tramite collegamento video, telefonico o altro mezzo di comunicazione elettronica istantanea a doppio senso”. L'obiettivo principale delle *Rules* è di trattare i casi in maniera giusta ed equa. La forma “ideale” dell'udienza è quella in presenza, ma si riconosce che, talvolta, il procedimento dovrà aver luogo in tutto o in parte da remoto per poter adempiere

---

<sup>23</sup> I *tribunals* britannici sono corti specializzate – in materie quali l'immigrazione, il lavoro, ecc. – organizzate su due livelli. I *tribunals* del c.d. *first tier* sono quelli di primo grado, le cui decisioni possono essere impugnate davanti all'*Upper Tribunal*. Le decisioni di quest'ultimo possono essere oggetto di ricorso davanti alla *Court of Appeal*, e, successivamente, davanti alla Corte suprema.

all'obiettivo di cui sopra. La decisione di svolgere il processo da remoto spetta al giudice, su richiesta di una delle parti<sup>24</sup>.

## 2. La giustizia da remoto e la pandemia di Covid-19

### 2.1. Le previsioni generali del *Coronavirus Act 2020* in tema di giustizia

Il *Coronavirus Act 2020* reca le misure straordinarie adottate nel Regno Unito per far fronte all'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19; allo stato, proprio perché si tratta di una legge emergenziale, essa ha una validità limitata ad un massimo di due anni.

Le *sections 53-57*<sup>25</sup> e gli *Schedules 23-27* del *Coronavirus Act 2020* recano le previsioni sull'utilizzo delle tecnologie video e audio nelle corti e nei tribunali. Essenzialmente, la normativa esistente viene modificata per rendere possibili udienze in cui uno o più partecipanti compaiono davanti al giudice con collegamento audio o video da remoto, o anche udienze in cui nessuna delle parti è presente in un'aula di tribunale fisica ma partecipano tutte tramite tele- o videoconferenza<sup>26</sup>.

La decisione circa le modalità di svolgimento dell'udienza compete al giudice (o al *magistrate* o al collegio giudicante, a seconda della tipologia di procedimento), il quale deve scegliere la modalità che meglio perseguirà gli interessi della giustizia. Il giudice dovrà considerare aspetti quali la natura delle questioni oggetto dell'udienza; gli eventuali ostacoli all'utilizzo della tecnologia

---

<sup>24</sup> La richiesta di deporre dall'estero verrà raramente accolta: la parte richiedente deve essere in grado di dimostrare al giudice che le risorse impiegate nell'instaurare il collegamento siano ragionevoli e proporzionate al caso; deve esistere l'infrastruttura adeguata per la deposizione; la deposizione deve avvenire da un luogo adatto allo scopo; l'identità del teste o del ricorrente deve poter essere accertata; i costi della procedura saranno sostenuti dal ricorrente; ed il governo straniero in questione non deve aver sollevato obiezioni. Per ulteriori dettagli, v. <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/Presidential+Guidance+note+2013+No+2+-+Video+link+hearings.pdf>.

<sup>25</sup> Per il testo integrale, v. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/part/1/crossheading/courts-and-tribunals-use-of-video-and-audio-technology/enacted>.

<sup>26</sup> Le riunioni della *High Court* e della *Court of Appeal* possono svolgersi in qualsiasi luogo dell'Inghilterra e del Galles (rispettivamente *sections 71(1)* e *57* del *Senior Courts Act 1981*).



necessaria da parte delle persone coinvolte nel processo; e l'accesso o la partecipazione del pubblico nell'udienza<sup>27</sup>.

Riguardo alla partecipazione del pubblico, lo *Schedule 25* del *Coronavirus Act 2020* modifica il *Courts Act 2003* per garantirla nei procedimenti penali, civili e della famiglia, nonché in quelli davanti ai *tribunals*. Lo *Schedule* prevede che le corti che dispongono lo svolgimento in audio- o videoconferenza del procedimento possono anche stabilire che lo stesso procedimento venga trasmesso in diretta secondo le modalità determinate dal giudice, al fine di permettere la visione e l'ascolto da parte del pubblico; è possibile anche disporre la registrazione dei procedimenti ai fini dell'inserimento nell'archivio della corte in questione. La disposizione può riguardare l'intero procedimento o una parte di esso.

Sono reati la (anche solo tentata) registrazione e la trasmissione totale o parziale non autorizzate del procedimento trasmesso in audio- o videoconferenza, o delle immagini o dei suoni prodotti da un terzo individuo mentre visiona o ascolta un procedimento di cui sopra. Il reato è punibile con una multa fino a 1.000 sterline. La registrazione e la trasmissione non possono ritenersi autorizzate se non sono state permesse dal giudice adito o dal *Lord Chancellor* (in quest'ultimo caso, l'autorizzazione può essere specifica o generica). L'individuo in questione è esonerato se non si trovava in un luogo designato per la trasmissione in diretta e non sapeva (o non avrebbe potuto ragionevolmente sapere) che l'immagine o il suono in questione faceva parte di un procedimento giudiziale in corso o che fosse una immagine o un suono prodotto da una persona che partecipava o assisteva alla trasmissione stessa.

## 2.2. La giustizia penale

Lo *Schedule 23* del *Coronavirus Act 2020* modifica il *Criminal Justice Act 2003* per permettere a qualsiasi individuo di partecipare ai "procedimenti penali idonei" mediante collegamento audio o video diretto.

Da questa previsione sono esclusi i giurati: i processi con giuria non possono dunque avvenire interamente da remoto, ed i testimoni e gli imputati possono rilasciare la propria deposizione tramite collegamento audio o video diretto con un'aula di tribunale nel quale si sia riunita una giuria. In tal caso, i giurati che

---

<sup>27</sup> Sull'importanza dell'accesso da parte del pubblico, e soprattutto da parte dei *media*, v. J. BOSLAND – J. TOWNEND, *Open justice, transparency and the media: representing the public interest in the physical and virtual courtroom*, in *Communications Law*, col. 23, n. 4, 2018, 183 ss.

accettano la convocazione potranno spostarsi nel territorio, poiché la loro funzione è ritenuta essenziale.

Per “procedimento penale idoneo” si intendono: i processi sommari, i processi per i reati più gravi (ovvero, su *indictment*) e gli appelli, nonché i relativi procedimenti preliminari ed incidentali; i ricorsi relativi alle ordinanze che dispongono il ricovero degli imputati che soffrono di malattie mentali; e le udienze successive alla dichiarazione di colpevolezza che hanno lo scopo di determinare se rilasciare il colpevole su cauzione.

Lo svolgimento dell’udienza da remoto può essere disposto d’ufficio dal giudice, oppure può essere richiesto da una delle parti. In ogni caso, il giudice deve ritenere che la soluzione sia nell’interesse di un’amministrazione efficiente o efficace della giustizia e il Ministro competente deve accertare che vi siano strutture tecnologiche adatte allo scopo nell’area in cui dovrebbe svolgersi il procedimento.

Il giudice non può disporre lo svolgimento da remoto a meno che non ritenga che le parti (o, nel caso di imputati minorenni o minorenni al momento del fatto, l’unità di professionisti che li seguono) abbiano potuto esprimere le proprie opinioni in merito. Lo svolgimento da remoto può riguardare tutte o alcune delle parti, o anche solo taluni aspetti, del processo. Le relative previsioni si estendono anche alle persone che si trovano al di fuori del territorio dell’Inghilterra e del Galles.

Il giudice può modificare la *direction* in cui dispone lo svolgimento della causa da remoto, o anche ritirarla del tutto, sia d’ufficio sia su richiesta di una delle parti, se ritiene che ciò sia nell’interesse della giustizia e se le parti hanno avuto modo di esprimere la propria posizione in merito. Nella decisione, il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso, tra cui la disponibilità dell’individuo, l’eventuale necessità che egli partecipi di persona al processo, il suo parere personale, l’adeguatezza delle strutture presso cui avverrebbe la partecipazione da remoto e la capacità dell’individuo di partecipare efficacemente da remoto. Con riferimento ai testimoni, il giudice è tenuto a valutare anche l’importanza della testimonianza per il procedimento e l’eventuale effetto dissuasivo che la partecipazione da remoto potrebbe avere per la verifica della testimonianza ad opera della controparte.

Nel caso di respingimento della richiesta di svolgimento da remoto, il giudice deve comunicare le proprie motivazioni.

Lo *Schedule 24* del *Coronavirus Act 2020* modifica altre disposizioni normative, tra cui la *section 57B* del *Crime and Disorder Act 1998*, per introdurre una disciplina analoga sull’utilizzo dei collegamenti da remoto in diretta quando

l'imputato è detenuto dalle forze dell'ordine, anche in custodia cautelare. In particolare, per udienze preliminari davanti alle *magistrates' courts* o alla *Crown Court*, se il giudice ritiene che l'imputato sarà probabilmente detenuto durante l'udienza, può disporre che l'imputato partecipi all'udienza tramite collegamento da remoto in diretta, audio o video, dal luogo della detenzione.

Se, nel corso di un'udienza preliminare da remoto, il giudice dichiara l'imputato colpevole del reato contestato, il giudice può stabilire di proseguire alla stregua di una udienza volta a determinare la pena da comminare, a condizione che questo sia nell'interesse della giustizia.

La *Part 2* dello *Schedule 24* apporta modifiche all'*Extradition Act 2003* al fine di permettere lo svolgimento da remoto delle udienze relative all'estradizione. Anche in questo caso, la disposizione può riguardare tutte o alcune delle parti coinvolte, compreso l'eventuale interprete di cui si avvale l'interessato, e tutte o alcune delle udienze. La disposizione può essere fatta d'ufficio dal giudice o su richiesta delle parti; in ogni caso, non deve essere contraria agli interessi della giustizia.

### *2.2.1. Le limitazioni all'uso dei collegamenti da remoto*

I procedimenti penali possono svolgersi interamente tramite collegamento audio diretto solo se sono preliminari o incidentali rispetto ad un procedimento penale davanti alla *Crown Court* o alla sezione penale della *Court of Appeal*, o se sono successivi alla dichiarazione di colpevolezza e hanno lo scopo di decidere l'opportunità di rilasciarlo su cauzione o modificarne le condizioni.

L'uso esclusivo del collegamento audio non può avvenire per ottenere prove dall'imputato o da qualsiasi altra parte del processo; in quest'ultimo caso, però, è lecito se non vi sono altre modalità adatte allo scopo e tutte le parti sono d'accordo.

Nei casi che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, le altre parti possono partecipare via audio al solo fine di rendere la propria testimonianza, se non vi sono altri mezzi idonei allo scopo, e tutte le parti sono d'accordo.

La partecipazione tramite collegamento in diretta audio è esclusa nelle udienze in cui si contesta l'opportunità di concedere la cauzione ed in quelle in cui si tratta di un'accusa di oltraggio alla corte.

Se l'imputato non ha la capacità di intendere e di volere, l'udienza non può svolgersi interamente tramite videoconferenza e l'imputato non può partecipare tramite collegamento in diretta solamente audio. Le altre parti possono prendere parte secondo queste modalità al solo fine di rendere la propria testimonianza, e

comunque solo se non vi sono altri modi adatti allo scopo e tutte le parti sono d'accordo.

### *2.2.2. Il processo penale da remoto*

Il procedimento penale può svolgersi interamente mediante collegamento diretto video solo se viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: si tratta di un ricorso intentato davanti alla *Crown Court* riguardante esclusivamente la pena; è un ricorso intentato contro un procedimento sommario che ha avuto luogo interamente tramite collegamento diretto video e le parti sono tutte d'accordo a proseguire da remoto; si tratta di udienze preliminari o incidentali rispetto ad un ricorso davanti alla *Crown Court*. In alternativa, il procedimento deve essere preliminare o incidentale rispetto ad un rinvio alla *Court of Appeal* ad opera dell'*Attorney General* al fine di modificare la pena imposta nei confronti dell'imputato. Ancora, può farsi luogo a svolgimento da remoto se il procedimento è successivo alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato e serve per determinare l'opportunità di rilasciarlo su cauzione o modificarne le condizioni.

Possono essere trattate tramite collegamento video le udienze relative ad un ricorso davanti alla *Court of Appeal* riguardo a questioni procedurali o probatorie. Infine, può svolgersi interamente in videoconferenza anche il procedimento sommario davanti alla *magistrates' court*, qualora le parti acconsentano alla trattazione tramite collegamento video.

A questo riguardo, la legge precisa che le disposizioni circa lo svolgimento da remoto possono essere adottate da un singolo *magistrate*. Inoltre, le *courts* possono riunirsi nelle strutture in cui vi sono attrezzature audio-visive idonee alla trattazione da remoto, qualora le loro sedi usuali ne siano prive.

## **2.3. La giustizia civile**

In ambito civilistico, sono ritenute urgenti, ad esempio, le richieste relative alla tutela della salute pubblica, nonché quelle riguardanti i minori e le persone o i testimoni vulnerabili. Si procede con lo svolgimento da remoto delle udienze preliminari e preparatorie; verranno trattate, inoltre, le richieste di sospendere gli avvisi di pignoramento, le ingiunzioni e le ordinanze relative a sottrazioni di minori, protezione emergenziale e debiti, e anche quelle relative alle violazioni delle ingiunzioni ed altre ordinanze a tutela delle persone vulnerabili.

Alla luce dell'emergenza, è stato istituito il *Remote Access Family Court* affinché si possa continuare la trattazione delle cause attinenti al diritto della famiglia da remoto secondo modalità che replichino, il più possibile, le procedure vigenti per i procedimenti in presenza<sup>28</sup>.

### 2.3.1. *L'estensione dei progetti pilota*

Nell'aprile 2020, il progetto OCMC è stato esteso a tutte le *county courts*, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia nella maggior misura possibile durante la pandemia. In particolare, se una o entrambe le parti richiedono un'udienza, i giudici che partecipano all'OCMC potranno valutare la richiesta in via telematica ed emanare indicazioni sui passi successivi del procedimento; questo, a prescindere dal valore pecuniario del ricorso. Se una causa esorbita dall'ambito dell'OCMC, i poteri delle corti cui la causa viene rinviata sono stati ampliati affinché esse possano adottare provvedimenti per la futura trattazione della richiesta.

Il progetto pilota *County Court Online*, originariamente accessibile solo su invito, è stato aperto a tutti gli utenti professionisti.

### 2.3.2. *I ricorsi contro le misure restrittive dovute al coronavirus*

Lo *Schedule 26 del Coronavirus Act 2020* introduce la possibilità di utilizzare collegamenti da remoto nelle udienze volte a impugnare le condizioni o le limitazioni imposte nei confronti di individui potenzialmente infettati dal Covid-19. In questi casi, i procedimenti devono svolgersi interamente da remoto, tramite videoconferenza, a meno che il giudice non disponga diversamente. In particolare, il giudice, tenendo conto dell'interesse della giustizia, può disporre la partecipazione da remoto, *in toto* o *pro parte*, di una o più parti del procedimento. Si tratta di una facoltà che può essere esercitata dal giudice o anche di un ufficiale giudiziale autorizzato allo scopo.

Il giudice può anche disporre la trasmissione in diretta del procedimento, al fine di permetterne la visione da parte del pubblico, nonché la registrazione del procedimento per gli archivi della corte; questo si applica anche nel caso in cui il procedimento si svolga tramite collegamento in diretta audio. Anche in questo contesto, naturalmente, si applicano le previsioni circa i reati di registrazione o

---

<sup>28</sup> Per ulteriori dettagli, v. <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/The-Remote-Access-Family-Court-1.pdf>.

trasmissione non autorizzata del procedimento o di una persona che partecipa al procedimento di cui *supra*, par. 2.1.

#### **2.4. Le misure adottate dallo *Her Majesty's Courts and Tribunals Service***

Lo *Her Majesty's Courts and Tribunals Service* ha iniziato a prendere provvedimenti per far fronte alla pandemia di Covid-19 a partire dal 25 marzo 2020. In particolare, è stata disposta la necessità di organizzare, il più possibile, udienze da remoto (in video- o teleconferenza), potenziando le attrezzature e le capacità esistenti e introducendo nuove capacità digitali. La grande maggioranza dei tribunali è stata chiusa; per gli edifici rimasti aperti, cui potevano accedere solamente i casi più urgenti e inadatti alla trattazione da remoto, sono state introdotte stringenti misure di igiene e di distanziamento sociale.

È stato stabilito un ordine di priorità per la trattazione delle cause per tutte le giurisdizioni. Sono state ritenute prioritarie tutte le questioni relative alla privazione della libertà, alla sicurezza pubblica ed ai diritti e al benessere degli individui. In particolare, sono questioni prioritarie, ad esempio, quelle relative alla custodia cautelare, alla detenzione ed alla cauzione, nonché i ricorsi urgenti legati ad accuse di terrorismo, violenza domestica o mandati di perquisizione. Sono urgenti anche le udienze relative alla libertà personale, tra cui il rilascio su cauzione in caso di stato immigratorio contestato e la sottoposizione a detenzione o limitazioni personali dei pazienti. Per quanto riguarda questioni relative all'asilo e alla sicurezza sociale, devono essere coinvolte, in genere, persone vulnerabili o che versano in condizioni di difficoltà eccezionali.

La maggior parte dell'attività giudiziale deve avvenire da remoto, anche quella relativa alle udienze per la determinazione della pena e ai ricorsi volti a estendere i limiti temporali relativi alla detenzione; i giudici trattano anche le udienze preparatorie ai processi. Nella giurisdizione penale, è stata bloccata l'instaurazione dei nuovi processi con giuria.

#### **2.5. La Corte suprema**

La Corte suprema del Regno Unito trasmette in diretta e gratuitamente i propri procedimenti dal 2015, sia sul sito istituzionale della stessa corte (per circa un anno dalla pubblicazione)<sup>29</sup> sia sul suo canale YouTube<sup>30</sup>. Tuttavia, le tecnologie

---

<sup>29</sup> Disponibile all'indirizzo <https://www.supremecourt.uk/>.

per l'audio- e/o videoconferenza non sono state adottate fino al dilagare della pandemia di Covid-19. In particolare, dal marzo 2020, tutte le udienze e le pronunce delle decisioni si sono svolte in videoconferenza e in diretta *streaming*, misura che rimarrà in vigore almeno fino alla fine dell'attuale *Term*, ovvero il 21 dicembre 2020. La Cancelleria della Corte opera solamente da remoto, di talché i documenti ed i fascicoli devono essere tutti depositati elettronicamente. L'edificio della Corte è rimasto in gran parte chiuso al pubblico<sup>31</sup>.

## 2.6. La prassi giurisprudenziale

Dati i tempi della giustizia e le difficoltà poste dalla pandemia, la giurisprudenza sul tema in questione è scarna e proviene essenzialmente dalle corti inferiori. In ogni caso, si riportano di seguito brani delle decisioni che potrebbero risultare più interessanti.

In *Blackfriars Ltd, Re*<sup>32</sup>, il giudice della *High Court* aveva rifiutato di posticipare la trattazione di una causa civile che avrebbe dovuto iniziare nel giugno 2020, disponendo il suo svolgimento in teleconferenza. Si tratta di una decisione rilevante in quanto il ricorso è assai importante: il suo valore è di 250 milioni di sterline e riguarda l'asserita negligenza nella gestione di una società privata; il procedimento dovrebbe durare cinque settimane, con la deposizione di quattro testimoni e tredici periti. La posticipazione del caso lo avrebbe rinviato ad una data non anteriore al giugno 2021.

In *A Local Authority v Mother*<sup>33</sup>, la giudice della *High Court* ha disposto lo svolgimento in videoconferenza di un'udienza volta a ottenere elementi probatori da una coppia di genitori circa la morte del loro bambino che, come si era appurato solo a seguito dell'autopsia, aveva subito numerose fratture ossee. Il padre aveva chiesto la posticipazione dell'udienza poiché versava in cattive condizioni di salute mentale, ma era stato dichiarato dotato della capacità di intendere e di volere e, anzi, aveva affermato di preferire il collegamento da remoto, sull'assunto che avrebbe potuto sempre interrompere l'udienza qualora risultasse ingiusta. Tra gli aspetti valutati dalla giudice vi era l'eventuale maggiore

---

<sup>30</sup> V. <https://www.youtube.com/user/UKSupremeCourt/videos>.

<sup>31</sup> Per ulteriori dettagli, v. *Regno Unito – Misure adottate dalla Corte suprema alla luce della pandemia di coronavirus*, del 18/03/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 34 (marzo 2020), 31 ss., [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202003.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202003.pdf).

<sup>32</sup> [2020] EWHC 845 (Ch).

<sup>33</sup> [2020] EWHC 1086 (Fam).

difficoltà di accertare la verità e valutare il materiale probatorio tramite collegamento video, nonché se fosse più o meno probabile che gli individui avrebbero reso una testimonianza veritiera da remoto, rispetto alla presenza in tribunale. La giudice ha affermato che il controinterrogatorio delle parti sarebbe stato difficile a prescindere dalle modalità, e ha disposto delle misure particolari per assistere il padre a comprendere e rispondere adeguatamente.

In *P (A Child: Remote Hearing), Re (Rev 3)*<sup>34</sup>, il giudice della *Family Division* della *High Court of Justice* ha dichiarato che la decisione di procedere da remoto è particolarmente difficile, dato che la corte deve valutare un'ampia serie di elementi, tutti importanti ma, talvolta, anche contrastanti: da una parte, l'interesse del minore nel definire la questione in maniera efficiente, ma, dall'altra, la necessità di svolgere il processo in maniera esauriente, equa e proporzionata; questo, naturalmente, a prescindere dall'importanza della decisione e dalla disponibilità dell'infrastruttura necessaria. È probabile per questo motivo, ha sottolineato il giudice, che la decisione è stata demandata ai singoli giudici, piuttosto che stabilita in maniera vincolante a livello nazionale.

In *Quality Solicitors Harris Waters v Okonkwo*<sup>35</sup>, il collegamento telefonico tramite il quale si svolgeva l'udienza si era interrotto mentre il giudice pronunciava la propria decisione in diretta. Il giudice ha dovuto porre fine all'udienza e redigere una decisione per scritto, da pubblicare successivamente.

---

<sup>34</sup> [2020] EWFC 32.

<sup>35</sup> [2020] EWHC 1166 (QB).



# SPAGNA

di Carmen Guerrero Picó

## 1. Introduzione

Negli ultimi anni sono state approvate in Spagna svariate misure volte all'attuazione di programmi riguardanti la c.d. *justicia digital*; misure, quindi, di modernizzazione amministrativa e dirette a potenziare l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dei processi. In questo contesto si è assistito, per citare solo alcuni esempi, alla creazione delle sedi elettroniche degli organi giurisdizionali, all'introduzione del fascicolo elettronico, allo scambio sicuro e immediato di informazioni tra organi giurisdizionali e operatori giuridici attraverso la piattaforma LexNet, o all'introduzione dell'asta giudiziaria elettronica.

La possibilità di utilizzare la videoconferenza o sistemi simili nello svolgimento degli atti del processo risale al 2003, ma solo di recente sono stati celebrati i primi processi svolti completamente in modalità telematica, un riflesso dei cambiamenti sociali e del lavoro che l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 sta imponendo. Infatti, in seguito alla dichiarazione dello stato di allarme su tutto il territorio nazionale, nel mese di marzo 2020, il legislatore ha optato per promuovere un uso più ampio delle tecnologie digitali, dando preferenza all'utilizzo della videoconferenza per gli atti procedurali.

Le nuove disposizioni hanno il pregio di essere state emanate in tempi stretti, per cercare di sconfiggere il rischio di collasso del sistema giudiziario; tuttavia, sono state ritenute troppo sintetiche. La Commissione permanente del *Consejo General del Poder Judicial* (omologo spagnolo del CSM) ha prodotto una guida provvisoria per risolvere i dubbi sull'attuazione che sono stati sollevati da giudici e magistrati, nonché dagli operatori giuridici.

Dalla più recente esperienza<sup>1</sup>, infatti, si evince la necessità che il legislatore adotti una disciplina più completa, concretizzando il modo in cui le

---

<sup>1</sup> Per una visione di insieme, v. J. MARCA MATUTE, *Juicios virtuales en tiempos del coronavirus*, in *Diario La Ley*, n. 9696, del 15/09/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/09/03/juicios-virtuales-en-tiempos-del-coronavirus>.

Sull'utilizzo della videoconferenza e dei mezzi telematici:

– nella giurisdizione penale, v. J. DELGADO MARTÍN, *Covid 19 y proceso penal: asistencia telemática a actos judiciales y principio de publicidad*, in *El Derecho (blog Lefebvre)*, del 24/07/2020, <https://elderecho.com/covid-19-y-proceso-penal-asistencia-telematica-a-actos-judiciales-y-principio-de-publicidad-la-parte>; e V. MAGRO SERVET, *La realización de*

videoconferenze possono essere effettuate per atti giudiziari (interni o con rilevanza esterna), e le misure volte alla migliore tutela dei diritti di difesa e delle garanzie del processo, valutando, se del caso, l'opportunità di introdurre ulteriori specificità in base al tipo di processo. Così come è stato segnalato che sarebbe opportuna una riflessione sull'opportunità di rendere permanenti<sup>2</sup> le misure provvisorie che sono state adottate a causa dell'emergenza sanitaria.

## 2. Il quadro normativo precedente all'emergenza sanitaria

### 2.1. L'utilizzo delle videoconferenze e dei mezzi telematici nella legge organica n. 6/1985 sul potere giudiziario

L'art. 229 della legge organica n. 6/1985<sup>3</sup>, del 1° luglio, sul potere giudiziario, dispone, al comma 1, che gli atti giudiziari saranno in prevalenza orali, soprattutto in materia penale. Il comma 2 stabilisce, invece, che di regola le dichiarazioni, gli

---

*actuaciones procesales telemáticas en el orden penal tras la Ley 3/2020, de 18 de septiembre*, in *Diario La Ley*, n. 9716, del 15/10/2020;

– nella giurisdizione civile, v. J. GARCÍA SANZ – J. GONZÁLEZ GUIMARAES-DA SILVA, *Las «vistas telemáticas» en el proceso civil español: visión comparada, regulación y cuestiones prácticas que suscita su celebración*, in *Diario La Ley*, n. 9659, del 23/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/23/las-vistas-telematicas-en-el-proceso-civil-espanol-vision-comparada-regulacion-y-cuestiones-practicas-que-suscita-su-celebracion1>;

– nella giurisdizione contenzioso-amministrativa, v. A. M. BARRACHINA ANDRÉS, *Uso de videoconferencia en las vistas contencioso-administrativas: cuántos años perdidos*, in *Diario La Ley*, n. 9650, del 10/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/10/uso-de-videoconferencia-en-las-vistas-contencioso-administrativas-cuantos-anos-perdidos>; J. V. MOROTE SARRIÓN, *La afección a la jurisdicción contencioso-administrativa de las medidas adoptadas en la lucha contra el COVID-19*, in *Diario La Ley*, n. 9654, del 16/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/16/la-afeccion-a-la-jurisdiccion-contencioso-administrativa-de-las-medidas-adoptadas-en-la-lucha-contra-el-covid-19>; e

– nella giurisdizione del lavoro, v. J. GÓMEZ ESTEBAN, *Juicios telemáticos en el orden jurisdiccional social ¿utopía transformada en realidad apresurada?*, in *Diario La Ley*, n. 9662, del 26/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/22/juicios-telematicos-en-el-orden-jurisdiccional-social-utopia-transformada-en-realidad-apresurada>.

<sup>2</sup> V., per tutti, V. MAGRO SERVET, *Hacia el uso habitual de la videoconferencia en las vistas judiciales. «Aprovechando las enseñanzas del Coronavirus». De la excepción a la regla general del art. 19 RD 16/2020, de 28 de abril*, in *Diario La Ley*, n. 9646, 04/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/04/hacia-el-uso-habitual-de-la-videoconferencia-en-las-vistas-judiciales-aprovechando-las-ensenanzas-del-coronavirus>.

<sup>3</sup> Il testo consolidato della legge organica è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con>.

interrogatori, le testimonianze, i confronti, le *exploraciones*<sup>4</sup>, i pareri, la ratifica delle prove dei periti e le udienze si svolgeranno davanti al giudice o al tribunale, se del caso, alla presenza o con l'intervento delle parti e in udienza pubblica, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Come anticipato, il legislatore ha introdotto nel 2003 la possibilità di avvalersi della videoconferenza nei singoli atti dei processi e/o nelle udienze. L'art. 229, comma 3, della legge organica sul potere giudiziario prevede che gli atti elencati nel comma 2 “possono essere effettuati mediante videoconferenza o con altro sistema simile che consenta la comunicazione bidirezionale e simultanea dell'immagine e del suono, nonché l'interazione visiva, uditiva e verbale tra due persone o gruppi di persone geograficamente distanti, garantendosi in ogni caso il contraddittorio tra le parti e la tutela del diritto di difesa, quando lo decida il giudice o il tribunale”. La disposizione prosegue rilevando che, “in questi casi, il *letrado de la Administración de Justicia* [il cancelliere] del tribunale che abbia decretato l'[anzidetta] misura dovrà attestare dalla propria sede giudiziaria l'identità delle persone che intervengano per videoconferenza previo invio della documentazione [identificativa] o la sua esibizione diretta, per conoscenza personale o con qualsiasi altro mezzo processuale idoneo”.

Si tratta di disposizioni molto aperte. Infatti, la terza disposizione finale della legge n. 18/2011<sup>5</sup>, del 5 luglio, che ha disciplinato l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione di giustizia, aveva richiesto al governo di presentare un disegno di legge che disciplinasse in maniera integrale l'uso dei sistemi di videoconferenza nell'amministrazione di giustizia. La disposizione è però tuttora inattuata.

Nonostante l'ampio margine di utilizzo della videoconferenza previsto in linea teorica dall'art. 229, comma 3, della legge organica sul potere giudiziario, prima dell'emergenza sanitaria, la norma è stata applicata fondamentalmente<sup>6</sup> per

---

<sup>4</sup> A seconda del contesto, il termine “*exploraciones*” fa riferimento agli esami sullo stato fisico e/o mentale di una persona oppure alle manifestazioni di un minore dinanzi al giudice.

<sup>5</sup> Il testo consolidato della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/05/18/con>.

<sup>6</sup> Al testimone o perito veniva notificato l'obbligo di comparire presso una sede giudiziaria vicina, dove, previa conferma della sua identità da parte del cancelliere, si predisponavano gli strumenti tecnici per il collegamento e si realizzava la videoconferenza. Lo stesso sistema si utilizzava quando dovevano testimoniare i detenuti in centri penitenziari (in questo caso, spettava all'amministrazione penitenziaria identificare l'interessato e predisporre i mezzi tecnici necessari). Cfr. M. PACHECO, *COVID-19 y vistas por videoconferencia: el reto está en la seguridad, la confidencialidad y la inmediación*, del 20/05/2020, in Garrigues, [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/covid-19-vistas-videoconferencia-reto-esta-seguridad-confidencialidad-inmediacion](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/covid-19-vistas-videoconferencia-reto-esta-seguridad-confidencialidad-inmediacion).

permettere l'intervento puntuale di testimoni e di periti residenti in località lontane dalla sede giudiziaria dove avrebbero dovuto deporre.

Nel 2018 è stato novellato l'art. 230 della legge organica sul potere giudiziario, che attualmente così recita:

“1. I *juzgados* [organi giurisdizionali monocratici] e i tribunali, nonché i pubblici ministeri sono obbligati a utilizzare qualsivoglia mezzo tecnico, elettronico, informatico e telematico messo a loro disposizione per lo svolgimento della loro attività e per l'esercizio delle loro funzioni, con le limitazioni all'uso di tali mezzi stabilite dal capitolo I *bis* [recante norme a tutela della *privacy*] di questo titolo [III] e dalle norme organiche in materia di protezione dei dati personali.

“Le istruzioni generali o specifiche per l'utilizzo delle nuove tecnologie che il *Consejo General del Poder Judicial*<sup>7</sup> o la Procura generale dello Stato indirizzino, rispettivamente, ai giudici e ai magistrati o ai pubblici ministeri, determinando il loro utilizzo, saranno obbligatorie.

“2. I documenti prodotti con i mezzi di cui sopra, a prescindere dal loro supporto, avranno la validità e l'efficacia di un documento originale purché sia garantita la loro autenticità ed integrità e purché siano rispettati i requisiti delle leggi processuali.

“3. Gli atti orali e le udienze registrate e documentate su un supporto digitale non potranno essere trascritti, tranne che nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

“4. I processi che si svolgano attraverso un supporto informatico garantiranno l'identificazione e l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dell'organo che la esercita, nonché la confidenzialità, la riservatezza e la sicurezza dei dati di carattere personale ivi contenuti, nei termini stabiliti dalla legge.

“5. Le persone che richiedano la tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi dovranno rapportarsi obbligatoriamente con l'amministrazione della giustizia, quando ciò sia richiesto dalle norme processuali, attraverso i mezzi tecnici elencati nel comma 1, se compatibili con quelli a disposizione dei *juzgados* e dei tribunali e qualora siano rispettate le garanzie e i requisiti previsti nel procedimento di cui si tratti.

---

<sup>7</sup> V. l'accordo del 22 novembre 2018, della Commissione permanente del *Consejo General del Poder Judicial*, con cui si approva l'*instrucción n. 1/2018, relativa a la obligatoriedad para Jueces y Magistrados del empleo de medios informáticos a que se refiere el artículo 230 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*, riguardante l'utilizzo di alcuni programmi informatici e taluni obblighi formativi. Il testo è reperibile *on line* alla pagina [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16846](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16846).

“6. I sistemi informatici utilizzati nell’amministrazione di giustizia devono essere compatibili tra di loro per facilitare la loro comunicazione e integrazione, nei termini stabiliti dal Comitato tecnico statale dell’amministrazione della giustizia elettronica.

“La definizione e la validazione funzionale dei programmi e delle applicazioni spetta al Comitato tecnico statale dell’amministrazione della giustizia elettronica”.

## **2.2. Le (limitate) disposizioni contenute nelle leggi sui processi ordinari e costituzionali**

Le disposizioni sulla videoconferenza nelle leggi specifiche di ogni ordine della giurisdizione ordinaria sono ancora molto limitate o sono radicalmente inesistenti, nonostante la dottrina ritenga opportuno che il quadro generale prospettato nella legge organica generale sul potere giudiziario debba essere completato con norme che tengano conto delle particolarità dei vari processi.

Allo stato, la legge processuale penale è quella che ha disciplinato con maggiore dettaglio l’utilizzo di questo strumento tecnologico. Il regio decreto del 14 settembre 1882, con cui si approva la *Ley de Enjuiciamiento Criminal*<sup>8</sup> (d’ora in avanti, LECrim), prevede l’utilizzo della videoconferenza:

- per l’assistenza agli interpreti dell’imputato o dell’accusato, tranne che nel caso in cui il tribunale, il giudice o il pubblico ministero decretino, di ufficio o su richiesta dell’interessato o del suo difensore, la loro presenza fisica per tutelare i loro diritti (art. 123, comma 5, LECrim);
- per gli interventi del pubblico ministero, ivi compreso quello nell’udienza precedente all’adozione della misura di carcerazione preventiva di cui all’art. 505 LECrim, quando gli organi giudiziari siano dotati dei mezzi tecnici necessari (art. 306 LECrim);
- per gli interventi dell’indagato o dell’imputato, dei testimoni o dei periti o di altre persone, con decisione del giudice o del tribunale, di ufficio o su richiesta di parte, e per ragioni di utilità, di sicurezza o di ordine pubblico, o quando vi sia altra condizione particolarmente grave o pregiudiziale (artt. 325 e 731 *bis* LECrim); la disposizione si applica a qualsiasi tipo di procedimento penale e il sistema utilizzato deve avere le caratteristiche tecniche di cui all’art. 229, comma 3, della legge organica sul potere giudiziario;

---

<sup>8</sup> Il testo consolidato è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/1/con>.

– per l’assistenza dell’avvocato al detenuto quando, per la distanza geografica, non sia possibile l’immediata assistenza, tranne che nel caso in cui la videoconferenza non sia possibile (art. 520, comma 2, par. c, LECrim).

La legge n. 1/2000<sup>9</sup>, del 7 gennaio, *de Enjuiciamiento Civil* (d’ora in avanti, LEC), non contiene disposizioni esplicite sull’uso delle videoconferenze nei procedimenti civili, eccezion fatta per l’art. 778 *quinquies*, comma 8, che la contempla nel caso siano chiamati a deporre minorenni. Tuttavia, l’art. 299, comma 3, LEC prevede che saranno ammessi in giudizio i mezzi di prova non esplicitamente elencati dalla LEC che potrebbero fornire certezze sui fatti rilevanti, purché pertinenti, utili e leciti, come richiesto dagli artt. 281 e 283 LEC.

Inoltre, la legge n. 36/2011<sup>10</sup>, del 10 ottobre, di disciplina della giurisdizione del lavoro, si riferisce sommariamente alle prove documentate su supporto informatico (v. l’art. 90, comma 1), e la legge n. 29/1998<sup>11</sup>, del 13 luglio, di disciplina della giurisdizione contenzioso-amministrativa, non ha disposizioni specifiche su questi temi.

Per quanto riguarda la giurisdizione costituzionale, la legge organica n. 2/1979<sup>12</sup>, del 3 ottobre, sul Tribunale costituzionale (d’ora in avanti, LOTC) non contiene previsioni sull’utilizzo della videoconferenza o sullo svolgimento del processo da remoto. I processi costituzionali si sviluppano quasi esclusivamente in forma scritta, nonostante la LOTC abbia ammesso la possibilità teorica di celebrare un’udienza e di acquisire prove<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Il testo consolidato della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con>.

<sup>10</sup> Il testo consolidato della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/10/36/con>.

<sup>11</sup> Il testo consolidato della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/13/29/con>.

<sup>12</sup> Il testo consolidato della legge organica è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/10/03/2/con>. Può consultarsi una versione in lingua italiana alla pagina <https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/normativa/Normativa/LOTC-it.pdf>.

<sup>13</sup> Dal 2007, l’art. 85, comma 3, LOTC prevede che il *plenum* o le *salas* del Tribunale costituzionale possano decidere di celebrare un’udienza (la *vista oral*). Prima della novella, l’udienza era prevista solo nel caso dei ricorsi di *amparo*. La LOTC non contiene ulteriori disposizioni sul modo in cui l’udienza deve essere convocata né sul suo svolgimento.

La possibilità di acquisire prove nel processo costituzionale è disciplinata dall’art. 89, comma 1, LOTC, secondo cui “il Tribunale, d’ufficio o su istanza di parte, potrà ammettere l’uso della prova quando lo ritenga necessario e deciderà liberamente sulla forma e i tempi di realizzazione, senza che in nessun caso si possano eccedere i trenta giorni”. È stato previsto che il Tribunale possa convocare testimoni (art. 89, comma 2, Cost.).

L'art. 80 LOTC, inserito tra le disposizioni comuni sul procedimento, ha stabilito che in materie quali la comparsa in giudizio, la pubblicità e la forma degli atti, le comunicazioni e gli atti di collaborazione giurisdizionale, le deliberazioni e le votazioni del Tribunale costituzionale, si applicano in via suppletiva la legge organica sul potere giudiziario e la legge processuale civile. In linea teorica, e qualora fosse ritenuto necessario<sup>14</sup>, l'art. 80 LOTC potrebbe facilitare l'utilizzo degli strumenti telematici anche nei processi costituzionali.

### **3. Il potenziamento dell'uso della videoconferenza e dei processi da remoto durante l'emergenza sanitaria**

#### **3.1. Il regio decreto-legge n. 16/2020, del 28 aprile, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia**

Il regio decreto n. 463/2020<sup>15</sup>, del 14 marzo, ha dichiarato lo stato di allarme su tutto il territorio nazionale spagnolo per far fronte all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, decretando la sospensione di tutti i procedimenti non urgenti,

---

A quanto consta, dopo aver consultato fonti interne al Tribunale costituzionale, risulta che, ad oggi, sono state celebrate unicamente tredici *vistas orales* e tutte riguardavano ricorsi di *amparo*; inoltre, il Tribunale decide raramente che vengano acquisite prove in questi processi.

<sup>14</sup> L'attuale Presidenza ha ritenuto più prudente non utilizzare videoconferenze o mezzi simili perché, dal tentativo di secessione catalana del 2017, la pagina *web* istituzionale del Tribunale costituzionale ha subito attacchi da parte degli *hackers* del collettivo Anonymous. Un collegio riunito in seduta plenaria e non in presenza (svolto con una procedura sostanzialmente scritta, avvalendosi dello scambio di documenti attraverso posta elettronica), ha approvato l'accordo del 16 marzo 2020 riguardante la sospensione dei termini di decadenza processuali e amministrativi durante lo stato di allarme. Lo stesso *modus operandi* è stato seguito nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.

Su alcune delle polemiche interne dovute al mancato utilizzo delle videoconferenze nelle deliberazioni, v. *Polémica interna en el TC por la reactivación de los plenos presenciales a partir del 16 de junio*, in *El Español*, del 23/05/2020, [https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20200523/polemica-interna-tc-reactivacion-pletos-presenciales-partir/491952088\\_0.html](https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20200523/polemica-interna-tc-reactivacion-pletos-presenciales-partir/491952088_0.html); ed *El jefe de Informática del TC renuncia por el «hostigamiento» e «involución» tecnológica del presidente*, in *Diario ABC*, del 26/05/2020, [https://www.abc.es/espana/abci-jefe-informatica-renuncia-hostigamiento-involucion-tecnologica-presidente-202005260208\\_noticia.html](https://www.abc.es/espana/abci-jefe-informatica-renuncia-hostigamiento-involucion-tecnologica-presidente-202005260208_noticia.html).

<sup>15</sup> Il testo consolidato è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692>. V. in particolare la disposizione aggiuntiva seconda.



nonché dei termini processuali; tali misure sono state in vigore fino al 4 giugno 2020<sup>16</sup>.

Per evitare il blocco del sistema giudiziario, in conseguenza dei ritardi accumulati e del prevedibile aumento della litigiosità che avrebbe seguito alla riattivazione dell'attività giurisdizionale, il regio decreto-legge n. 16/2020<sup>17</sup>, del 28 aprile, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, ha dato ulteriore impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie nei processi. Inoltre, nell'immediato, tali previsioni sono state viste come funzionali a evitare gli assembramenti nei palazzi di giustizia, aiutando il contenimento della pandemia.

L'art. 19 del regio decreto ha disciplinato lo svolgimento degli atti processuali con presenza telematica nei seguenti termini:

“1. Durante lo stato di allarme e nei tre mesi successivi alla sua fine, costituito il *juzgado* o il tribunale nella propria sede, gli atti del processo, le audizioni, le dichiarazioni e le udienze e, in generale, tutti gli atti processuali, si effettueranno in preferenza con presenza telematica, purché i *juzgados* e i tribunali, nonché il pubblico ministero, abbiano a disposizione i mezzi tecnici necessari.

“2. Nonostante quanto disposto dal comma precedente, nella giurisdizione penale sarà necessaria la presenza fisica dell'imputato nei processi per reato grave.

“3. Le deliberazioni dei tribunali avranno luogo in regime di presenza telematica quando si disponga dei mezzi tecnici necessari.

“4. Quanto disposto nel primo comma si applicherà anche agli atti realizzati nelle procure”.

---

<sup>16</sup> V. la disposizione abrogatoria unica del regio decreto n. 537/2020, del 22 maggio, *por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*, <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537/con>.

<sup>17</sup> Il testo è reperibile *on line* alla pagina [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705).

Per un'analisi critica, v., per tutti, N. TORRES ROSELL, *Medidas ¿organizativas y tecnológicas? aprobadas en el RD-L 16/2020*, in *Diario La Ley*, n. 9647, del 05/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/05/27/medidas-organizativas-y-tecnologicas-aprobadas-en-el-rd-l-16-2020>; M.R. GONZÁLEZ, *Elogio del juicio oral (presencial) escrito por un profesor partidario del uso de la tecnología en el sistema judicial*, in *Diario La Ley*, n. 9654, del 16/06/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/06/16/elogio-del-juicio-oral-presencial-escrito-por-un-profesor-partidario-del-uso-de-la-tecnologia-en-el-sistema-judicial>. A favore della disciplina approvata, v. V. MAGRO SERVET, *Hacia el uso habitual de la videoconferencia en las vistas judiciales. «Aprovechando las enseñanzas del Coronavirus». De la excepción a la regla general del art. 19 RD 16/2020, de 28 de abril*, cit.



Il regio decreto-legge ha escluso l'utilizzo della videoconferenza per gli imputati di reati gravi (cioè, quelli sanzionati con pene gravi<sup>18</sup>), una decisione che è stata ritenuta paradossale, poiché il legislatore, che intendeva potenziare gli interventi telematici, aveva limitato la disciplina contenuta nella LECrim, che permette l'intervento telematico dell'accusato o imputato in qualsiasi tipo di procedimento penale (v. *supra* par. 2.2.).

D'altra parte, la disposizione aggiuntiva terza del regio decreto-legge n. 16/2020 ha escluso che l'art. 19 possa applicarsi ai processi penali della giurisdizione militare.

Nei primi giorni del mese di maggio, sono state celebrate le prime udienze da remoto<sup>19</sup>.

### ***3.2. La Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas del Consejo General del Poder Judicial***

Il regio decreto-legge n. 16/2020 non ha precisato i criteri da seguire nell'applicazione al processo dei mezzi telematici, né le modalità né i requisiti tecnici dello svolgimento del processo, estremi su cui la stessa legge organica sul potere giudiziario si pronuncia in forma alquanto succinta. In questo modo, fermo restando che spetta ai singoli giudici o tribunali assicurare l'attuazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo dei mezzi telematici, tanto in circostanze normali quanto in quelle straordinarie dovute all'emergenza sanitaria, la Commissione permanente del *Consejo General del Poder Judicial* ha predisposto un documento che, in forma provvisoria, potesse guidare i giudici e i magistrati verso un utilizzo delle nuove tecnologie rispettoso dei principi e delle garanzie del processo, assicurando inoltre una certa omogeneità applicativa.

Il 25 maggio 2020 è stata pubblicata la *Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas*<sup>20</sup>. La guida ha quattro parti: la prima dedicata

---

<sup>18</sup> V. l'art. 33, comma 2, della legge organica n. 10/1995, del 23 novembre, recante il Codice penale, <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>.

<sup>19</sup> V. *Se celebra en España el primer juicio a través de Internet*, in *Diario La Ley*, dell'11/05/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/05/14/se-celebra-en-espana-el-primero-juicio-a-traves-de-internet>.

<sup>20</sup> Il testo è reperibile *on line* alla pagina [http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/GUIA%20ACTOS%20PROCESALES%20TELEMATICOS%20Y%20ANEXO\\_CP27052020.pdf](http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/GUIA%20ACTOS%20PROCESALES%20TELEMATICOS%20Y%20ANEXO_CP27052020.pdf). Sui documenti e le esperienze (nazionali e internazionali) presi in considerazione per redigere la guida, v. in particolare la nota 1, 14-15.

all'utilizzo preferenziale dei mezzi telematici nei procedimenti giurisdizionali; la seconda sulle modalità di celebrazione degli atti telematici; la terza sul loro luogo di celebrazione; e la quarta sui loro requisiti tecnici. In un allegato si chiarivano le alternative tecnologiche utilizzabili nel breve termine.

### *3.2.1. Sull'utilizzo preferenziale dei mezzi telematici nei procedimenti giurisdizionali*

Trattandosi di attività interne (ad es., deliberazioni dei tribunali, riunioni degli organi di governo, camere di consiglio non giurisdizionali, comunicazioni con i *letrados* dell'amministrazione di giustizia e altri funzionari), la Commissione permanente ha consigliato di ricorrere ai mezzi telematici finché sia necessario il distanziamento sociale. Successivamente sarebbe comunque preferibile utilizzarli in una situazione di impossibilità, di difficoltà o di inopportunità constatabile a recarsi alla sede fisica del *juzgado* o tribunale, onde evitare indesiderabili rinvii o sospensioni.

Nelle attività esterne, si è precisato che:

– trattandosi di atti in cui partecipano esclusivamente operatori giuridici<sup>21</sup> (ad es., udienze preliminari, atti del processo senza acquisizione di prove che richiedano l'intervento diretto di persone, udienze di precisazione delle conclusioni) si consiglia l'utilizzo dei mezzi telematici finché sia necessario il distanziamento sociale e, dopo, quando vi sia una situazione di impossibilità, difficoltà o inopportunità constatabile a recarsi alla sede fisica, onde evitare rinvii o sospensioni, o quando il giudice o tribunale lo ritenga preferibile per questioni organizzative o di flessibilità, onde evitare il trasferimento di professionisti che risiedono in località distanti;

– quando intervengono cittadini, in procedimenti in cui debbano acquisirsi prove con interventi personali (interrogatori delle parti, dichiarazione di testimoni, intervento di periti); quando si tratti dell'acquisizione di prove in procedimenti che non esigono l'unità dell'atto o altri atti processuali simili, bisogna rispettare le

---

Per un commento v., per tutti, A. ABELLÁN ALBERTOS, *Las nuevas actuaciones procesales mediante videoconferencia*, in *El Derecho* (blog Lefebvre), del 06/08/2020, <https://elderecho.com/las-nuevas-actuaciones-procesales-mediante-videoconferencia>.

<sup>21</sup> Per "operatori giuridici" la Commissione permanente intende i pubblici ministeri, gli avvocati, i *procuradores* (con esclusivi compiti di rappresentanza della parte dinanzi alle giurisdizioni; essi non hanno compiti di difesa come gli avvocati) ed i *graduados sociales* (consulenti specializzati che possono intervenire dinanzi ai giudici nel contenzioso in materia di lavoro e sicurezza sociale).

garanzie di confidenzialità, di difesa, di intangibilità dei mezzi di prova e di pubblicità.

Durante l'emergenza si consiglia di alternare le attività in presenza e quelle telematiche, riservando queste ultime ai casi in cui vi sia un numero limitato di intervenienti, quando si tratti di interventi di breve durata, o di interrogatori non complessi, oppure quando gli intervenienti abitino in località distanti.

Optare per celebrare il processo in presenza non esclude che certi atti possano svolgersi telematicamente per evitare l'inconveniente dei trasferimenti o per un migliore utilizzo delle risorse pubbliche (come nel caso dei periti di organismi pubblici – ad esempio, i medici legali –, dei membri dei corpi di polizia trasferiti a nuova destinazione, nel caso di testimoni malati, etc.), come del resto si era soliti fare anche prima dell'emergenza sanitaria.

Se le leggi processuali non dispongono altrimenti, si consiglia che le sedute telematiche per atti di una certa complessità si svolgano con il consenso delle parti che devono intervenire, provando per tempo il funzionamento degli strumenti tecnologici che saranno utilizzati e la qualità del collegamento, onde evitare nella misura del possibile le interruzioni.

Sempre per evitare interruzioni, la Commissione permanente ha consigliato che, negli atti giurisdizionali in cui sia prevista la presentazione di prove documentali, queste vengano inviate prima dell'atto al giudice o tribunale, con un sistema che garantisca la sua accessibilità agli avvocati delle parti. In questo senso, sarebbe opportuno chiedere che la documentazione fosse ordinata e numerata e che si utilizzassero indici con *links*. Il *download* dei documenti dai rappresentanti delle controparti dovrebbe essere agevolato una volta decisa l'ammissibilità della prova documentale.

Prima dell'atto o all'inizio di questo, il giudice dovrà illustrare alle parti come si svolgerà la seduta telematica, rammentando il rispetto richiesto dal carattere istituzionale dell'atto. Una volta non più in vigore la dispensa dall'utilizzo delle toghe, i partecipanti le indosseranno quando così lo richieda la legge organica sul potere giudiziario.

### *3.2.2. Sulla forma di celebrazione degli atti telematici*

Con riferimento ad atti con mera rilevanza interna, non sono richieste particolari formalità oltre a quelle di usare mezzi che garantiscano ragionevolmente la confidenzialità e la riserva, il che dipende dai requisiti tecnici dei singoli mezzi utilizzati e dal comportamento dei giudici, che devono usare ambienti adeguati. Quest'ultimo implica che dovranno effettuare le comunicazioni

da stanze non condivise con altre persone, utilizzare pc e programmi informatici forniti dall'amministrazione della giustizia, e che si asterranno dal fare registrazioni delle sedute se non ne abbiano il potere, limitandosi a farlo solo nei casi previsti dalla legge processuale.

Quando gli atti hanno rilevanza esterna, invece, devono essere rispettate ulteriori garanzie che di seguito vengono indicate.

### *1. La confidenzialità, la difesa e la pubblicità*

La confidenzialità deve essere assicurata utilizzando programmi e dispositivi che impediscano la realizzazione di registrazioni diverse da quelle che risultano nella documentazione ufficiale e che, se possibile, traccino registrazioni diverse da quelle autorizzate, per accreditare l'autenticità e l'integrità degli atti. I professionisti che intervengano negli atti telematici devono farlo da ambienti riservati e dotati di mezzi tecnici sufficienti. Il giudice cercherà di verificare il rispetto di questi estremi prima di dare inizio all'atto, sospendendolo in caso contrario, e manterrà un'attenzione vigile durante il suo svolgimento.

Il rispetto ai diritti di difesa implica che, nei casi eccezionali in cui l'avvocato e l'accusato non si trovino nella stessa stanza durante un processo penale, finché quest'ultimo non presti dichiarazione deve avere la possibilità di mantenere un contatto permanente e riservato con il suo avvocato per via telematica. Del pari, quando circostanze eccezionali collegate all'emergenza sanitaria consiglino che un detenuto dichiarati dalla sede delle strutture di polizia senza che l'avvocato sia fisicamente presente, dovranno adottarsi le misure necessarie per un colloquio riservato con l'avvocato.

Per quanto riguarda le esigenze della pubblicità richieste dall'art. 120 Cost.<sup>22</sup>, quando gli atti processuali debbano realizzarsi in udienza pubblica, in linea generale la modalità più idonea sarebbe quella di permettere al pubblico di guardare la diretta, a circuito chiuso, dalla sala delle udienze dell'organo giurisdizionale, adottando misure per evitare registrazioni clandestine, limitando la capacità della sala conformemente alle norme sanitarie e garantendo l'accesso dei mezzi di comunicazione.

Quando non sia possibile che il pubblico assista dalla sede di questo o di altro organo giurisdizionale dove l'udienza possa essere seguita alle anzidette condizioni, si utilizzerà la sede elettronica dell'organo interessato. Nella bacheca virtuale si pubblicherà l'informazione richiesta *ex art. 232*, comma 2, della legge

---

<sup>22</sup> L'art. 120 Cost. sancisce la pubblicità delle udienze, con le eccezioni stabilite dalla legge; la prevalente oralità del processo, specialmente in materia penale; e la motivazione delle sentenze, pronunciate in udienza pubblica.

organica sul potere giudiziario (data e ora, tipo di atto e numero del procedimento). Il programma utilizzato per la seduta telematica dovrà permettere l'accesso di terzi mediante una chiave o per invito, che sarà facilitato quando l'interessato sia accreditato fisicamente o virtualmente, dinanzi al *juzgado* o al tribunale. Gli assistenti da remoto saranno informati del divieto di fare copie dell'udienza o di effettuare registrazioni con dispositivi esterni e il programma che si utilizzi incorporerà, fino a quanto sia possibile tecnicamente, misure per impedire la registrazione o la condivisione di video, audio o qualsivoglia altro *file*. Nelle udienze telematiche si consiglia di informare le parti del fatto che ci sia effettivamente un pubblico.

Se l'organo giudiziario autorizza la trasmissione integrale dell'udienza oppure la captazione puntuale di immagini e di suoni da parte dei mezzi di comunicazione, considerata la rilevanza sociale o mediatica del processo, il materiale grafico e/o audiovisivo fornito ai *media* dovrà rispettare la normativa in materia di dati personali e il protocollo di comunicazione dell'amministrazione della giustizia.

## *2. L'intangibilità dei mezzi di prova*

La Commissione permanente ritiene che la soluzione migliore sarebbe che le parti, i testimoni e i periti intervenissero nell'atto giudiziario da una sede giurisdizionale. Senza pregiudizio della disponibilità della sala delle udienze, quando le misure di allarme sanitaria siano estreme, potrebbero abilitarsi altre stanze da utilizzare esclusivamente dalle persone che devono dichiarare per via telematica, allo scopo di facilitare la razionalizzazione della distribuzione degli spazi e la rapida sanificazione di questi dopo il loro uso. A questo proposito, sarebbe opportuno adottare misure tecniche (sale di attesa virtuali) o fisiche che impediscano a testimoni e periti di seguire lo svolgimento dell'atto prima di intervenire in esso.

Per l'intervento telematico di persone che si trovano fuori dalla Spagna, si raccomanda di presentare una richiesta di ausilio giudiziario internazionale.

In conformità all'art. 19 del regio decreto-legge n. 16/2020, si rammenta che non è permesso l'intervento telematico dell'imputato di reati gravi. La Commissione consiglia che l'esame forense di detenuti, indagati e vittime sia sempre in presenza, senza pregiudizio della possibilità di ratificare telematicamente il parere dinanzi all'organo giudiziario, quando ciò sia richiesto.

### 3.2.3. *Sul luogo di celebrazione degli atti*

Quando sia previsto lo svolgimento da remoto di atti interni, i giudici e magistrati potranno costituirsi nella sede dell'organo giudiziario o, eccezionalmente e previa giustificazione, in qualsiasi altro luogo con mezzi idonei.

Trattandosi di atti con rilevanza esterna, il giudice o i membri del tribunale si costituiscono nella sede dell'organo. Nel caso di organi giurisdizionali collegiali, quando le misure sanitarie lo impongano o lo consiglino, i loro membri potranno collegarsi telematicamente da stanze diverse della stessa sede. Cionondimeno, considerando che l'art. 268, comma 2, della legge organica sul potere giudiziario prevede che i *juzgados* e i tribunali potranno costituirsi in qualsiasi luogo del territorio della loro giurisdizione, se necessario o opportuno per la buona amministrazione della giustizia, quando i giudici e magistrati non possano recarsi alla sede o per motivi giustificati, potranno accedere alle sedute telematiche da luoghi che abbiano condizioni adeguate per evitare le interruzioni, senza che sia necessario che i membri del collegio si trovino nella stessa stanza.

Pubblici ministeri, avvocati, *procuradores* e *graduados sociales* possono intervenire dalle loro dipendenze ufficiali o dagli studi professionali quando l'organo giudiziario non richieda la loro presenza fisica. Possono farsi accompagnare dalle parti che non debbano intervenire nell'atto o il cui intervento si limiti a prestare il consenso o altro atto personalissimo diverso dalla partecipazione all'acquisizione di una prova.

Per le altre persone che intervengano sarebbe consigliabile che lo facessero dalla sala di udienze o da altri spazi delle sedi giurisdizionali.

L'intervento di periti appartenenti a organismi pubblici e di interpreti nei procedimenti penali, quando questi non debbano tradurre in maniera continua per una delle parti, potrà farsi da dipendenze ufficiali e dagli studi professionali, purché l'organo giudiziario ritenga che non vi siano motivi per un intervento in presenza.

### 3.2.4. *Sui requisiti tecnici*

I servizi tecnici del *Consejo General del Poder Judicial* verificheranno, insieme con i servizi tecnici dell'amministrazione della giustizia, che i mezzi a disposizione dei giudici e dei tribunali rispettino una serie di requisiti tecnici elencati nell'allegato della guida. I risultati della verifica saranno comunicati alla Commissione permanente del *Consejo*. Nel caso in cui fossero negativi, la

Commissione permanente potrà adottare un provvedimento relativo alla non obbligatorietà dell'utilizzo di tali mezzi, qualora siano compromessi la confidenzialità o la pubblicità, l'integrità e la validità della prova, nonché il diritto di difesa.

Le direzioni degli organi giurisdizionali potranno approvare protocolli con l'amministrazione, la procura e le associazioni professionali per adattare le direttive della guida alle peculiarità che possano sussistere nel loro territorio.

### **3.3. La guida tecnica del Ministero della giustizia**

Ai primi di giugno del 2020, il Ministero della giustizia ha elaborato una guida tecnica<sup>23</sup> con raccomandazioni per la celebrazione del processo da remoto nel suo territorio (cioè, in quello delle Comunità autonome di Estremadura, Murcia, Isole baleari, Castiglia-La Mancha e Castiglia-León, delle città autonome di Ceuta e Melilla, e degli organi centrali: Udiienza nazionale, Tribunale supremo e Tribunale costituzionale).

### **3.4. La legge n. 3/2020, del 18 settembre, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia**

Il regio decreto-legge n. 16/2020 è stato abrogato di recente dalla legge n. 3/2020<sup>24</sup>, del 18 settembre, recante misure processuali e organizzative per far fronte al COVID-19 nell'ambito dell'amministrazione di giustizia.

---

<sup>23</sup> Per una presentazione del documento, v. il comunicato stampa *Justicia difunde una guía con directrices para la celebración de juicios telemáticos*, del 19/06/2020, <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/justicia/Paginas/2020/190620-guia.aspx>. La guida può essere consultata alla pagina <https://confilegal.com/wp-content/uploads/2020/06/Gu%C3%ADa-juicios-telem%C3%A1ticos.pdf>.

<sup>24</sup> Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-10923>. Per un commento, v. *Diálogos para el futuro judicial XII. Especial: Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia*, in *Diario La Ley*, del 10/10/2020, <https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/10/28/dialogos-para-el-futuro-judicial-xii-especial-ley-3-2020-de-18-de-septiembre-de-medidas-procesales-y-organizativas-para-hacer-frente-al-covid-19-en-el-ambito-de-la-administracion-de-justicia>.

Le associazioni di giudici e magistrati e dei pubblici ministeri ritengono che la mancanza di mezzi personali e materiali potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore. V. *Jueces y fiscales critican el plan postcovid de Justicia*, in *El Derecho* (blog Lefebvre), del 07/10/2020, <https://elderecho.com/jueces-fiscales-critican-plan-postcovid-justicia-faltan-salas-juicios-lentos-falla-la-via-telematica>.

L'art. 14, che riguarda la celebrazione di atti processuali mediante presenza telematica, così recita:

“1. Fino al 20 giugno 2021 compreso, costituito il *juzgado* o il tribunale presso la sua sede, gli atti del processo, le comparizioni, le dichiarazioni e le udienze e, in generale, tutti gli atti processuali, si svolgeranno con preferenza in presenza telematica, purché i *juzgados*, i tribunali e i pubblici ministeri abbiano a disposizione i mezzi tecnici necessari.

“2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, nella giurisdizione penale sarà necessaria la presenza fisica dell'imputato nei processi per reato grave.

“Del pari, sarà richiesta la presenza fisica dell'indagato o dell'imputato, su propria richiesta o su richiesta dalla sua difesa legale, all'udienza prevista dall'art. 505 LECrim, quando uno qualsiasi dei capi di accusa interessi la carcerazione preventiva o quando, al processo, qualche accusa richieda una pena detentiva superiore a due anni, salvo che cause giustificate o cause di forza maggiore lo impediscano.

“Quando si disponga la presenza fisica dell'imputato o dell'indagato, sarà altrettanto necessaria la presenza fisica del suo difensore legale, su richiesta del difensore stesso o dell'imputato o dell'indagato.

“3. Le deliberazioni dei tribunali si svolgeranno in regime di presenza telematica quando siano disponibili i mezzi tecnici necessari.

“4. Le disposizioni del primo comma saranno applicabili anche agli atti posti in essere nelle procure.

“5. Si adotteranno le misure necessarie per assicurare che, nell'utilizzo dei metodi telematici, si garantiscano i diritti di tutte le parti del processo. In special modo, dovrà essere garantito in ogni caso il diritto di difesa degli imputati e degli indagati nei procedimenti penali, in particolare il diritto ad un'efficace assistenza legale, all'interpretazione e traduzione e all'informazione e all'accesso ai fascicoli giudiziari.

“6. Negli atti posti in essere in presenza telematica, il giudice o il *letrado de la Administración de Justicia* dinanzi al quale si svolgano potrà decidere l'assistenza in presenza presso la sede del *juzgado* o del tribunale delle persone che debbano comparire quando lo ritenga necessario”.

In linea con quanto previsto in precedenza, la disposizione aggiuntiva terza, comma 2, ha escluso l'applicazione dell'art. 14 ai processi penali militari.

Sempre fino al 20 giugno 2021, l'art. 15 ha previsto che l'organo giurisdizionale disponga l'accesso del pubblico alle sale di udienze perché possa presenziare a tutti gli atti orali. I giudici potranno decidere anche che le udienze



siano trasmesse mediante sistemi di diffusione telematica dell'immagine e del suono.

Per quanto riguarda gli esami fisici dei medici legali e delle *équipes* psicosociali, l'art. 16 prevede che i pareri dei medici legali possano realizzarsi basandosi esclusivamente sulla documentazione medica esistente che sia a loro disposizione. Potranno chiedere ai centri sanitari o alle persone interessate che la inviino per via telematica, purché ciò sia possibile. Queste previsioni si estendono alle *équipes* psicosociali di minori e famiglia e alle unità per la valutazione globale della violenza contro le donne. D'ufficio, o su richiesta di una delle parti o del medico incaricato, il giudice può decretare che l'esame sia eseguito in presenza.

Se il 20 giugno 2021 persistesse l'emergenza sanitaria, le misure della legge n. 3/2020 continueranno ad applicarsi finché il Governo dichiara la fine della crisi con un provvedimento motivato e conformemente alle evidenze scientifiche del momento, previo parere del Centro di coordinamento delle allerte ed emergenze sanitarie<sup>25</sup>.

Il regio decreto n. 926/2020<sup>26</sup>, del 25 ottobre, che ha dichiarato per la seconda volta lo stato di allarme su tutto il territorio nazionale onde contenere la propagazione della pandemia, non contiene specifiche disposizioni sull'amministrazione di giustizia, ma sono in fase di studio nuove misure processuali ed organizzative<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> V. la disposizione transitoria seconda della legge n. 3/2020.

<sup>26</sup> Il testo è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12898>.

<sup>27</sup> V. *Juzgados y tribunales han celebrado hasta hoy más de 68.000 actuaciones judiciales a través de videoconferencia*, notizia del 14/20/2020, <https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/juzgados-y-tribunales-han-celebrado-hasta-hoy-mas-de-68-000-actuaciones-judiciales-a-traves-de-videoconferencia/>.



# STATI UNITI

di Sarah Pasetto

## 1. La disciplina generale sui collegamenti da remoto nell'esercizio della funzione giurisdizionale

### 1.1. Cenni generali

La *Judicial Conference of the United States*, l'organo amministrativo responsabile delle *policies* applicabili alle corti federali<sup>1</sup>, da tempo incoraggia l'uso delle tecnologie in sede di giudizio, ritenendole parti integranti e necessarie della giustizia. Tra queste vi è naturalmente anche la videoconferenza, che la *Conference* considera uno strumento assai valido, soprattutto nei procedimenti preprozessuali civili<sup>2</sup>. Già nel 2004, più della metà delle corti disponevano di attrezzature tecnologiche atte al collegamento da remoto in almeno una delle loro aule<sup>3</sup>.

Nonostante l'ampia diffusione delle forme di amministrazione della giustizia da remoto, la materia non è disciplinata dalla legge, bensì dalle *Federal Rules of Criminal Procedure* e anche dalle *Federal Rules of Civil Procedure*, normative adottate dalla Corte suprema federale ma redatte da un *Advisory Committee* della *Judicial Conference*; tale *Committee* stila anche delle annotazioni per le norme e le modifiche introdotte che sono spesso considerate dai giudici nell'interpretare le *Rules* stesse<sup>4</sup>. Per quanto riguarda la giurisprudenza sull'argomento del collegamento da remoto nell'amministrazione della giustizia, si tratta di un *corpus*

---

<sup>1</sup> La *Conference* è costituita da 26 membri: i *chief judges* delle tredici corti di appello, un giudice di una corte distrettuale da ciascuno dei dodici *circuits* geografici e il *chief judge* della *Court of International Trade*.

<sup>2</sup> E.C. WIGGINS, *What We Know and What We Need to Know About the Effects of Courtroom Technology*, in *William & Mary Bill of Rights Journal*, vol. 12, n. 3, 2004, 731 ss.

<sup>3</sup> WIGGINS, *op. cit.*, 733 ss.

<sup>4</sup> Questo, in base al *Rules Enabling Act*. Le *Rules* vengono comunicate al Congresso, il quale ha il potere di respingere le misure o le modifiche proposte dalla Corte suprema, nonché di modificare queste stesse proposte e di adottare nuove misure di propria iniziativa. Il Congresso ha esercitato il potere di intervenire sulle proposte della Corte suprema solo di rado, mentre si è spesso avvalso di quello di formulare misure di propria iniziativa.

L'*Advisory Committee* è costituito da giudici, rappresentanti del Dipartimento della giustizia statunitense, avvocati e giuristi.

di sentenze relativamente disomogeneo, e che deriva soprattutto dalle corti inferiori.

## **1.2. Il Case Management/Electronic Case Files e la videoconferenza**

Il sistema per la gestione elettronica delle cause e della relativa documentazione denominato *Case Management/Electronic Case Files*, noto anche con l'acronimo CM/ECF<sup>5</sup>, è stato introdotto nei tribunali fallimentari nel 2001 come progetto pilota<sup>6</sup>. Il sistema risulta particolarmente apprezzato dagli utenti<sup>7</sup> e si prevede che gli sviluppi tecnologici permetteranno eventualmente di abbattere almeno in parte i costi, attualmente elevati<sup>8</sup>.

Numerosi tribunali sono anche dotati di un sistema per la presentazione del materiale probatorio in forma digitale; durante il procedimento, il sistema è gestito dagli avvocati, ma il giudice conserva il potere di sovrascrivere i loro comandi all'occorrenza. Gli avvocati possono anche collegare i propri computer portatili personali al sistema ed esporre il materiale ivi conservato. Il sistema è protetto tramite la creazione di codici personali di accesso assegnati a ciascun utente<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> La *Rule 5(e)* delle *Federal Rules of Civil Procedure*, la *Rule 49 (d)* delle *Federal Rules of Criminal Procedure* e la *Rule 25(a)* delle *Federal Rules of Appellate Procedure* autorizzano le singole corti a permettere o richiedere che i documenti vengano depositati in formato elettronico.

<sup>6</sup> Esso è stato successivamente esteso nel 2002 alle corti distrettuali e, nel 2005, alle corti d'appello.

<sup>7</sup> M.E. HEINTZ, *The Digital Divide and Courtroom Technology: Can David Keep Up With Goliath?* in *Federal Communications Law Journal*, vol. 54, n. 3, 2002, 567 ss. V. p. 576 per un cenno sui risparmi resi possibili dal sistema.

<sup>8</sup> L'uso del sistema da parte degli utenti non prevede costi ulteriori rispetto a quelli imposti per il deposito dei documenti presso le corti, ma la visione da parte del pubblico prevede una tariffa di 10 centesimi di dollaro per pagina, con un tetto massimo di 3 dollari. Non è necessario versare alcun corrispettivo per le trascrizioni ufficiali dei procedimenti, i ruoli, le sentenze ed i calendari delle corti. Per ulteriori informazioni, v. <https://www.uscourts.gov/court-records/electronic-filing-cmecf/faqs-case-management-electronic-case-files-cmecf#faq-Are-there-fees-associated-with-CM/ECF?>.

Il sistema PACER (*Public Access to Court Electronic Records*), invece, è un servizio elettronico gestito dall'*Administrative Office of the United States Courts* (l'agenzia amministrativa del sistema giudiziario federale), che permette l'accesso pubblico ai dati relativi alle singole cause ed ai ruoli delle corti federali. Un disegno di legge per abolire le tariffe per l'accesso è stato introdotto nel Congresso nel febbraio 2019 (il *Electronic Court Records Reform Act of 2019*; per ulteriori informazioni, v. <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1164/text>). Il sistema PACER è consultabile all'indirizzo <https://pacer.uscourts.gov/find-case>.

<sup>9</sup> HEINTZ, op. cit.

È talvolta prevista una funzionalità *chat* che permette la comunicazione in tempo reale tra il giudice in aula ed i suoi assistenti negli uffici in tribunale. Questi ultimi possono anche ascoltare tutto ciò che avviene in aula, e dunque interagire col giudice riguardo al procedimento in corso (per esempio, fornire al giudice dati urgenti per rispondere a una domanda delle parti)<sup>10</sup>.

Le aule di tribunale sono spesso attrezzate anche per la videoconferenza, con due telecamere che permettono al soggetto che si collega da remoto di visionare l'aula di tribunale come se partecipasse di persona. Può esservi anche una terza telecamera mobile e a grandangolo per inquadrare determinati soggetti, la giuria, o all'occorrenza anche un testimone in un'altra parte del tribunale.

La testimonianza da remoto, invece, può essere trasmessa su uno schermo mobile e/o sugli schermi affissi nell'aula, talvolta abilitati a trasmettere due immagini allo stesso tempo e così permettere alle parti in aula di visionare contemporaneamente più parti di un dialogo. Si tratta, naturalmente, di una tecnologia utile quando sarebbe assai difficoltoso per taluni soggetti di recarsi personalmente in tribunale<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda le tecnologie, è permesso solo l'uso di sistemi creati per le imprese<sup>12</sup>; non è possibile utilizzare *software* prodotti per il pubblico tra cui Skype o FaceTime.

### 1.3. Il processo penale

#### 1.3.1. Le previsioni normative: la Confrontation Clause del VI Emendamento e le Federal Rules of Criminal Procedure

La c.d. *Confrontation Clause* del VI Emendamento della Costituzione stabilisce che “[i]n ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto di esser posto a

---

<sup>10</sup> HEINTZ, op. cit.

<sup>11</sup> Gli studiosi sono divisi circa il futuro della videoconferenza, soprattutto nell'ambito delle testimonianze: se alcuni ritengono che il processo interamente virtuale diventerà presto la prassi, altri sottolineano che, di fatto, ciò non è ancora avvenuto, anche a distanza di decenni dai suoi primi usi: v., rispettivamente, P.D. CARRINGTON, *Technology and Civil Litigation in the United States in the Twenty-First Century*, in M. KENGYEL – Z. NEMESSANYI (a cura di), *Electronic Technology and Civil Procedure: New Paths to Justice from Around the World*, Dordrecht, Springer, 2010; e J. WALKER – G.D. WATSON, *New Trends in Procedural Law: New Technologies and the Civil Litigation Process*, in *Hastings International & Comparative Law Review*, vol. 31, 2008, 251 ss.

<sup>12</sup> Quali ad esempio Polycom, Cisco, Lifesize e Court Call.

confronto con i testi a suo carico”<sup>13</sup>. Inoltre, nel sistema anglosassone, il diritto di essere posto a confronto con i testi a proprio carico è da tempo risalente un elemento importante dell’equo processo<sup>14</sup>.

Le *Federal Rules of Criminal Procedure* attuano concretamente la tutela predisposta dalla *Confrontation Clause*. La *Rule 5*, sull’udienza preliminare, prevede che l’arresto di un individuo comporta la sua presentazione (di persona) davanti ad un giudice o ad un ufficiale giudiziario<sup>15</sup>. Tuttavia, se l’imputato acconsente, l’udienza può svolgersi in videoconferenza. La *Rule 10* reca lo stesso obbligo di presenza dell’imputato nella citazione in giudizio, a meno che quest’ultimo non acconsenta all’utilizzo della videoconferenza.

La *Rule 43* delle *Federal Rules of Criminal Procedure* disciplina la presenza dell’imputato in tribunale durante i procedimenti a suo carico. Ricordando anche le regole di cui sopra, l’imputato deve presenziare al momento dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio e della sua dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. Egli deve inoltre essere presente ad ogni fase del processo, tra cui la selezione della giuria e la lettura della decisione della corte, nonché a quella della comminazione della pena<sup>16</sup>. Per contro, l’imputato non deve essere presente se: (1) si tratta di una persona giuridica, rappresentata da un difensore legale che è presente; (2) il reato è punibile con una multa o con una pena detentiva non eccedente un anno, o entrambi, e col consenso scritto dell’imputato, il giudice può permettere che la citazione in giudizio, la dichiarazione iniziale di colpevolezza o non colpevolezza, il processo e la comminazione della pena possono avvenire mediante videoconferenza o in assenza dell’imputato. Inoltre, l’imputato non deve

---

<sup>13</sup> Il testo è stato incorporato nella clausola a tutela dell’equo processo sancita dal XIV Emendamento, il che lo rende dunque vincolante anche negli ordinamenti statali.

<sup>14</sup> V. ad es. F.R. HERMANN – B.M. SPEER, *Facing the Accuser: Ancient and Medieval Precursors of the Confrontation Clause*, in *Virginia Journal of International Law*, vol. 34, 1994, 481 ss.

<sup>15</sup> Se l’arresto avviene al di fuori degli Stati Uniti, l’imputato deve essere presentato davanti a un giudice il prima possibile, a meno che non si applichino previsioni legislative che dispongano diversamente. Per il testo integrale, v. [https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule\\_5](https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_5).

<sup>16</sup> In *United States v. Burke*, 345 F.3d 416 (6th Cir. 2003), del 2003, la corte di appello del *Sixth Circuit* ha affermato che la partecipazione tramite videoconferenza del giudice ad un’udienza preprocessuale riguardante l’ammissibilità di talune prove non violasse i diritti all’equo processo dell’imputato. La corte ha ricordato che, in ambito preprocessuale, la *Rule 43* si applica solamente alla citazione in giudizio e alla dichiarazione di colpevolezza ad opera dell’imputato; né poteva considerarsi, l’udienza in questione, una delle fasi del processo.

comparire in tribunale se il procedimento in questione riguarda esclusivamente una questione di diritto, o se riguarda la modifica o la riduzione della pena<sup>17</sup>.

L'*Advisory Committee on Rules of Civil Procedure* ha valutato la possibilità che la partecipazione mediante videoconferenza potesse nuocere a un elemento importante del procedimento in giudizio. Il *Committee* ha rilevato che l'uso della videoconferenza può comportare diverse conseguenze, anche rilevanti, tra cui, ad esempio, il fatto che il pubblico potrebbe percepire una minore integrità e solennità del processo; gli strumenti informatici a disposizione dell'imputato potrebbero non essere adeguati a una trasmissione di buona qualità audiovisiva; l'utilizzo della videoconferenza potrebbe influire negativamente sulla capacità dell'avvocato difensore di interagire personalmente con il proprio cliente<sup>18</sup>; infine, il giudice perderebbe un'opportunità di valutare accuratamente l'imputato in maniera complessiva, il che potrebbe influire sulle decisioni preprocessuali. D'altra parte, però, il *Committee* ha rilevato che alcuni tribunali si trovano a dover affrontare un elevatissimo carico di processi penali; mentre, in alcune giurisdizioni, i diversi attori del processo potrebbero dover fare lunghi viaggi per raggiungere il tribunale, oppure le aule di tribunale sono già attrezzate adeguatamente e utilizzate, con il consenso delle parti, per lo svolgimento delle teleconferenze. Soppesando le motivazioni a favore dell'introduzione della modifica con quelle contrarie, il *Committee* ha stabilito che, nelle circostanze opportune, i giudici e gli imputati dovrebbero poter scegliere se avvalersi della videoconferenza, a condizione che si ottenga sempre il consenso dell'imputato.

La normativa non disciplina in dettaglio le condizioni per il consenso dell'imputato o per la disposizione dell'uso della videoconferenza da parte del giudice, perché, ad avviso del *Committee*, le circostanze delle singole fattispecie sono decisive.

---

<sup>17</sup> L'introduzione della possibilità di svolgimento da remoto nelle *Rules* 5 e 10 risale ad una modifica del 2002. Per quanto riguarda la *Rule* 43, invece, la novella è stata apportata nel 2011.

<sup>18</sup> In *Wright v. Van Patten*, 552 U.S. 120 (decisione *per curiam* del 2008), la Corte suprema ha affermato che la partecipazione dell'avvocato mediante teleconferenza non poteva essere ritenuta un diniego assoluto della difesa tale da ledere il diritto ad una difesa legale efficace sancito dal VI Emendamento. Anche se la difesa condotta telefonicamente poteva risultare meno efficace, non ne conseguiva che il difensore fosse totalmente assente o non in grado di assistere l'imputato. La questione da determinare, secondo la Corte suprema, non era se il rendimento dell'avvocato, in quelle circostanze, sarebbe stato peggiore del solito, ma se le circostanze fossero tali da risultare in un rendimento talmente scarso che non sarebbe valsa la pena esaminarne nel dettaglio le conseguenze. Su questo aspetto, per una disamina v. I. VALCHEV, *Can You See and Hear Us, Ms. Smith?: Protecting Defendants Right to Effective Assistance of Counsel When Using Audio and Video Conferencing in Judicial Proceedings*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 110, 2020, 655 ss.

Per quanto riguarda la modifica del 2011 alla *Rule 43*, il *Committee* ha ribadito le considerazioni fatte nel contesto della modifica del 2002, dichiarando nuovamente di riconoscere i vantaggi e gli effetti, anche se solo psicologici, della partecipazione dal vivo. L'*Advisory Committee* ha comunque concluso che la videoconferenza poteva essere utile nei casi in cui l'imputato non avrebbe avuto altro modo di partecipare al procedimento.

### 1.3.2. La giurisprudenza della Corte suprema

In *Coy v. Iowa*<sup>19</sup>, del 1988, la Corte ha dovuto valutare se l'apposizione di un pannello a schermare i testimoni minorenni dall'imputato durante il processo violasse il diritto al confronto dell'imputato. Nella specie, l'imputato era stato accusato e dichiarato colpevole di abusi sessuali contro due ragazze di tredici anni. In primo grado, il giudice aveva accolto la richiesta, avanzata dallo stato, di posizionare il pannello tra l'imputato ed i testimoni. Davanti alla Corte suprema, l'imputato aveva impugnato il giudizio asserendo che la disposizione lo aveva privato del suo diritto al confronto diretto con i testimoni.

La Corte suprema federale aveva accolto il ricorso. L'*opinion* della maggioranza, redatta dal *Justice Scalia*, ribadiva l'importanza del confronto diretto, faccia a faccia. Ad avviso della Corte, il confronto diretto rende meno probabile che un testimone possa mentire in aula; inoltre, il giudice potrà meglio trarre le proprie conclusioni circa la veridicità della testimonianza, dato che potrà osservare il comportamento complessivo del testimone. Poiché le testimoni erano nascoste all'imputato durante la loro testimonianza, la procedura violava il diritto dell'imputato al confronto. I diritti sanciti dalla *Confrontation Clause* non erano assoluti e potevano cedere di fronte ad altri interessi preminenti. Inoltre, altre eccezioni potevano essere permesse solo se erano necessarie per proteggere una *policy* pubblica rilevante. Nella specie, non vi erano stati riscontri a sostegno dell'eventuale bisogno di predisporre, per le testimoni minorenni, alcuna tutela speciale; quindi, non poteva esservi alcuna eccezione plausibile al diritto dell'imputato al confronto diretto.

In *Maryland v. Craig*<sup>20</sup>, del 1990, la Corte suprema ha stabilito che la *Confrontation Clause* non impedisce alle autorità statali di utilizzare un collegamento televisivo a circuito chiuso e a senso unico per ottenere la testimonianza di una minorenne contro una imputata che era stata dichiarata

---

<sup>19</sup> 487 U.S. 1012.

<sup>20</sup> 497 U.S. 836.



colpevole di reati sessuali perpetrati nei confronti di minori. Prima del processo, lo stato del Maryland aveva chiesto alla corte di permettere alla minorenne, asseritamente abusata, di poter testimoniare tramite collegamento video a senso unico, come del resto era possibile ai sensi di una legge statale. L'imputata aveva obiettato, argomentando che questo avrebbe violato i suoi diritti ai sensi della *Confrontation Clause*.

Il giudice di primo grado aveva respinto l'obiezione, avendo riscontrato che la testimone avrebbe subito gravi disagi emotivi se avesse dovuto testimoniare in tribunale. Inoltre, la procedura proposta conservava i valori tutelati dal confronto personale, in quanto permetteva comunque all'imputata di scrutare la testimone ed eseguire il controinterrogatorio, osservato dalla giuria. Durante il processo, la testimone aveva dunque rilasciato la propria dichiarazione in un'aula separata del tribunale, assieme al procuratore e all'avvocato della difesa. La testimonianza era stata registrata e trasmessa in diretta su uno schermo predisposto nell'aula di tribunale, affinché l'imputata potesse vedere la testimone ma la testimone non potesse vedere l'imputata. Inoltre, l'imputata poteva comunicare telematicamente con il proprio difensore e poteva sollevare obiezioni, su cui il giudice poteva decidere secondo le modalità ordinarie, proprio come se anche la testimone si trovasse in aula.

La Corte suprema ha confermato il giudizio della corte inferiore. Ha sottolineato che l'obiettivo principale della *Confrontation Clause* è quello di assicurare l'affidabilità del materiale probatorio prodotto a sostegno delle tesi contro un imputato, attraverso la sua sottoposizione a un esame rigoroso nel contesto del contraddittorio davanti a un giudice. La Corte ha ribadito l'importanza del confronto personale diretto, riconoscendo, sì, che questo costituisce il cuore dei valori avanzati dalla *Clause*, ma affermando anche che non è una condizione indispensabile del VI Emendamento. In altre parole, ad avviso della massima corte federale, la *Confrontation Clause* non garantisce il diritto assoluto al confronto personale diretto, ma piuttosto una "preferenza" in tal senso, che deve all'occorrenza "cedere il passo a considerazioni di *policy* pubblica e alle necessità della singola fattispecie". In particolare, il confronto personale diretto dovrebbe essere sempre garantito a meno che non sia necessario agire diversamente negli interessi di una *policy* pubblica rilevante; e in ogni caso, ciò può avvenire solo se l'affidabilità del testimone è assicurata in altro modo.

Nella fattispecie, la Corte suprema aveva dapprima riscontrato che la procedura impugnata garantiva sufficientemente l'affidabilità del procedimento. Si era accertato che il testimone minorenne possedeva la capacità mentale richiesta; inoltre, era stato sottoposto a giuramento e a controinterrogatorio, e il giudice, la

giuria nonché l'imputata avevano potuto osservarlo. Ad avviso della Corte, in casi di abusi sui minori, l'interesse dello stato nel tutelare i bambini dal trauma della testimonianza in tribunale è sufficientemente importante da giustificare l'utilizzo di procedure che comportano il venir meno del diritto dell'imputato al confronto personale diretto, a condizione che lo stato sia in grado di dimostrare che ciò sia necessario. Questo varia in base ai singoli casi, ma richiede sempre al giudice di primo grado di valutare se la procedura speciale è necessaria per tutelare il testimone minorenni in questione; inoltre, il trauma per il testimone minorenni deriva dalla presenza dell'imputato, e non dalla presenza in un'aula di tribunale in generale (per "trauma", è da intendersi una reazione più grave rispetto alla "semplice emozione o riluttanza a testimoniare").

In *Crawford v. Washington*<sup>21</sup>, del 2004, la massima corte federale ha chiarito che è incostituzionale ai sensi della *Confrontation Clause* negare a un imputato la possibilità di confrontarsi con un testimone o di contestare la sua deposizione. Se il testimone ha reso una deposizione prima del processo e l'imputato non ha avuto prima alcuna opportunità di sottoporlo a controinterrogatorio o di confrontarcisi, la testimonianza non può essere addotta in giudizio a meno che l'imputato non si renda disponibile per il controinterrogatorio durante il processo. Dunque, per la Corte suprema federale, il nucleo imprescindibile della *Confrontation Clause* è costituito dalla possibilità di sottoporre il teste a controinterrogatorio, senza fare alcun riferimento all'elemento dell'affidabilità sottolineato in *Craig*.

Ad oggi, la Corte non è stata adita di un caso riguardante la testimonianza da remoto da parte di testimoni adulti, di talché il dettaglio della questione rimane aperto a livello federale. In ogni caso, la sentenza *Maryland v. Craig* ha portato alla diffusione su ampia scala dell'utilizzo di forme alternative di testimonianza nei casi riguardanti abusi sui minori.

### 1.3.3. La giurisprudenza delle corti inferiori

La corte di appello del *Second Circuit* ha affrontato la questione nel caso *United States v. Gigante*<sup>22</sup>, del 1999, in cui l'Esecutivo statunitense aveva mosso a carico del convenuto, Gigante, l'accusa di aver commesso diversi reati di riciclaggio di denaro illecito e concorsi finalizzati all'omicidio, all'estorsione e alla corruzione. Poiché il convenuto era un affiliato della mafia di New York, anche diversi testimoni erano appartenuti all'organizzazione criminale. Tra questi,

---

<sup>21</sup> 541 U.S. 36.

<sup>22</sup> 166 F.3d 75.

vi era il teste Savino, iscritto nel programma federale di protezione testimoni e che, al momento della causa, era affetto da una malattia terminale. In base alle cartelle cliniche e ai pareri dei periti tecnici, il giudice di primo grado aveva permesso al teste di deporre da remoto, permettendo alla giuria, all'avvocato della difesa, al giudice e all'imputato di visionarlo e ascoltarlo su schermi nell'aula di tribunale; allo stesso modo, il teste poteva vedere le persone nell'aula di tribunale. La giuria aveva dichiarato colpevole Gigante; egli aveva impugnato la sentenza, asserendo che la procedura costituiva una violazione dei suoi diritti sanciti dal VI Emendamento e che non vi era alcun interesse impellente dell'Esecutivo che potesse giustificarla.

La corte di appello del *Second Circuit* ha confermato la sentenza della corte di primo grado. Nella specie, l'utilizzo della videoconferenza manteneva intatti i diritti di Gigante al confronto. La procedura conservava infatti tutti gli elementi indispensabili della testimonianza in tribunale: il teste aveva prestato giuramento; la testimonianza era avvenuta di fronte alla giuria, al giudice e all'avvocato della difesa, nonché all'imputato stesso. La corte di secondo grado ha affermato che la sentenza *Craig* non si applicava, poiché quella decisione limitava l'utilizzo della testimonianza tramite collegamento video a senso unico, mentre il caso di specie utilizzava un collegamento a doppio senso, il che permetteva il confronto faccia a faccia. Dunque, la corte ha stabilito che qualora si riscontrino circostanze eccezionali, il teste può rilasciare la propria testimonianza tramite collegamento televisivo a doppio senso, quando ciò sia negli interessi della giustizia. Nella specie, il fatto che Savino soffrisse di una malattia terminale e che partecipasse al programma di protezione testimoni – unitamente al fatto che l'imputato stesso versava in cattive condizioni di salute e non poteva dunque fare lunghi viaggi – costituivano circostanze eccezionali, tali da rendere la testimonianza del Savino compatibile con la *Confrontation Clause*.

Per contro, la corte di appello dell'*Eleventh Circuit*, in *United States v. Yates*<sup>23</sup>, ha stabilito che la testimonianza al processo effettuata tramite collegamento televisivo a doppio senso costituisce una violazione dei diritti dell'imputato sanciti dal VI Emendamento. Nella specie, gli imputati erano stati accusati di frode postale, concorso finalizzato alla commissione del riciclaggio di denaro e diversi reati legati all'attività di una farmacia *on line*. In una richiesta avanzata prima del processo, l'Esecutivo aveva chiesto che due testimoni potessero deporre dall'Australia in videoconferenza in diretta a doppio senso; si trattava, per l'Esecutivo, di testimoni essenziali per le proprie tesi e, dato che essi avevano

---

<sup>23</sup> 391 F.3d 1182, del 2004.

accettato di testimoniare tramite videoconferenza, non avevano accettato di recarsi negli Stati Uniti a tal fine e non erano citabili in giudizio. Gli imputati si erano opposti, argomentando che le modalità proposte sarebbero state contrarie alla *Confrontation Clause*. La corte di primo grado aveva accolto le ragioni dell'Esecutivo. Durante il processo, i testimoni avevano depositato tramite videoconferenza; la giuria aveva dichiarato colpevoli gli imputati.

La corte di appello ha stabilito che la sentenza nel caso *Maryland v. Craig* fornisce i criteri per vagliare l'ammissibilità della testimonianza resa tramite videoconferenza a doppio senso. A suo avviso, il giudice di primo grado non aveva applicato questi criteri e non aveva dunque accertato se vi fosse una *policy* pubblica rilevante che rendesse necessario il diniego del confronto dal vivo durante il processo.

È probabile che sul caso *Yates* abbia influito il fatto che, nel 2002, la Corte suprema aveva respinto una proposta di modifica delle *Federal Rules of Criminal Procedure*<sup>24</sup>. In particolare, la Corte suprema era stata chiamata a considerare una proposta di modifica della *Rule 26(b)* che avrebbe espressamente permesso la testimonianza da remoto, tramite collegamento video. In particolare, la modifica stabiliva che “[n]ell’interesse della giustizia, una corte può autorizzare la trasmissione a doppio senso in un processo della deposizione da parte di un testimone che si trova in un altro luogo se: (1) la parte richiedente dimostra che vi siano circostanze eccezionali che giustificano la trasmissione secondo queste modalità; (2) sono state poste in essere garanzie adeguate; e (3) il testimone non è disponibile” ai sensi delle regole sulla presentazione in giudizio del materiale probatorio.

La Corte aveva respinto la proposta, poiché essa non limitava l'utilizzo della testimonianza tramite collegamento video ai soli casi in cui fosse stata riscontrata, alla luce delle circostanze del caso, la necessità di avanzare una politica pubblica importante. Dunque, la Corte suprema non sembrava ritenere che l'introduzione della possibilità della testimonianza da remoto tramite videoconferenza costituisse sempre una violazione del diritto costituzionale dell'imputato al confronto con il teste; piuttosto, esprimeva contrarietà all'uso diffuso del collegamento da remoto.

---

<sup>24</sup> R. KOSTELAK, *Videoconference Technology and the Confrontation Clause*, *Cornell Law School J.D. Student Research Papers*, Paper 33, 2014.

## 1.4. Il processo civile

### 1.4.1. *Le Federal Rules of Civil Procedure*

La *Rule 43* delle *Federal Rules of Civil Procedure* è stata modificata nel 1996 per stabilire che, durante il processo, le deposizioni dei testimoni devono essere rese in aula pubblica (*in open court*), a meno che non vi siano leggi o norme federali o norme della Corte suprema in senso contrario. Tuttavia, il giudice può permettere la deposizione attraverso la trasmissione contemporanea da un luogo diverso, se vi è una “giusta causa in circostanze impellenti”, a condizione che vengano adottate le salvaguardie opportune.

In occasione della modifica, l'*Advisory Committee* incaricato della revisione delle *Rules* aveva sottolineato l'importanza della deposizione dal vivo, dato che la natura cerimoniale del processo e la presenza del giudice potevano favorire la veridicità della testimonianza. Inoltre, il *Committee* aveva ricordato che la capacità di valutare il comportamento di un testimone dal vivo è un elemento assai rilevante nella tradizione giuridica statunitense.

Secondo il *Committee*, la trasmissione da remoto non può essere giustificata dalla semplice difficoltà per il testimone di recarsi in tribunale. La soluzione da remoto potrebbe essere comunque preferibile rispetto alla posticipazione del processo, soprattutto se vi è il rischio che il testimone non sarà più disponibile in un momento successivo. Ogni altra giustificazione dovrà essere valutata molto attentamente<sup>25</sup>. La giustificazione potrà essere riscontrata in maniera relativamente semplice se tutte le parti in causa sono d'accordo sulla testimonianza da remoto; il giudice può comunque superare l'eventuale accordo, anche in base a elementi quali la rilevanza della testimonianza nel contesto del procedimento.

La richiesta di testimonianza da remoto dovrebbe essere intentata il prima possibile, non appena i motivi per la richiesta siano noti. Questo, al fine di permettere ad altre parti di organizzare una deposizione o di assicurare una decisione anticipata sulla trasmissione da remoto, per poter determinare la necessità del testimone di essere presente durante la deposizione.

---

<sup>25</sup> È più probabile che una richiesta di testimonianza da remoto verrà accolta se insorgono circostanze inattese durante il processo e il testimone rimane capace di deporre, ma da un altro luogo; esempi di tali circostanze potrebbero essere la malattia o l'aver subito un incidente.

Le *Rules* non specificano i mezzi con i quali la testimonianza da remoto può essere resa. Talvolta, può essere sufficiente il semplice collegamento audio, soprattutto per le deposizioni di rilevanza minore. Il *Committee* ha precisato che è da preferire generalmente il collegamento video, se i relativi costi sono ragionevoli rispetto al valore della causa, alle risorse delle parti in causa e alle circostanze che giustificano il collegamento da remoto. In genere, è da evitare il collegamento che finisce per equivalere, in sostanza, a una dichiarazione scritta.

Se si adotta la modalità della testimonianza da remoto, è necessario porre in essere misure a salvaguardia della corretta identificazione del testimone e che possano impedire che egli subisca pressioni da parte di persone che potrebbero trovarsi con lui. È altresì necessario assicurarsi che la modalità di collegamento scelta possa garantire una trasmissione accurata.

Inoltre, il giudice dovrebbe accertarsi che alle parti vengano notificate in anticipo le circostanze prevedibili che potrebbero portare ad una richiesta di testimonianza da remoto, affinché possano chiedere la presenza dal vivo del testimone o che la deposizione venga registrata e trasmessa in aula in un secondo momento.

#### 1.4.2. La giurisprudenza

Nel processo civile, la giurisprudenza in materia è limitata a quella delle corti inferiori ed è, come nel caso del processo penale, disomogenea. Ciò potrebbe non sorprendere, dato che la formulazione della *Rule* 43(a) lascia un ampio margine di discrezione ai giudici (si pensi al criterio della “giusta causa” in “circostanze impellenti”, non meglio precisate).

##### 1.4.2.1. Le corti di appello

Tra le principali pronunce delle corti di appello federali sulla partecipazione da remoto dei testimoni in ambito civile, possiamo annoverare quelle della *Court of Appeal* del *Ninth Circuit*. Un esempio è la sentenza resa nel 2005 nel caso *Adam v. Carvalho*<sup>26</sup>, in cui la *Court of Appeal* del *Ninth Circuit* aveva ommesso ogni riferimento al requisito della giusta causa in circostanze impellenti, limitandosi solo ad accertare se il testimone che aveva partecipato mediante videoconferenza si trovasse in un altro stato, se aveva prestato giuramento e se era assoggettabile a controinterrogatorio.

---

<sup>26</sup> 138 F. App'x 7, 8 (9th Cir. 2005).

Può essere interessante anche la sentenza resa nel 2005 dalla *Court of Appeal* del *Seventh Circuit* nel caso *Thornton v. Snyder*, in cui la corte di secondo grado ha confermato la sentenza resa dalla corte inferiore, che aveva predisposto la partecipazione tramite videoconferenza da parte dei circa 20 testimoni che si trovavano in tutto lo stato dell'Illinois<sup>27</sup>.

#### 1.4.2.2. Le corti distrettuali

Nella sentenza *Air Turbine Technology, Inc. v. Atlas Copco AB*<sup>28</sup>, del 2003, la *District Court* del *Southern District* della Florida ha reso un'interpretazione dettagliata dei requisiti stabiliti dalla *Rule 43*. Nella specie, il ricorrente aveva chiesto che il convenuto venisse obbligato a presentare testimoni mediante videoconferenza. La corte, pur riconoscendo che la *Rule 43* permette la testimonianza da remoto tramite collegamento in diretta, ha posto l'enfasi sul requisito della giusta causa in circostanze impellenti. La *District Court* ha concluso che non era in grado di obbligare la testimonianza di soggetti che in quel momento si trovavano all'estero e ha sottolineato la necessità che vi fossero al riguardo circostanze impellenti. La tesi, presentata dai ricorrenti, secondo cui l'utilizzo delle deposizioni registrate invece della testimonianza tramite videoconferenza costituisse un vantaggio strategico per il convenuto non poteva essere accolta: la corte ha stabilito che il percepito vantaggio o svantaggio nel contraddittorio non integra il requisito delle circostanze impellenti. Il giudice, nel caso di specie, ha dichiarato che, non solo non era in grado di obbligare le testimonianze dall'estero, ma anche che il requisito delle circostanze impellenti non era stato soddisfatto, di talché la richiesta di videoconferenza doveva essere respinta.

Diversa impostazione è stata adottata, per contro, dalla *District Court* federale per il *District of Columbia*, che nel caso *FTC v. Swedish Match North America*<sup>29</sup> ha stabilito che il viaggio di un testimone dall'Oklahoma a Washington D.C.<sup>30</sup> costituiva un inconveniente sufficientemente grave da giustificare l'applicazione della *Rule 43*. In particolare, il giudice si è concentrato esclusivamente sull'elemento della giusta causa, trascurando del tutto il requisito delle circostanze

---

<sup>27</sup> 428 F.3d 690, 697 (7th Cir. 2005).

<sup>28</sup> 217 F.R.D. 545 (S.D. Fla. 2003).

<sup>29</sup> 197 F.R.D. 1 (D.D.C. 2000).

<sup>30</sup> Le due località sono distanti circa tre ore di volo.

impellenti, e, pronunciandosi a favore dell'adozione della videoconferenza in generale, la ha dichiarata preferibile rispetto alle deposizioni registrate in anticipo, asserendo che “non vi era alcuna differenza concreta tra la testimonianza dal vivo e quella trasmessa tramite video in diretta”. Ad avviso della *District Court*, le annotazioni della *Advisory Committee* in calce alla *Rule 43* sono eccessivamente restrittive nei confronti della videoconferenza, e la corte non le avrebbe pertanto considerate.

## 2. La giustizia da remoto durante la pandemia di Covid-19

Le corti federali statunitensi devono coordinarsi con le autorità sanitarie statali e locali, nonché con i *Centers for Disease Control and Prevention*, per determinare le azioni di risposta alla pandemia di Covid-19 e le modalità di riapertura. Le decisioni in merito all'apertura degli edifici dei tribunali ed alle modalità di lavoro (se da remoto o meno) sono dunque localizzate. In ogni caso, la situazione ad oggi è relativamente uniforme, in quanto la grande maggioranza delle corti fanno, il più possibile, impiego di collegamenti da remoto<sup>31</sup>.

### 2.1. Il CARES Act del 2020

Il 27 marzo 2020, è stato firmato il *Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act*, la terza e, ad oggi, la più rilevante iniziativa legislativa emanata negli Stati Uniti per far fronte alla pandemia di Covid-19<sup>32</sup>. La legge reca diverse previsioni in materia di tutela della salute pubblica, dell'economia, degli Esecutivi statali e locali, delle persone e delle imprese. Per quanto riguarda le corti, il c.d. *CARES Act* provvede allo stanziamento di fondi a favore della Corte suprema, delle corti di appello e delle corti distrettuali federali, nonché per altri servizi giudiziari.

Inoltre, la legge permette alle corti federali che subiranno ripercussioni rilevanti a causa della pandemia di Covid-19 di autorizzare l'uso della videoconferenza per alcune tipologie di procedimento penale; a tal fine, è stato necessario che la *Judicial Conference* dichiarasse che le condizioni emergenziali

---

<sup>31</sup> L'elenco completo delle ordinanze emesse durante la pandemia dalle corti federali, in costante aggiornamento, è visionabile all'indirizzo <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic>.

<sup>32</sup> *Public Law* N. 116-136, reperibile all'indirizzo <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748>.



scatenate dalla pandemia di Covid-19 avrebbero influito materialmente sul funzionamento di tutte o alcune delle corti distrettuali federali.

## 2.2. Le misure adottate dalla *Judicial Conference of the United States*

La *Judicial Conference of the United States* ha emesso una tale determinazione il 31 marzo 2020<sup>33</sup>. In questo modo, si è potuto procedere all'approvazione dell'uso della videoconferenza e della teleconferenza per talune tipologie di procedimento penale<sup>34</sup>, nonché l'accesso in videoconferenza ai procedimenti civili da parte del pubblico per la durata dell'emergenza nazionale da Covid-19.

In particolare, ai sensi del *CARES Act*, questa determinazione ha permesso ai giudici delle corti distrettuali federali di autorizzare temporaneamente l'uso della video- o della teleconferenza per talune tipologie di procedimento penale durante l'emergenza nazionale da Covid-19, a determinate condizioni e sempre con il consenso dell'imputato, il quale deve poter consultare il suo avvocato. Si tratta di una estensione della facoltà, prevista dalle *Federal Rules of Criminal Procedure* (v. *supra*, par. 1.3.1.), di utilizzare la videoconferenza con il consenso dell'imputato; in particolare, la legge prevede anche la possibilità di impiegare la teleconferenza ed elimina il requisito che il consenso dell'imputato deve essere in forma scritta. L'autorizzazione deve essere concessa dal *chief judge* della corte distrettuale o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal giudice della corte di maggiore anzianità, oppure dal *chief judge* o da un giudice del *circuit* in cui rientra la corte in questione. Il giudice può agire d'ufficio per concedere la videoconferenza (o, se la videoconferenza non è ragionevolmente disponibile, la teleconferenza) o su richiesta dell'*Attorney General* competente<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> V. <https://www.uscourts.gov/news/2020/03/31/judiciary-authorizes-videoaudio-access-during-covid-19-pandemic>.

<sup>34</sup> La videoconferenza o la teleconferenza possono essere utilizzate per le udienze preliminari ai sensi della *Federal Rule of Criminal Procedure* 5, nonché per le udienze preprocessuali volte a stabilire se un imputato possa essere rilasciato o, al contrario, debba essere detenuto, in attesa del processo (*section* 3142 del *Title* 18 dello *United States Code*). Il collegamento da remoto potrà essere utilizzato anche durante le citazioni in giudizio ai sensi della *Federal Rule of Criminal Procedure* 10, le udienze relative alla revoca del rilascio preprocessuale disciplinato dalla *section* 3148 del *Title* 18 dello *United States Code* o del rilascio condizionale (*Federal Rule of Criminal Procedure* 32, comma 1), per i procedimenti relativi a reati minori (*misdemeanors*, disciplinati dalla *Federal Rule of Criminal Procedure* 43(b)(2)) e per i procedimenti riguardanti imputati minorenni ai sensi del *Federal Juvenile Delinquency Act*.

<sup>35</sup> V. [https://www.uscourts.gov/sites/default/files/judiciary\\_provisions\\_cares\\_act\\_0.pdf](https://www.uscourts.gov/sites/default/files/judiciary_provisions_cares_act_0.pdf).

La disciplina si applica anche nel caso di imputati minorenni, nonché ai processi relativi ai *felonies* (reati gravi), e in particolare alle dichiarazioni di colpevolezza e alle comminazioni della pena. In questi casi, il giudice deve essere convinto che il procedimento non possa svolgersi in presenza senza costituire un grave rischio per la salute e la sicurezza pubblici e che, con riguardo alle singole fattispecie, il procedimento non possa essere ulteriormente posticipato senza arrecare grave pregiudizio agli interessi della giustizia.

Il 3 aprile 2020, lo *United States Courts* ha confermato che i *mass media* ed il pubblico possono accedere a taluni procedimenti penali svolti in video- o in teleconferenza per tutta la durata dell'emergenza da Covid-19<sup>36</sup>. In particolare, si interpreta il *CARES Act* in maniera tale da permettere alle corti di includere, nelle trasmissioni in videoconferenza e in teleconferenza dei procedimenti penali, i partecipanti e gli osservatori che sono solitamente autorizzati a presenziare alle udienze. Tra questi vi sono, dunque, non solo gli imputati, gli avvocati, gli ufficiali coinvolti ed il personale delle corti, ma anche ad esempio le vittime dei reati, i familiari, il pubblico ed i *media*. Senza il previo consenso del giudice, però, la trasmissione pubblica in diretta, ad esempio tramite *live stream* su *Internet*, rimane vietata e soggetta a sanzioni ai sensi della *Rule 53* delle *Federal Rules of Criminal Procedure*<sup>37</sup>.

Le previsioni sulla trasmissione dei procedimenti costituiscono un'eccezione alla *policy*, da tempo adottata dalla *Judicial Conference*, di non permettere la trasmissione dei procedimenti e la presenza in aula delle telecamere. L'eccezione si applicherà finché l'accesso del pubblico ai tribunali federali sia limitato per motivi di salute e sicurezza pubblici durante la pandemia di Covid-19. Più in dettaglio, il *CARES Act* prevede che l'autorizzazione della videoconferenza e della teleconferenza terminerà trenta giorni dopo la fine dell'emergenza nazionale, oppure il giorno in cui la *Judicial Conference* dichiarerà che le corti federali non sono più materialmente affette, se anteriore: la *Judicial Conference* dovrà dichiarare che le condizioni emergenziali non influiscono più materialmente sull'operato delle corti federali.

Tra le principali tecnologie utilizzate per il collegamento da remoto, vi sono la AT&T Conferencing<sup>38</sup>, Court Call, Skype e Zoom – con riferimento agli ultimi due programmi, si ha quindi un'apertura rispetto alla posizione prima della

---

<sup>36</sup> V. <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings>.

<sup>37</sup> V. [https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule\\_53](https://www.law.cornell.edu/rules/frcrmp/rule_53).

<sup>38</sup> Trattasi di uno strumento per la teleconferenza e per la videoconferenza predisposto dalla AT&T, una delle principali società di telecomunicazioni negli Stati Uniti.

pandemia, secondo cui erano ammissibili solamente programmi creati appositamente per uso professionale (v. *supra*, par. 1.2.1.). I collegamenti possono essere pubblicati sul sito *Internet* delle corti oppure essere comunque disponibili a richiesta presso le cancellerie delle stesse<sup>39</sup>.

I processi con giuria sono stati sospesi nella grande maggioranza dei casi dal marzo 2020; è stata disposta la loro ripresa, o la loro instaurazione, nei casi di procedimenti nuovi, solo nel settembre 2020<sup>40</sup>. Le corti hanno adottato un ampio ventaglio di misure per tutelare l'incolumità dei giurati e del personale, tra cui l'uso delle mascherine e delle barriere di plexiglas, il distanziamento sociale, la riunione di gruppi limitati di persone, l'aumentata igiene nelle strutture e la possibilità per i giurati di non partecipare per motivi legati al Covid-19. I giudici hanno inoltre il potere di modificare le misure a seconda delle necessità del momento<sup>41</sup>.

### 2.3. Le misure adottate dalla Corte suprema federale

Il 16 marzo 2020, la Corte suprema federale ha annunciato il rinvio delle udienze fissate fino a data a destinarsi; il 13 aprile, la Corte ha aperto invece alla possibilità di svolgimento delle udienze tramite teleconferenza<sup>42</sup>. La modalità da remoto rimarrà quella prescelta per i procedimenti davanti alla massima giurisdizione federale fino al dicembre 2020; la Corte predisporrà un

---

<sup>39</sup> V. <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/08/courts-deliver-justice-virtually-amid-coronavirus-outbreak>.

<sup>40</sup> In alcune limitate eccezioni, la pandemia di Covid-19 ha portato un esiguo numero di corti a superare il risalente e consolidato rifiuto di permettere la partecipazione da remoto dei giurati, citando le circostanze eccezionali e il "terreno inesplorato" della pandemia, nonché il bisogno di contenere il più possibile gli arretrati che sicuramente risulteranno dalle restrizioni imposte in questo periodo. Secondo SHAMMAS – PRESSMAN, le corti avrebbero addirittura l'obbligo di indire processi con giuria almeno in ambito civile, dato il testo del VII Emendamento della Costituzione, che garantisce un processo davanti a una giuria per le controversie civili: M. SHAMMAS – M. PRESSMAN, *Memorandum The Permissibility & Constitutionality of Jury Trial by Videoconference*, nella *newsletter* del maggio 2020 del *Civil Jury Project*, NYU School of Law.

<sup>41</sup> Può essere interessante notare il caso di una corte dell'Idaho che aveva assunto un epidemiologo per valutare le misure poste in essere per contrastare la diffusione del virus.

<sup>42</sup> Per ulteriori informazioni, v. le segnalazioni *Stati Uniti – La Corte suprema federale posticipa le prossime udienze a causa del coronavirus*, del 17/03/2020, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni\\_corrente/Segnalazioni\\_1585468018817.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1585468018817.pdf), e *Stati Uniti – Coronavirus: la Corte suprema federale apre alla trasmissione audio in diretta delle udienze*, del 15/04/2020, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni\\_corrente/Segnalazioni\\_1586965919268.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1586965919268.pdf).

collegamento audio in diretta per i *media*, i quali potranno trasmetterlo sulle proprie piattaforme al fine di garantire l'accesso pubblico in tempo reale. Inoltre, una registrazione audio delle udienze e una trascrizione delle stesse verranno pubblicate sul sito istituzionale della Corte il giorno successivo all'udienza. Rimane, dunque, la risalente opposizione della Corte suprema all'introduzione in aula delle telecamere.

L'amministrazione della Corte ha affermato che sta monitorando la situazione sanitaria per stabilire le misure da adottare per il gennaio 2021. L'edificio della Corte è aperto, ma la maggior parte del personale lavora da remoto ed il pubblico non può accedere dal 9 marzo scorso.